

332.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Interpellanze	9
Missioni vaevoli nella seduta del 24 marzo 1998	5	(Sezione 1 - Politica dei trasporti)	11
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	5	Disegno di legge di conversione S. 3039 (approvato dal Senato) n. 4665	23
Parlamento europeo (Trasmissione di risoluzioni)	6	(Sezione 1 - Articolo unico; modificazioni apportate dal Senato; articoli del decreto-legge)	25
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti)	6	(Sezione 2 - Emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge)	61
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Trasmissioni di documenti)	7	(Sezione 3 - Ordini del giorno)	67
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	7	Proposta di legge n. 3123	85
Richieste ministeriali di parere parlamentare	7	(Sezione 1 - Articolo 1 ed emendamenti) ...	87
Atti di controllo e di indirizzo	8	(Sezione 2 - Articolo 2 ed emendamenti) ...	93
		(Sezione 3 - Articolo 3 ed emendamenti) ...	108
		(Sezione 4 - Articolo 4 ed emendamenti) ...	111

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 24 marzo 1998.**

Albertini, Aleffi, Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bordon, Calzolaio, Dini, Evangelisti, Fabris, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Gerardini, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Pennacchi, Prodi, Rodeghiero, Oreste Rossi, Sales, Scalia, Sinisi, Soriero, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albertini, Aleffi, Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Corleone, Dini, Evangelisti, Fabris, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Gerardini, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Pennacchi, Prodi, Rodeghiero, Oreste Rossi, Sales, Scalia, Sinisi, Soriero, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 23 marzo 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CEREMIGNA: « Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di liquidazione dell'indennità di buonuscita di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, e norme interpretative della medesima legge » (4703);

MUZIO e MALENTACCHI: « Semplificazione delle modalità di pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione dei terreni ad uso agricolo » (4704).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

S. 2782. — « Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali » (approvato dalla Camera e modificato dalla II Commissione permanente del Senato) (3686-B) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

SCOCA: « Nuove norme in materia di adozione » (4636) *Parere delle Commissioni I, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI, e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

VI Commissione (Finanze):

PERETTI e GIOVANARDI: « Modifica all'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di agevolazioni fiscali per l'abitazione principale » (4571) *Parere delle Commissioni I, V e VIII;*

COLUCCI ed altri: « Disposizioni in favore dei soggetti minorati dell'udito e della parola » (4599) *parere delle Commissioni I, V, IX e XII;*

VII Commissione (Cultura):

APOLLONI: « Norme per la valorizzazione ed il recupero di villa Porto-Colleoni di Thiene » (4576) *Parere delle Commissioni I e V;*

MERLO: « Disposizioni a favore dell'editoria di elevato valore culturale, delle librerie e delle biblioteche » (4627) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, X e XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

IX Commissione (Trasporti):

APOLLONI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla crisi economica delle Ferrovie dello Stato spa » (4535) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e XI;*

LORENZETTI ed altri: « Modifiche all'articolo 141 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in materia di competizioni in velocità tra autoveicoli » (4573) *Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni);*

XI Commissione (Lavoro):

MIGLIORI: « Applicazione dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in favore dei direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, collocati a riposo entro il 30 giugno 1973 » (4587) *Parere delle Commissioni I e V;*

XII Commissione (Affari sociali):

POLIZZI: « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, per favorire una migliore qualità della vita dei soggetti stomizzati » (4612) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e IX;*

Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttiva):

APOLLONI: « Disposizioni in materia di illuminazione esterna notturna per la protezione dell'ambiente e degli osservatori astronomici dall'inquinamento luminoso » (4515) *Parere delle Commissioni I, II (ex*

articolo 73, comma 1-bis del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VII e IX.

Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.

Il presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di tre risoluzioni approvate nella sessione dal 28 al 29 gennaio 1998:

« risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica dello Yemen » (doc. XII, n. 220);

« sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo e sui risultati dell'Anno europeo contro il razzismo (1997) » (doc. XII, n. 221);

« sulla quattordicesima relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario - 1996 e sul documento di lavoro dei servizi della Commissione CELEZ (sistema interistituzionale di documentazione automatizzata del diritto comunitario) - Relazione annua di gestione 1996 » (doc. XII, n. 222).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

Commissione I (doc. XII, nn. 221 e 222);

nonché per il parere alla III e alla XIV Commissione.

Commissione III (doc. XII, nn. 220);
nonché per il parere, alla XIV Commissione.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 20 marzo 1998, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958,

n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per l'esercizio 1996 (doc. XV, n. 96).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 20 marzo 1998, ha trasmesso in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, copia della deliberazione assunta dalla Corte stessa — sezione controllo Stato — nella seduta del 12 dicembre 1997, con cui la Corte riferisce in merito alla gestione relativa agli interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione in attuazione della legge 7 febbraio 1992, n. 140.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissioni dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, di due decreti ministeriali recanti variazioni compensative nell'ambito dell'unità previsionale di base 7. 1. 1. 0 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1998.

Tali comunicazioni sono deferite alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera del 20 marzo 1998, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto nella rispo-

sta all'interrogazione PITTELLA ed altri n. 4-06034 pubblicata nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta del 7 luglio 1997, concernente la metanizzazione del bacino d'utenza « Basilicata 03 ».

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria Generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), competente per materia.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 20 marzo 1998, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Montemarano (Avellino), Dovadola (Forlì-Cesena) e del consiglio provinciale di Treviso.

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il Vice Presidente del Consiglio dei ministri, nella qualità di ministro competente per lo spettacolo, con lettera in data 23 marzo 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, le richieste di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Lino MICCICHÈ a presidente del consiglio di amministrazione della fondazione « Scuola nazionale di cinema », nonché sulle proposte di nomina di Alberto FARASSINO, Vittorio CALDIRON, Carlo DI CARLO e Caterina D'AMICO a componenti del medesimo consiglio di amministrazione.

Tali richieste sono deferite, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura).

Il ministro per i beni culturali e ambientali, con lettera in data 21 marzo 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Paolo BARATTA a presidente della « Società di cultura La Biennale di Venezia ».

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

INTERPELLANZE SULLA POLITICA DEI TRASPORTI

(Sezione 1 - Politica dei trasporti)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere — premesso che:

le Ferrovie dello Stato spa si trovano in una situazione a dir poco drammatica per quanto riguarda la sicurezza e l'efficienza dei servizi;

è paurosamente salito il numero degli incidenti ferroviari nel 1997 e nel 1998;

dei sedicimila chilometri di linea ferroviaria sono solo seimila quelli elettrificati a doppio binario, e la rete — ad esclusione della tratta Roma-Firenze — è vecchia di un secolo, mentre l'età media dei locomotori è di circa trent'anni;

nonostante i rincari delle tariffe e i licenziamenti registrati negli ultimi anni, il bilancio del 1997 dovrebbe chiudersi con un disavanzo di 7.000 miliardi;

secondo notizie riportate dalla stampa risulterebbe in corso un'inchiesta giudiziaria sulle Ferrovie dello Stato per illeciti di gestione sui seguenti rilievi:

a) presunto credito Iva e altre imposte presso il Ministero delle finanze utilizzato a favore del personale e da versare all'Inps per una « evasione » di circa 4.500 miliardi;

b) costituzione di società di « comodo » con conseguente violazione dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1996, e inesatto calcolo del reddito di impresa, con evasione per circa 600 miliardi;

c) assunzione di dirigenti esterni con retribuzioni da 243 a 500 milioni, con un maggiore onere di bilancio;

d) mancato pagamento della tassa sul patrimonio, a seguito di un decreto di sospensione del direttore generale delle entrate del Ministero delle finanze, per una evasione di circa 3.200 miliardi;

e) irregolarità nelle procedure degli appalti, per un danno di circa 2.000 miliardi;

f) dubbi contratti pubblicitari con la RAI e con testate giornalistiche nazionali ed evasione per circa 1.500 miliardi;

il Governo, sotto la spinta della opinione pubblica, sicuramente frastornata dai continui gravissimi incidenti che dimostrano un pericoloso abbassamento dei livelli di sicurezza, ha deciso di rimuovere alcuni vertici dell'azienda;

per tutto quanto sopra esposto esiste una grave responsabilità politica del Ministro dei trasporti e della navigazione che fa riflettere sulla opportunità della sua permanenza alla guida del dicastero —:

quale sia stata la logica seguita dal Governo che, a fronte di una situazione di sfascio, sostituisce il Presidente, che non aveva alcun potere decisionale, mentre lascia al suo posto l'amministratore delegato, che aveva compiti di direzione e di gestione;

quale siano, poi le specifiche, particolari competenze del professor Demattè nel settore dei trasporti ferroviari per essere stato chiamato a presiedere l'Azienda Ferrovie dello Stato e quali siano le sue attribuzioni;

quali azioni intendano svolgere — una volta accertate le responsabilità anche a livello politico — per ripristinare fiducia e legalità in un settore delicato per la vita del Paese, considerate le ricadute negative per l'economicità, l'efficienza e la sicurezza dei servizi che costituiscono una condizione per partecipare ai programmi europei nel settore dei trasporti ferroviari e nella intermodalità dei trasporti, finalizzata al miglioramento della mobilità, alla significativa riduzione del costo per trasporto dalle aree di produzione del Mezzogiorno e alla contestuale riduzione dei fattori di inquinamento, che hanno gravemente compromesso la qualità della vita;

quali iniziative urgenti intendano intraprendere per porre rimedio alla disastrosa gestione delle Ferrovie dello Stato, restituendo sicurezza ai cittadini che, oltre a pagare un servizio inefficiente, vedono la loro incolumità fisica messa quotidianamente a rischio.

(2-00982) « Tassone, Manzione, Teresio Del-
fino, Volontè, Pagano, Cavanna
Scirea, Carmelo Carrara, Da-
nese, Di Nardo, Fabris, Panetta,
De Franciscis, Fronzuti, Grillo,
Marinacci, Nocera, Ostillio, Del
Barone, Angeloni, Acierno,
Scoca, Cimadoro, Miraglia Del
Giudice ».

(19 marzo 1998).

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro dei trasporti e della navigazione,
per sapere — premesso che:

il sistema di trasporto su ferro è
sicuramente il punto debole del sistema di
comunicazioni nel nostro Paese, come pur-
troppo è stato evidenziato dai numerosi
incidenti che si sono ripetuti negli ultimi
tempi;

i duecentomila miliardi di passivo ac-
cumulati negli ultimi dieci anni dalle Fer-
rovie dello Stato, con cui si è dovuto con-
frontare il Governo, non hanno certo fa-

vorito l'impresa di risanamento di questo
settore;

è auspicabile, in questo senso, che il
cambio avvenuto ai vertici delle Ferrovie
dello Stato possa favorire il processo di
ammodernamento e di riequilibrio econo-
mico dell'azienda;

quest'ultima operazione non può es-
sere disgiunta dal necessario smembra-
mento delle Ferrovie dello Stato in varie
società per una gestione più trasparente ed
efficiente;

in particolare nel Sud del nostro
Paese gli enormi problemi di sviluppo
sono, in parte, legati alla mancanza di
adeguate vie di comunicazione;

la rete ferroviaria in particolare è
sicuramente tra le più obsolete, sia per
standard tecnologici che per sicurezza e,
di conseguenza, nel piano generale di
ristrutturazione dovrebbe avere un po-
sto di riguardo;

al contrario non è prevista, al di sotto
di Napoli, l'attivazione di treni ad alta
velocità e, per quanto riguarda il piano di
ristrutturazione della rete ferroviaria nelle
estreme regioni meridionali, tutto è ancora
estremamente confuso —:

quali siano i tempi di attuazione del
processo di smembramento delle Ferrovie
dello Stato in varie società, in maniera tale
da favorire, anche in questo settore, un
sano processo concorrenziale in grado di
garantire risanamento economico e mag-
giore sicurezza agli utenti;

se non ritenga improrogabile l'ammo-
dernamento della rete ferroviaria delle
estreme regioni meridionali che, rispetto al
resto del Paese, si trovano in condizioni di
totale arretratezza, ed in quale modo si
intendano utilizzare, nel triennio 1998-
2000, i 13.500 miliardi previsti dal piano di
investimento del Ministero dei trasporti e
della navigazione per il Mezzogiorno.

(2-00983) « Lamacchia, Manca, D'Amico,
Mazzocchin, Bastianoni ».

(19 marzo 1998).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei trasporti e della navigazione, per sapere — premesso che:

sono stati raggiunti, su iniziativa sia del Governo che del Parlamento, importanti risultati sul piano dell'innovazione normativa e regolamentare, in particolare riguardo a settori cruciali dei trasporti quali: porti, sistema aeroportuale e aviazione civile, trasporto pubblico locale e autotrasporto;

è stata attuata la riforma della portualità con importanti risultati positivi sul piano occupazionale e degli investimenti; nel contempo si è data attuazione alle direttive comunitarie di sostegno all'industria cantieristica e armatoriale. La portualità attraversa una fase di grande rilancio, come dimostra l'aumento costante di traffici di merci, tir, trailer, contenitori e crocieristici. La nautica da diporto ha invertito la pericolosa caduta del periodo 1990-95; la ripresa procede a ritmi molto elevati con benefiche ricadute nel settore delle costruzioni, dell'indotto e dell'aumento di persone che vanno per mare. Si tratta ora di migliorare la sicurezza e gli approdi turistici; in tale direzione il potenziamento dei mezzi della Guardia Costiera può dare un primo valido apporto;

nel trasporto aereo, con la costituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e l'istituzione dell'ENAV, è stato portato a termine il processo di riforma e di riunificazione degli enti preposti alla gestione e al controllo del trasporto aereo. Con tale atto l'Italia si è posta in linea con gli assetti istituzionali in vigore negli altri Paesi e con gli indirizzi dell'Unione europea. L'avvio della riforma delle gestioni aeroportuali, con l'imminente approvazione alla Camera dei Deputati della legge comunitaria e poi con i successivi decreti attuativi, darà una risposta organica ai problemi del trasporto aereo. Inoltre, si è determinata una nuova e positiva situazione dell'Alitalia, con il risanamento di bilancio che apre nuove prospettive al suo sviluppo;

le Commissioni competenti di Camera e Senato hanno espresso parere favorevole

allo schema di decreto legislativo sulla ristrutturazione delle aziende in gestione commissariale governativa. Questo provvedimento consente, attraverso l'affidamento alle Ferrovie dello Stato Spa per un triennio, il risanamento delle suddette aziende che operano con servizi su ferro e su gomma e che potranno rappresentare, una volta risanate, un punto di riferimento importante per la mobilità locale, soprattutto nelle aree meridionali;

la riforma del trasporto pubblico locale è stato uno dei provvedimenti più importanti ed attesi. L'obiettivo è quello di garantire ai cittadini il livello dei servizi essenziali per assicurare il diritto alla mobilità. La riforma del trasporto pubblico locale (TPL) apre un processo concreto di avvio al federalismo fondato sulla responsabilità delle regioni e degli enti locali chiamati a definire reti di trasporto locale e servizi minimi ed a provvedere alla copertura dei relativi costi. Con questa riforma, che introduce regole di concorrenza e di trasparenza, si apre la strada per superare la frammentazione delle competenze individuando un unico soggetto regolatore: la regione con competenze programmatiche e finanziarie;

dopo un lungo *iter* è stato approvato dalla Commissione trasporti della Camera il provvedimento di ristrutturazione e riforma del settore dell'autotrasporto, fondamentale per l'intero sistema della mobilità delle merci in Italia. Sono stati sbloccati circa 2.000 miliardi per i prossimi 3 anni. Tali finanziamenti permetteranno all'autotrasporto italiano di essere in condizione di competere con altri concorrenti europei in vista della liberalizzazione — prevista per il prossimo luglio — incentivando lo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato e favorendo la nascita di nuove imprese. Il provvedimento introduce elementi di riforma di norme del settore attraverso la modifica del sistema di autorizzazioni, il riordino del sistema tariffario, un progetto di riforma dell'albo dell'autotrasporto;

l'Italia ha bisogno urgente di ferrovie che trasportino più merci e passeggeri in

condizioni di sicurezza, salvaguardando l'ambiente e riducendo la congestione. Esse devono rappresentare la spina dorsale di un moderno sistema di trasporto, indispensabile per lo sviluppo economico del Paese. Il Governo ed il Parlamento, con la legge finanziaria 1998, hanno assegnato alle Ferrovie dello Stato Spa gli strumenti e le risorse necessarie per gli investimenti, per la gestione e la ristrutturazione, mettendo le Ferrovie in condizione di invertire la tendenza in atto e di vincere le enormi resistenze che si oppongono al cambiamento;

il Governo ha più volte annunciato la preparazione e la presentazione del nuovo piano generale dei trasporti entro il 1998. Esso rappresenta un appuntamento importante a cui gli interpellanti guardano con grande attenzione —

quali siano gli indirizzi del nuovo piano generale dei trasporti;

quali siano le linee guida ai fini sia di un riequilibrio territoriale delle infrastrutture che di un equilibrio tra le diverse modalità di trasporto;

quale sia il ruolo dei soggetti istituzionali ed economici nella definizione del piano generale dei trasporti;

come questo strumento si inserisca nella più ampia programmazione economica per creare opportunità di sviluppo e occupazione, in particolare nelle aree più difficili del nostro Paese.

(2-00986) « Giardiello, Angelini, Attili, Bricotti, Bova, De Piccoli, Duca, Fredda, Mastroluca, Nappi, Panattoni, Raffaldini, Rotundo ».

(19 marzo 1998).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei trasporti e della navigazione, per sapere — premesso che:

il susseguirsi dei molteplici incidenti ferroviari, che in alcuni casi hanno causato

la perdita di vite umane, palesa l'inefficienza, il disfacimento e l'obsolescenza del sistema ferroviario italiano;

lo stesso Ministro Burlando ha affermato che le Ferrovie dello Stato versano in una situazione drammatica e la stessa rete è sicuramente lontana dagli *standard* europei;

a seguito di un rapporto degli ispettori delle Finanze sono state avviate due inchieste, rispettivamente dalla procura di Roma e dalla Corte dei conti, dalle quali emerge che le Ferrovie dello Stato risultano obbligate a versare all'erario una somma di 3.160 miliardi di imposta patrimoniale. In materia di Iva, con particolare riferimento agli anni 1989-1991, le Ferrovie dello Stato hanno un contenzioso con il fisco che tra sanzioni ed interessi ha raggiunto un importo pari a circa 7.500 miliardi. Ancora, il secondo ufficio Iva di Roma ha contestato un'ulteriore multa di 2.203 miliardi, in quanto i dati contabilizzati, risultanti dalle dichiarazioni delle Ferrovie dello Stato nell'anno 1992, sono stati valutati come inattendibili;

le Ferrovie dello Stato sono state al centro di scandali, quale il cosiddetto « scandalo degli stipendi d'oro », che ha fatto conoscere all'opinione pubblica i consistenti stipendi elargiti dalle Ferrovie dello Stato a propri *manager*, al di là di ogni logica legata al rendimento ed ai risultati, nonché le ingenti somme (fino a dieci milioni al mese) erogate ai macchinisti per le molte ore di straordinario;

le Ferrovie dello Stato tra deragliamenti, scioperi a ripetizione, ritardi perenni e linee bloccate, sono l'emblema del fallimento dei servizi pubblici in Italia;

gli interventi predisposti dall'attuale Governo a favore del trasporto su gomma penalizzano fortemente il trasporto su rotaia;

al risanamento delle ferrovie non si può certamente provvedere con il taglio di addetti nel settore della manutenzione o

con un rimpasto del consiglio di amministrazione, così come avvenuto recentemente —:

quali iniziative il Ministro interpellato abbia predisposto affinché venga attuata una seria programmazione per il rilancio del trasporto ferroviario, ed in particolare quali interventi di manutenzione siano stati avviati nell'immediato al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza di chi sceglie il treno quale mezzo di spostamento;

se non si ritenga urgente, alla luce dei continui episodi di disfunzione e di inefficienza, attivarsi affinché il nuovo vertice delle ferrovie provveda a prendere tutte le misure che si ritengono opportune, ed in particolare a provvedere ad una rapida attuazione della direttiva 440/91/Cee sulla separazione tra infrastrutture e servizi, anche a seguito della contestazione da parte di Bruxelles per la mancata attuazione della citata direttiva;

se in relazione ai contenziosi che le Ferrovie dello Stato hanno con il fisco, si sia provveduto ad accantonare in bilancio sia la somma di 2.057 miliardi relativa all'imposta patrimoniale, sia la somma di 7.500 miliardi, avendo tutto ciò come conseguenza un apporto di capitale da parte dello Stato e se nel bilancio dello Stato siano state contabilizzate tra i residui attivi le suddette somme.

(2-00987) « Bosco, Giancarlo Giorgetti, Chincarini, Ciapucci, Alborghetti ».

(20 marzo 1998).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei trasporti e della navigazione, per sapere — premesso che:

gravi e ricorrenti incidenti hanno messo a nudo l'inefficienza e l'obsolescenza del sistema ferroviario italiano;

il Governo sembra indifferente alla necessità di ristrutturare la rete ferroviaria nazionale in modo da adeguarla alla crescente domanda di mobilità;

i continui disservizi e la mancanza di un serio progetto di rilancio determinano l'impossibilità, per il nostro Paese, di una paritaria competizione con gli altri *partners* europei nel settore del trasporto su rotaia;

il Ministro interpellato non ha ancora espresso una strategia complessiva del trasporto pubblico, in grado anche di favorire l'intermodalità, rispetto alla quale nessun passo avanti è stato fatto;

lo stato di degrado del sistema ferroviario nel Mezzogiorno d'Italia ha raggiunto livelli drammatici: buona parte delle linee delle regioni meridionali è addirittura ancora a binario unico;

opere come il raddoppio dei valichi alpini, indispensabili per accorciare i tempi di percorrenza tra l'Italia ed il resto d'Europa, rimangono tuttora lettera morta;

i lavori per l'alta velocità vanno a rilento, soprattutto a causa del continuo conflitto intergovernativo tra favorevoli e contrari alla sua realizzazione;

nel febbraio scorso, la Commissione dell'Unione europea ha aperto nei confronti del nostro Paese una procedura, dinanzi alla Corte di giustizia, per il mancato recepimento della direttiva 91/440 sulla separazione tra gestione della rete infrastrutturale ferroviaria e gestione dei servizi di trasporto;

inoltre, la Corte di giustizia europea ha già condannato l'Italia alla restituzione degli aiuti statali concessi al settore dell'autotrasporto e nessuna iniziativa ha intrapreso il Governo per risolvere l'annoso problema ed evitare altre probabili condanne;

sempre la Corte di giustizia ha nuovamente censurato il nostro Paese per il mancato adeguamento della legislazione sui servizi portuali ai principi della libera concorrenza fissati dal Trattato di Roma;

non si ravvisa al momento alcuna strategia globale per accrescere la competitività dei nostri porti; gli interventi governativi sono a macchia di leopardo e non

favoriscono la portualità nazionale nel suo complesso ma solo alcune aree a danno di altre;

nel settore aeroportuale procedono a rilento le liberalizzazioni e privatizzazioni, in grado di rendere competitiva l'aeroporto italiana in ambito internazionale. Si assiste, inoltre, al preoccupante fenomeno, dovuto proprio alla mancanza di una strategia nazionale, della svendita a colossi stranieri delle gestioni aeroportuali;

riguardo all'autotrasporto, la politica governativa si è caratterizzata per una forte conflittualità con le categorie interessate. Nulla, altresì, si sta facendo per favorire il trasporto ferroviario e marittimo di merci e passeggeri; anzi le scelte politiche del Governo (vedi la rottamazione) vanno nella direzione dell'incentivazione del trasporto su gomma —:

quali iniziative intenda intraprendere per dotare il nostro Paese di una moderna e competitiva strategia dei trasporti e secondo quali linee di indirizzo politico.

(2-00988) « Bocchino, Matteoli, Galeazzi, Martini, Pagliuzzi, Savarese, Urso ».

(20 marzo 1998).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei trasporti e della navigazione, per sapere — premesso che:

la politica dei trasporti nel nostro Paese continua ad essere carente ed insufficiente, pur avendo intrapreso una strada di riforme coraggiose e determinate; in alcuni settori dei trasporti, in particolare nelle ferrovie, non sono ancora decollati processi decisivi in vista di una migliore efficienza del servizio accompagnato da un autentico risanamento dei conti;

i processi di privatizzazione e di liberalizzazione nel settore hanno costituito comunque uno dei punti cardine delle dichiarazioni programmatiche del Governo e del Ministro Burlando;

il grande sviluppo nel settore dei trasporti e nei traffici internazionali ha favorito una enorme ripresa di interesse per il nostro Paese, creando opportunità non solo per il settore dei trasporti ma anche per l'espansione industriale e occupazionale, soprattutto in relazione al settore della logistica;

i tentativi compiuti sino ad oggi dal Governo in direzione dei processi sopra indicati fa registrare tuttavia un notevole ritardo in alcuni settori chiave, dal trasporto pubblico locale alle ferrovie, mentre si registrano risultati molto parziali nel settore del traffico aereo e portuale e dello stesso lavoro portuale —:

di fronte a questo scenario, se il Governo ritenga necessario accelerare al massimo questa azione di profonda riforma del sistema per addivenire nel corso del 1998 al processo di trasformazione in società delle ferrovie per quel che attiene alla separazione tra infrastrutture e servizi;

come, nel corso del 1998, il Governo pensi di intervenire per modificare il decreto legislativo già emanato sul trasporto pubblico locale;

come pensi il Governo di intervenire, sempre nel corso del 1998, per realizzare il processo di privatizzazione dell'Alitalia, immettendo sul mercato il 51 per cento del pacchetto azionario e, di conseguenza, ricorrendo con l'Unione europea l'accordo per la ricapitalizzazione, da qualificare non come aiuto di Stato ma come stimolo all'iniziativa e all'efficienza del servizio.

(2-00989) « Merlo, Tuccillo ».

(20 marzo 1998).

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dei trasporti e della navigazione, per sapere — premesso che:

fra le finalità della legge 23 dicembre 1997, n. 454 « Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e sviluppo del-

l'intermodalità » vi è l'ottenimento della riduzione della capacità di carico complessiva dell'autotrasporto;

il comma 6 dell'articolo 7 della medesima legge dispone che il Ministro dei trasporti e della navigazione, tenuto conto della necessità di ristrutturare il settore e ridurre complessivamente l'offerta di prodotto nazionale, possa assegnare nuove autorizzazioni dopo aver verificato gli effetti prodotti dall'attuazione degli articoli 3 e 4 della legge n. 454 dopo aver verificato che l'offerta di trasporto sia adeguata alla domanda;

la Commissione trasporti della Camera, nell'esprimere parere favorevole allo schema di decreto legislativo per il riordino della disciplina concernente l'autorizzazione per l'esercizio della attività di autotrasporto, ha posto quali condizioni che il Ministro operi « nel rispetto delle esigenze di ristrutturazione e di riduzione della offerta complessiva, allo scopo di adeguare l'offerta di trasporto alla domanda » ed ha trovato eccessivamente rigida la posizione contenuta nell'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto legislativo che ipotizzava il raddoppio della capacità di trasporto;

il regolamento Cee n. 1107/70 dispone (articolo 3, comma 1, lettera *d*) che sono autorizzati interventi per il risanamento dei settori economici al fine di produrre una riduzione dell'offerta;

tutti gli interventi fin qui attuati dalla Unione europea mirano a ribadire il concetto della riduzione complessiva della capacità di trasporto e l'applicazione di tale orientamento ha determinato la sospensione dell'articolo 9 della precedente legge (la n. 68 del 1992) relativa alla ristrutturazione dell'autotrasporto merci in Italia, in quanto il Ministro dell'epoca aveva previsto il rilascio di nuove autorizzazioni in misura tripla rispetto alle autorizzazioni riconsegnate dagli imprenditori monoveicoli che usufruivano delle normative sull'esodo del settore —:

quali siano le ragioni per cui nel decreto legislativo emanato non siano state

tenute nel debito conto le precise indicazioni della Commissione trasporti della Camera;

come si concilino le norme contenute nel decreto legislativo approvato dal Governo con il regolamento Cee 110770, che considera compatibili gli aiuti che si inquadrano in un piano di risanamento di settori colpiti da un eccesso di capacità.

(2-00990) « Mammola ».

(20 marzo 1998).

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dei trasporti e della navigazione, per sapere — premesso che:

nel primo biennio di gestione del Ministero dei trasporti e della navigazione le iniziative legislative del Governo si sono caratterizzate per la episodicità, frammentarietà e mancanza di qualsiasi progettualità complessiva del sistema dei trasporti, della infrastrutturazione, della sicurezza e della liberalizzazione;

in particolare, nella fornitura di lavoro portuale la Comunità Europea ha duramente bacchettato il Governo ed ha assegnato un termine ormai largamente scaduto per cancellare le norme contrarie all'articolo 90 del Trattato, per avere reintrodotto surrettiziamente forme di monopolio a vantaggio delle ex compagnie portuali;

nel settore della intermodalità l'azione del Governo si è connotata per meri interventi di spesa nell'autotrasporto e nel finanziamento ad esaurimento degli interporti già programmati, ma nulla è stato fatto in concreto e con provvedimenti di rapida e facile attuazione per ribaltare il perverso rapporto del trasporto merci dalla gomma (83 per cento) alla ferrovia, con evidenti positivi riflessi in termini gestionali ed ambientali;

negli ultimi venti anni la domanda di trasporto delle merci in Italia è aumentata in maniera costante ma l'arretratezza del sistema ferroviario e l'inerzia politica in

materia di sostegni al cabotaggio sono state cause determinanti per favorire esclusivamente il trasporto su gomma e tale squilibrio ha avuto effetti devastanti sull'ambiente e sul territorio;

nel piano generale dei trasporti veniva attribuita notevole importanza al trasporto marittimo, ma presupposti fondamentali per lo spostamento della richiesta di trasporto sulle cosiddette « autostrade del mare » sono la riorganizzazione dei porti, l'effettiva liberalizzazione del lavoro portuale, la creazione in essi di aree riservate al cabotaggio, la creazione di una adeguata struttura di collegamenti fra gli stessi porti ed i principali centri industriali dell'*hinterland* ed infine l'adozione di strumenti operativi efficaci per rendere pienamente operativi gli interporti;

anche nel settore dell'autotrasporto sia con la legge n. 454 del 1997 che con lo schema di decreto legislativo concernente le autorizzazioni all'autotrasporto di cose conto-terzi l'azione del Governo corre rischi di procedura di infrazione da parte della Commissione europea ed ha scontentato tutti quelli che c'erano da scontentare;

nelle nomine negli enti nell'Enav, ad esempio, e più in particolare nell'Enac, le proposte del Ministro hanno sollevato gravi dubbi sulla competenza delle persone scelte, fino ad un parere contrario della Commissione IX, i cui esiti numerici (27 contro e 14 a favore) la dicono lunga sull'affidabilità e sulla correttezza della azione governativa anche a giudizio di una parte della maggioranza;

nel settore ferroviario il tema della sicurezza, così vivo nell'opinione pubblica anche a prescindere da qualche esagerazione e strumentalizzazione dei *media*, il Ministro ed il Governo hanno ritenuto di risolvere i problemi con un rimpasto del Consiglio di amministrazione, mentre tarda qualsiasi concreta iniziativa sia nella sicurezza, che nella infrastrutturazione, sia nella separazione tra gestione e rete che nel rilancio del trasporto merci per ferrovia;

la riorganizzazione del Ministero dei trasporti ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 59 del 1997 non è che un banale organigramma privo di progettualità e di spirito, sul quale, peraltro, non è stato possibile esprimere il parere da parte della IX Commissione, competente nel merito;

anche le iniziative legislative in corso (ad esempio l'Atto Camera 4240) si connotano per una profluvie di spese ed erogazioni prive di un filo conduttore che riporti il tutto ad una autentica politica dei trasporti;

nel trasporto aereo, e in particolare nella ricapitalizzazione dell'Alitalia, vi è stata e vi è, tuttora, una grave disattenzione del Governo ma del rapporto fra ricapitalizzazione e clausole capestro imposte dalla Commissione europea ne risente il personale dipendente tutto su cui si scarica il peso della ristrutturazione, con punte di vero e proprio cannibalismo mediatico contro la categoria degli assistenti di volo —:

quale valutazione dia il Governo sulle considerazioni che precedono, sulla urgenza assoluta di una Conferenza nazionale dei trasporti e sulla elaborazione di linee guida di un nuovo piano generale dei trasporti;

quali impegni intenda assumere il Ministro di fronte al Parlamento per far cessare una volta per tutte la politica di interventi clientelari di spese e di afflusso di risorse solo verso aree e zone chiaramente contigue politicamente al partito del Ministro, alla regione del Ministro, alla città del Ministro e, chissà, forse anche al rione del Ministro;

quali impegni intenda assumere per le nomine di sua competenza, perché esse rispondano ai criteri di trasparenza, competenza e professionalità.

(2-00991)

« Becchetti ».

(20 marzo 1998).

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici, per sapere — premesso che:

secondo le stime redatte dalla direzione generale programmazione, organizzazione e coordinamento del ministero dei trasporti (conto nazionale dei trasporti 1997) la mobilità di persone in Italia è aumentata, dal 1959 al 1994, di circa il 600 per cento, passando da 115 miliardi di passeggeri/chilometro ad 807 miliardi di passeggeri/chilometro; nel medesimo periodo si è avuto un incremento della mobilità delle merci, passate da 58 a 257 miliardi di tonnellate/chilometro, del 340 per cento;

il consumo energetico legato ai trasporti è passato dai 19 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep) del 1975 ai 38 Mtep del 1995 e oltre il 90 per cento del consumo energetico finale è da imputare al trasporto su strada;

la distribuzione della mobilità tra i principali modi di trasporto ha subito, dal 1960 ad oggi, notevoli modifiche: l'uso del veicolo privato per il trasporto delle persone è passato da 47,5 per cento all'82 per cento, mentre la quota di merci trasportate su strada è passata dal 60 per cento al 72 per cento;

il cittadino medio italiano è passato da 2.450 chilometri/anno del 1960 ai 14.000 chilometri/anno del 1994, ma mentre nel 1960 circa la metà di questa distanza veniva percorsa con un'autovettura privata, nel 1994 la quota percorsa con l'auto privata è passata all'82 per cento;

in pratica la decuplicazione della domanda di mobilità non si è distribuita equamente tra i sistemi di mobilità privato e pubblico, ma si è trasferita quasi esclusivamente sul trasporto privato, creando una sperequazione insostenibile tra le due modalità di trasporto;

è inoltre cresciuto a dismisura l'indice di motorizzazione privata, che è passato da 29,5 autovetture/100 abitanti del 1977 a 46 vetture/100 abitanti del 1989;

in sostanza negli anni del *boom* economico si è pensato che la soluzione alle esigenze di trasporto fosse l'uso indiscriminato del mezzo privato; convinzione che ha portato le amministrazioni locali a smantellare persino quello che si è poi rivelato il sistema di trasporto pubblico locale più economico, più efficiente e a minore impatto ambientale: il sistema tranviario;

l'incauta gestione della mobilità in Italia si è rivelata in particolare per quanto riguarda il rapporto tra mobilità su gomma e su ferro; sono state destinate cifre enormi per la realizzazione di infrastrutture stradali, creando una delle reti autostradali più estese del mondo;

questa strategia ha visto il contestuale abbandono della rete ferroviaria, con la dismissione dei rami definiti « secchi », l'insufficiente adeguamento alle richieste dell'utenza, la scarsa attenzione nei confronti delle tratte dei pendolari, la mancanza di piani strategici a medio e lungo termine, il continuo ed inesorabile « invecchiamento » del materiale rotabile, con le note conseguenze in termini di sicurezza;

il vero problema della sicurezza è comunque legato al trasporto su gomma, l'incidentalità stradale costituisce una vera e propria emergenza sanitaria ed economica; secondo i dati del Censis e dell'Istat nel 1995 gli incidenti stradali in Italia sono stati 182.761 ed hanno causato 6.512 morti ogni anno, ai quali vanno aggiunti 23mila invalidi permanenti: valori che fanno pensare ad una guerra civile, ma che vengono da troppe parti considerati un « prezzo da pagare » al progresso;

è significativa la valutazione del costo sociale dell'incidentalità stradale: nel 1995 la stima di questo valore è risultata di circa 37.000 miliardi, più del doppio della preannunciata manovra economica per il 1999 e pari a circa il 2 per cento del Pil;

l'organizzazione mondiale della sanità ha evidenziato, in un rapporto su ambiente e salute, gli effetti dannosi sulla salute umana causati dall'inquinamento

atmosferico: malattie respiratorie, cardiovascolari, reazioni allergiche cutanee, effetti di tipo cancerogeno, ponendo in rilievo il legame tra gli agenti inquinanti prodotti dai mezzi di trasporto stradali e l'incidenza delle suddette patologie;

nonostante questa consapevolezza in Italia si è sempre preferito impostare la politica dei trasporti privilegiando il trasporto su gomma, non solo sul piano infrastrutturale, ma anche con aiuti settoriali per complessivi seimila miliardi dal 1992 al 1996, ai quali vanno aggiunti gli ulteriori 1800 miliardi stanziati con la legge 23 dicembre 1997, n. 454;

queste agevolazioni, oltre a rappresentare una sbagliata impostazione della strategia del trasporto delle merci in Italia — che, va ricordato, è il paese europeo con la più alta percentuale di mobilità su gomma — sono anche in contrasto con le normative europee e, proprio in questi giorni, la Commissione dell'Unione europea sta esaminando una procedura d'infrazione a carico dell'Italia per l'eccessivo e ingiustificato ricorso ad agevolazioni ed incentivi per la categoria degli autotrasportatori;

d'altra parte, anche l'approvazione di una legge per rilanciare il trasporto rapido di massa in ambito urbano — legge n. 211 del 1992 — non ha portato i risultati sperati, soprattutto a causa dell'incapacità di investire gli oltre 5mila miliardi di risorse stanziati in questi anni per realizzare le necessarie infrastrutture —:

se il Governo ritenga opportuno prendere in esame una seria e circostanziata riconsiderazione della politica dei trasporti, privilegiando i sistemi di mobilità a più basso impatto ambientale e sanitario, redistribuendo le quote tra le varie modalità di trasporto in modo razionale ed efficiente, eliminando le disfunzioni e i disservizi del servizio di trasporto pubblico, in particolare quello ferroviario, il quale dovrà essere realmente competitivo, funzionale ed affidabile, sia per il trasporto passeggeri che per il trasporto delle merci;

se e quali provvedimenti il Governo intenda attuare in particolare per quanto riguarda:

a) la riduzione del divario tecnologico e funzionale del sistema ferroviario italiano rispetto agli altri paesi europei;

b) il potenziamento e il miglioramento delle linee di trasporto locali, soprattutto per quel che concerne le linee di collegamento con le aree metropolitane, la cui efficienza contribuirebbe a diminuire in modo significativo il carico veicolare;

c) l'adozione di una nuova politica della mobilità urbana, disincentivando l'uso del mezzo privato e potenziando la mobilità alternativa, in particolare quella a minore impatto ambientale, come i mezzi a guida vincolata e la mobilità ciclistica;

se il Governo non ritenga di dover studiare eventualmente provvedimenti di tipo fiscale per ridurre l'uso dei mezzi di trasporto privato, ricorrendo al principio cardine della fiscalità ecologica « chi inquina paga »;

se il Governo non intenda attivarsi per porre fine alla strage che tutti gli anni si verifica sulle strade italiane e che viene considerata come ineluttabile, mentre è invece possibile intervenire sui diversi fattori che, separatamente, aumentano il rischio globale di incidentalità: controlli sulla velocità e sui veicoli, ridimensionamento della percentuale di merci trasportata su gomma, limitazione dell'uso degli autoveicoli in condizioni atmosferiche e climatiche che possano comportare pericolo e disagio per la circolazione (nebbia, ghiaccio, eccetera);

quando il Governo intenda convocare la Conferenza sulla mobilità e i trasporti per definire un nuovo piano generale della mobilità.

(2-00993)

« Galletti, Scalia ».

(20 marzo 1998).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei trasporti e della navigazione, per sapere — premesso che:

uno dei più rilevanti impegni del Governo nei prossimi mesi è l'elaborazione

del nuovo Piano generale dei trasporti con il quale si dovranno stabilire le linee politiche guida per la creazione di un nuovo sistema dei trasporti del paese improntato sull'intermodalità e sulla tutela dell'ambiente, della salute, della sicurezza;

la complessità del lavoro prevede tempi relativamente lunghi;

grandi aziende del settore, in particolare le Ferrovie dello Stato, l'Alitalia, la Finmare e le aziende legate al settore portuale, stanno vivendo un periodo di forte fermento e di grande conflittualità interna dovuta a scelte di ristrutturazione e di rilancio impostate su piani d'impresa, spesso non condivisibili sia sul piano politico che sul piano sindacale;

nei suddetti casi ci troviamo di fronte a scelte industriali che incidono inevitabilmente sulle impostazioni generali che, invece, dovrebbero essere affrontate nella loro globalità in sede di revisione del Piano generale dei trasporti —:

come intenda armonizzare l'elaborazione del Piano generale dei trasporti con le politiche industriali delle principali aziende del settore vista la rilevanza che tali settori hanno rispetto al Piano generale dei trasporti;

quando intenda convocare la Conferenza nazionale dei trasporti per l'avvio dell'elaborazione del Piano generale dei trasporti;

se e come ritenga intervenire per riportare alla normalità le relazioni sindacali nelle aziende del settore dei trasporti ripristinando il diritto di sciopero attualmente compromesso.

(2-00996) « Boghetta, Eduardo Bruno ».

(20 marzo 1998).

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dei trasporti e della navigazione, per sapere — premesso che:

sulla *Gazzetta Marittima* del 17 dicembre 1997, è apparsa una intervista ri-

lasciata dal segretario generale dell'autorità portuale di Civitavecchia, Giovanni Moscherini, nella quale, oltre alla illustrazione del progetto di ristrutturazione del porto di Civitavecchia, si legge testualmente « ...abbiamo come obiettivo l'estensione della giurisdizione dell'autorità portuale partendo da Fiumicino... »;

nella stessa intervista emerge come rientri nel progetto dell'autorità portuale di Civitavecchia la ristrutturazione ed il potenziamento delle capacità di carico e scarico di prodotti petroliferi a nord del porto, in attesa della quale si provvederà a garantire l'approvvigionamento petrolifero mediante la prevista installazione di una torre a mare distante chilometri 2,5 dalla costa;

la realtà operativa del porto di Fiumicino è dal canto suo attualmente già caratterizzata, da oltre un ventennio, da un intenso traffico di navi cisterna che caricano e scaricano prodotti petroliferi a due piattaforme a mare situate a 3 miglia dall'imboccatura porto canale, collegate, tramite oleodotti sottomarini e terrestri, alla raffineria di Roma — sita in località Pantano di Grano — che rifornisce con i suoi prodotti il Lazio e parte dell'Abruzzo;

a Fiumicino esiste una importante attività peschereccia alimentata da una consistente flotta stanziale;

un capitolo a parte meritano il sistema Fiumicino-Fiumara Grande (Isola Sacra) quale attuale bacino di utenza per oltre tremila imbarcazioni da diporto e tutto l'indotto della cantieristica locale che ha visto proliferare realtà limitrofe e concorrenziali a danno dell'eventuale sviluppo, finora frenato;

la cittadinanza di Fiumicino tramite referendum ha ottenuto dopo anni di lotta di diventare comune autonomo staccandosi da Roma, non potendo sopportare oltre una marginalizzazione penalizzante. Si è trattato di una scelta da considerare irreversibile, diretta a puntare autonomamente al recupero di trenta anni di mancato sviluppo mediante iniziative già in atto o in corso di realizzazione e appare

quindi del tutto anacronistico il desiderio di rimettere il porto sotto altro *dominus*, ubicato per giunta in tutt'altro contesto socio-economico, a 80 chilometri di distanza;

il porto ed il suo sviluppo (insieme all'aeroporto) rappresentano la principale risorsa del territorio comunale di Fiumicino e non possono che essere gestiti localmente come dimostrato dal referendum; l'idea stessa di pretendere di inglobare altre realtà, per giunta diverse e distanti, non è proponibile a nessun tipo di comunità sociale, etnica, religiosa, commerciale, eccetera, essendo l'attuale tendenza europea per l'abbattimento di frontiere e barriere, la liberalizzazione degli scambi, dei commerci, la libera iniziativa in leale concorrenza fra comuni e anche fra porti. Questi concetti permeano il contenuto del « Libro Verde » della Commissione delle Comunità europee datato 10 dicembre 1997 Com(97)678 finale, che contiene le direttive di massima e la linea di indirizzo europee per gli anni a venire —:

se sia a conoscenza del progetto di estensione della circoscrizione dell'autorità

portuale di Civitavecchia e se la ritenga condivisibile, considerato che le prevalenti attività dei due antichissimi porti — che in duemila anni non hanno mai avuto alcun tipo di rapporto — hanno interessi non coincidenti, programmi di sviluppo ed iniziative diverse ed eventualmente in concorrenza:

se non ritenga, invece, che possa essere in atto il tentativo di mettere le mani su un serbatoio di enormi potenzialità di sviluppo nonché, nell'immediato, di incamerare il 50 per cento delle tasse portuali poste a carico dell'ingente quantitativo di prodotti petroliferi movimentati nel porto di Fiumicino;

se non si adombri il rischio — in vista del Giubileo — che da Civitavecchia vengano dirottate su Fiumicino problematiche relative ad esuberanti di personale e/o traffici lì non graditi, senza che l'autorità portuale di quella città conosca i programmi, le iniziative, gli investimenti e le problematiche del comprensorio di Fiumicino.

(2-00997)

« Baccini ».

(20 marzo 1998).

*DISEGNO DI LEGGE: S. 3039. — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GENNAIO
1998, N. 6, RECANTE ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN
FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI
MARCHE E UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA
EVENTI CALAMITOSI (APPROVATO DAL SENATO) (4665)*

(A.C. 4665 - Sezione 1)**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**MODIFICAZIONI
APPORTATE DAL SENATO***All'articolo 2:*

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'intesa istituzionale di programma riguarderà in particolare la connessione tra interventi straordinari, strettamente finalizzati alla ricostruzione, ed interventi ordinari, con specifica attenzione a quelli riguardanti lo sviluppo delle infrastrutture, le relative risorse, i tempi ed i soggetti responsabili »;

al comma 2, primo periodo, dopo la parola: « nonché » sono inserite le seguenti: « , su deliberazione dei rispettivi consigli, » e dopo la parola: « ripartizione » sono inserite le seguenti: « nei limiti »; al secondo periodo, dopo le parole: « Nel programma vengono individuate » sono inserite le seguenti: « , a partire dal recupero del pa-

trimonio edilizio esistente, » e dopo le parole: « patrimonio culturale » sono inserite le seguenti: « , la presenza degli insediamenti abitativi e produttivi nelle zone collinari e montane »;

al comma 3, nell'alinea, le parole: « d'intesa » sono sostituite dalle seguenti: « con criteri omogenei »; nella lettera a), le parole: « , con criteri omogenei, » sono soppresse; nella lettera c), la parola: « omogenei » è soppressa e dopo le parole: « i centri e nuclei » sono inserite le seguenti: « , o parte di essi, »; alla lettera e), dopo le parole: « dissesti idrogeologici, » sono aggiunte le seguenti: « con priorità per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati o infrastrutture, sentite le competenti autorità di bacino, »;

al comma 4, al primo periodo sono premessi i seguenti: « Gli interventi di ricostruzione avvengono nel rispetto della vigente normativa per le costruzioni sismiche, utilizzando il coefficiente $S = 6$ per le zone attualmente non classificate. Gli interventi di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati devono assicurare, al minimo, la riduzione o eliminazione delle carenze strutturali che ne influenzano sfavorevolmente il comportamento sismico. Negli edifici in muratura si devono assicurare i collegamenti fra orizzontamenti e maschi murari e fra questi ultimi, nonché la riduzione delle spinte nelle strutture voltate e nelle coperture. Negli edifici in cemento armato si deve intervenire sulle tamponature al fine di migliorare il comportamento sismico del sistema resistente »;

al comma 5, dopo le parole: « per ciascuna regione, » sono inserite le seguenti: « dal vice-commissario per i beni culturali

di cui all'ordinanza n. 2669 del 1° ottobre 1997, » e dopo le parole: « di cui all'articolo 3 » sono aggiunte le seguenti: « e per i piani di cui all'articolo 8, comma 3 »;

al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e con il Dipartimento della protezione civile ».

All'articolo 3:

al comma 1, nell'alea, le parole: « centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « novanta giorni »; alla lettera a), dopo le parole: « di uso pubblico, » sono inserite le seguenti: « con priorità per gli edifici scolastici, »;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei programmi sono altresì indicate le risorse dei comuni derivanti da contributi privati o di enti pubblici e dall'applicazione di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 15. »;

al comma 4, dopo le parole: « l'assistenza tecnica ai comuni », sono inserite le seguenti: « , con precedenza per quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, »; le parole: « avvalendosi anche dei provveditori alle opere pubbliche, valutano e approvano » sono sostituite dalle seguenti: « valutano e approvano, entro trenta giorni dalla presentazione, »;

al comma 5, primo periodo, le parole: « quarantacinque giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni »;

al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , utilizzando i contributi di cui all'articolo 4 »;

dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-bis. Il consorzio di cui al comma 5 ed i comuni, nei casi previsti dal comma 6, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni e di ripristino per gli immobili privati di cui

all'articolo 4, comma 3, siano superiori ai limiti massimi stabiliti nel medesimo comma 3. »;

al comma 7, dopo le parole: « di cui all'articolo 7 » sono inserite le seguenti: « , comma 2, ».

All'articolo 4:

al comma 1, alle lettere a) e b), dopo le parole: « elementi architettonici esterni » sono inserite le seguenti: « , comprese le rifiniture esterne, »; alla lettera a), dopo le parole: « superfici preesistenti » sono aggiunte le seguenti: « aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario »; alla lettera b), dopo le parole: « sulle strutture » sono inserite le seguenti: « , compreso l'adeguamento igienico-sanitario, »;

al comma 2, la parola: « integrati » è sostituita dalle seguenti: « di recupero »;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Per parti comuni si intendono quelle elencate dall'articolo 1117 del codice civile e i benefici sono applicati anche agli immobili con unico proprietario. »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Al fine di proseguire, completare ed estendere gli interventi di recupero degli immobili privati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia di cui al comma 2, già avviati dai commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, è concesso un contributo a fondo perduto pari ai costi per la riparazione delle strutture, ivi compreso il miglioramento sismico e comunque fino ad un massimo di lire 60 milioni per ciascuna unità immobiliare. Il limite del contributo è innalzato a lire 120 milioni per gli immobili privati destinati ad ospitare comunità o attività turistico-ricettive, comprese quelle che offrono servizi di agriturismo. Il contributo è concesso nel caso in cui gli immobili abbiano comunque

subìto danni significativi alle strutture principali e superiori ad un limite che sarà stabilito dalle regioni, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero dei lavori pubblici»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi solo ai soggetti che alla data del 26 settembre 1997 siano proprietari degli immobili distrutti o danneggiati, ovvero, rispetto agli stessi immobili, usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi da parente o affine fino al quarto grado, prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. »;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « Ai proprietari », sono inserite le seguenti: « , o usufruttuari qualora i proprietari per qualsiasi motivo non esercitino tale diritto, » e dopo le parole: « il reddito complessivo del nucleo familiare del proprietario » sono inserite le seguenti: « , detratto il reddito derivante dall'immobile distrutto o inagibile »;

al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 15 e con priorità per i soggetti residenti in immobili totalmente o parzialmente inagibili »;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. I comuni provvedono a far eseguire le demolizioni necessarie per gli interventi di cui al comma 1, con oneri a carico degli stanziamenti disposti dalle ordinanze di cui all'articolo 1 e delle disponibilità di cui all'articolo 15. ».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: « e di servizi, » sono inserite le seguenti: « ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico, » e dopo le parole: « 3 milioni per » sono inserite le seguenti: « gli imprenditori agricoli e »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per la ricostruzione e il ripristino degli immobili utilizzati per le attività produttive di cui al comma 1, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, si applica quanto disposto dagli articoli 2, 3 e 4. Per gli interventi sugli immobili utilizzati, in tutto o in parte, per attività zootecniche, il contributo di cui all'articolo 4, comma 3, ricomprende anche l'adeguamento igienico-sanitario. »;

al comma 3, dopo la parola: « nonchè » sono inserite le seguenti: « dell'eventuale maggiore costo degli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 4 e », dopo le parole: « rifiniture interne » sono inserite le seguenti: « e gli impianti » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di agevolare l'accesso al credito le regioni possono erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi già esistenti ed operanti nei territori regionali. »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Le provvidenze già concesse allo stesso titolo dai commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 costituiscono anticipo su quelle di cui al presente decreto. »;

al comma 6, dopo la parola: « stabiliscono, » sono inserite le seguenti: « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, » e le parole: « e dei finanziamenti in conto interessi » sono sostituite dalle seguenti: « , dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produt-

tiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica »;

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Alle aziende agricole situate nei territori di cui all'articolo 1, spetta la concessione di tutte le deroghe previste dalle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte, come specificate con le decisioni della Commissione n. 95/165/CE del 4 maggio 1995 e n. 97/284/CE del 25 aprile 1997 ».

All'articolo 6:

la rubrica è sostituita dalla seguente:
« (Polizze assicurative ed assistenza fiscale) »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I contribuenti delle regioni Marche ed Umbria, che hanno usufruito della sospensione dei termini prevista a seguito della crisi sismica, possono utilizzare il modello 730 di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1998 ».

All'articolo 7, al comma 1, le parole:
« centoventi giorni » *sono sostituite dalle seguenti:* « novanta giorni ».

All'articolo 8:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il commissario delegato di cui al comma 1 completa gli interventi urgenti nei limiti degli stanziamenti assegnati con le ordinanze di cui all'articolo 1 e con l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e, comunque, nel termine della durata dello stato di emergenza »;

al comma 3, primo periodo, le parole:
« Ministero per i beni culturali e ambientali, avvalendosi anche dei comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 6, comma 2, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, integrati dai rispettivi sub-commissari per le Marche e per l'Umbria, » *sono sostituite dalle seguenti:* « commissario delegato di cui al comma 1, sentiti i comuni interessati, avvalendosi anche dei comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5, », *al terzo periodo, dopo le parole:*
« attuatori degli interventi » *sono aggiunte le seguenti:* « , che di norma sono i soggetti proprietari, » *e sono aggiunti i seguenti periodi:* « Il piano deve assicurare, anche attraverso un intervento stralcio prioritario, il coordinamento e la contemporaneità dei lavori di recupero dei beni culturali danneggiati dal terremoto e di quelli relativi agli stessi beni previsti dalla legge 7 agosto 1997, n. 270. A tal fine agli interventi finanziati dalla citata legge n. 270 del 1997 nei comuni terremotati delle regioni Marche e Umbria si applicano le procedure di cui all'articolo 14. »;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Per il recupero degli edifici monumentali privati danneggiati dalla crisi sismica, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 4, possono essere concessi contributi per gli altri interventi di restauro ai sensi e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, come modificato dall'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 ».

All'articolo 9:

al comma 1, primo periodo, le parole:
« dandone notizia alle regioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « sentite le regioni »;

al comma 3, dopo le parole: « Il Ministero per le politiche agricole » sono inserite le seguenti: « , d'intesa con le regioni, ».

All'articolo 10, al comma 1, primo periodo, le parole: « le disposizioni del » sono sostituite dalle seguenti: « le disposizioni di cui al » e le parole: « , nonchè quelle di cui all'articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « e quelle di cui agli articoli 7 e 14, comma 4, ».

All'articolo 11, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le regioni disciplinano i casi di aventi diritto a provvidenze per effetto di precedenti eventi sismici, rientranti nei benefici del presente decreto, prevedendo adeguate norme di armonizzazione al presente decreto che consentano ai comuni la gestione unitaria delle risorse complessivamente assegnate ».

All'articolo 12:

al comma 3, terzo periodo, le parole: « pari al 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 20 per cento »;

al comma 4, le parole: « 33 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 37 miliardi », dopo le parole: « si provvede » sono inserite le seguenti: « , quanto a lire 33 miliardi, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, quanto a lire 4 miliardi, con le disponibilità di cui all'articolo 15, comma 1, che saranno riversate dalle regioni al bilancio dello Stato. Gli incrementi di contributi di cui al presente articolo hanno carattere straordinario e non costituiscono base di calcolo per la determinazione dei contributi degli anni successivi. »;

al comma 5, dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « nonché per le comunità montane e per le province dell'Umbria e delle Marche » e,

all'ultimo periodo, la parola: « comuni » è sostituita dalle seguenti: « enti locali ».

Dopo l'articolo 12, sono inseriti i seguenti:

« ART. 12-bis. — (Benefici a favore delle aziende agricole) — 1. A favore di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiano subito danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a cinque anni e la relativa scadenza può essere differita per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, con tasso di interesse ridotto al due per cento per l'intero importo del mutuo residuo.

2. La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, con tasso di interesse ridotto al due per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa, che risultavano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitavano la loro attività lavorativa al momento del sisma, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite dal terremoto o in zone contermini.

3. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere conglobate dalla Cassa stessa nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.

4. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi, per l'esecuzione delle stesse opere, di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussioni agli istituti concedenti il mutuo fino alla con-

correnza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali.

ART. 12-ter. — (*Dismissione e trasferimento di beni demaniali*) — 1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, i beni immobili dello Stato localizzati nei comuni interessati dalla crisi sismica di cui al presente capo e che non siano utilizzabili o siano dismissibili perchè non più rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali, con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonchè, limitatamente ai soli beni assegnati in uso governativo al Ministero della difesa, di concerto con il Ministero della difesa, possono essere trasferiti in proprietà a titolo gratuito agli stessi comuni che ne hanno deliberato la destinazione alle esigenze della ricostruzione ed alla ripresa delle attività economiche, produttive, culturali, scolastiche e sociali ».

All'articolo 13:

il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. All'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "1998" e "31 dicembre 1998" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1998 e 1999" e "31 dicembre 1999";

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate da parte delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali e loro consorzi, assegnano, previa convenzione, i soggetti interessati, tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvederà tenendo conto della ricettività delle ca-

serme e della disponibilità dei comuni, nonchè autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato una convenzione avverrà entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.";

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1997 e 1998, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità totale o parziale, sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, ottengono il congedo anticipato".

5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applicano anche ai comuni di cui all'articolo 10, comma 1, del presente decreto. »;

dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per il periodo 1997-1998 la compensazione è effettuata in via prioritaria, rispetto a tutte le altre categorie, a favore dei produttori titolari di quota ubicati nei territori dell'articolo 1 del presente decreto danneggiati dalla crisi sismica.

6-ter. In conseguenza della crisi sismica, in favore delle imprese alberghiere, delle aziende termali e dei pubblici esercizi di cui ai codici ISTAT da 55.1 a 55.4, 63.30.01, 92.72.1 e 93.04.2, operanti nei territori delle regioni Umbria e Marche, è riconosciuto lo sgravio dei contributi pre-

videnziali dovuti, per i lavoratori ivi occupati, dai datori di lavoro alle gestioni INPS dal 1° ottobre 1997 fino al 31 marzo 1998. Il beneficio è applicato in favore dei soggetti che attestano, con autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, di avere subito una riduzione del volume d'affari di almeno il 30 per cento rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente. L'efficacia delle predette disposizioni è condizionata all'autorizzazione da parte della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del trattato istitutivo della Comunità economica europea. L'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 42 miliardi per l'anno 1998, è posto a carico delle disponibilità di cui all'articolo 15, comma 1, ed è rimborsato all'INPS, da parte delle regioni, sulla base di apposite rendicontazioni.

6-quater. All'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Nelle frazioni o centri abitati dei comuni interessati dalla crisi sismica in cui, per gravi danni, sono intervenuti sensibili mutamenti della distribuzione della popolazione, le regioni Marche e Umbria possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'apertura di dispensari farmaceutici per il tempo necessario alla verifica delle mutate dislocazioni della popolazione nel comune e comunque fino all'avvenuta ricostruzione”.

6-quinquies. Al fine di completare l'allestimento del Centro espositivo della Rocca Paolina di Perugia viene erogato un contributo di lire un miliardo a favore dell'amministrazione provinciale di Perugia. All'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo

scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

6-sexies. Per realizzare interventi di carattere straordinario finalizzati all'incremento del bacino idrico del lago Trasimeno, è assegnato all'Autorità di bacino del fiume Tevere uno stanziamento di lire sette miliardi nel triennio 1998-2000.

6-septies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-sexies, in ragione di lire due miliardi annue per gli anni 1998 e 1999 e di lire tre miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

6-octies. Il termine del 31 dicembre 1997 per le denunce in catasto degli immobili oggetto di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1998 limitatamente alle regioni Umbria e Marche.

6-novies. All'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel primo periodo, sono soppresse le parole: “altre” e “diverse da quelle di cui al comma 1,” ».

All'articolo 14:

al comma 1, ultimo periodo, le parole da: « si applica » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « la determinazione dell'amministrazione procedente è subordinata all'espletamento della procedura di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127 »;

al comma 2, dopo le parole: « raggruppati temporaneamente, » *sono inserite le seguenti:* « a cooperative di produzione e lavoro »;

al comma 3, dopo le parole: « degli interventi » *sono inserite le seguenti:* « previsti dal presente decreto »;

al comma 4, dopo le parole: « distrutte o danneggiate » *sono inserite le seguenti:* « , previsti dal presente decreto, », *le parole:* « 5 milioni di ECU » *sono sostituite dalle seguenti:* « due milioni di ECU » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno 15 soggetti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della citata legge n. 109 del 1994 per i lavori oggetto dell'appalto. »;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. Per i territori dell'Umbria e delle Marche interessati dalla crisi sismica il CIPE, in sede di esame, di approvazione e di finanziamento dei patti territoriali e dei contratti di area previsti dalla legge 28 dicembre 1996, n. 662, e dalla delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997, assicura agli stessi un *iter* amministrativo preferenziale. »;

al comma 5, dopo la parola: « lavori », *sono inserite le seguenti:* « previsti dal presente decreto », *le parole:* « superiore a 5 milioni di ECU » *sono sostituite dalle seguenti:* « da due a cinque milioni di ECU » *e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* « Nel caso di non approvazione del progetto l'impresa appaltatrice decade. Ove i lavori vengano affidati con le modalità sopraindicate, in sede di progettazione esecutiva possono effettuarsi adeguamenti al progetto definitivo, posto a base dell'affidamento, nei limiti di quanto previsto all'articolo 25, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'ar-

ticolo 8-ter del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, e non sono ammesse varianti di alcun tipo in corso d'opera. In tutti i casi di cui al presente articolo in cui i lavori non vengano affidati con le modalità sopraindicate, le varianti in corso d'opera sono ammesse con le modalità di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'articolo 8-ter del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216; in tali casi il limite indicato nell'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo è aumentato al 15 per cento. Le varianti che non comportano modifiche sostanziali sono approvate dall'ingegnere capo dei lavori; tutte le altre varianti sono sottoposte ad un nuovo esame da parte dello stesso organo che si è espresso sul progetto originario. »;

al comma 7, dopo le parole: « L'amministrazione aggiudicatrice » *sono inserite le seguenti:* « , per gli interventi previsti dal presente decreto, »;

al comma 12, ultimo periodo, la parola: « attuazione » *è sostituita dalla seguente:* « attestazione » *e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* « Tali obblighi valgono anche per le imprese subappaltatrici. Le regioni, nel disciplinare i meccanismi di erogazione dei contributi ai privati, stabiliscono una ritenuta di garanzia, che sarà applicata dalle regioni medesime e sarà liquidata a lavori ultimati, previa presentazione di certificati liberatori rilasciati dagli organi o soggetti competenti alla verifica della regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi sopra indicati. »;

al comma 13, nell'alea, le parole: « specifiche normative » *sono sostituite dalla seguente:* « direttive », *alla lettera b), la parola:* « corrispondenza » *è sostituita dalla seguente:* « conformità » *e alla medesima lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « con comprovata esperienza nei lavori da verificare »;

al comma 14, dopo le parole: «enti pubblici di ricerca» *sono inserite le seguenti:* «, di cooperative di produzione e lavoro»;

dopo il comma 14, sono inseriti i seguenti:

«14-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 6, comma 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, gli enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 12 possono utilizzare le graduatorie concorsuali ancora efficaci per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente alla data del 26 settembre 1997. La presente disposizione ha effetto fino alla data del 31 dicembre 1998.

14-ter. Le amministrazioni degli enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 12 possono inoltre corrispondere ai dirigenti, cui siano formalmente affidati specifici compiti per attività connesse all'emergenza sismica ed al processo di ricostruzione, un compenso forfettario rapportato alla retribuzione dello stipendio base, con onere a carico dei propri bilanci.»;

al comma 15, dopo le parole: «crisi sismica,» *sono inserite le seguenti:* «e per predisporre il piano di interventi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e),» *e dopo le parole:* «assumere geologi» *sono inserite le seguenti:* «e tecnici nei settori idraulico e forestale».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: «di ricostruzione» *sono soppresse;*

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dopo la parola: "trascorso" è aggiunta la seguente: "almeno"»;

al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I fondi che affluiscono alle contabilità speciali di cui al presente decreto e a quelle di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 maggio 1997, n. 135, sono mantenuti a disposizione dei funzionari delegati fino alla realizzazione degli interventi cui i fondi medesimi si riferiscono.»;

al comma 7, dopo la parola: «individuati» *sono inserite le seguenti:* «anche limitatamente ad alcune frazioni» *e dopo le parole:* «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997» *sono aggiunte le seguenti:* «e ai sensi dell'articolo 10 dell'ordinanza 20 novembre 1997, n. 2717»;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. A decorrere dall'anno 1999 i fabbisogni di spesa per ulteriori interventi a carico o con il contributo dello Stato, connessi con l'attuazione del programma di cui all'articolo 2, potranno essere finanziati mediante appositi accantonamenti da inserire nella legge finanziaria».

All'articolo 16, al comma 1, dopo le parole: «l'alta vigilanza» *sono inserite le seguenti:* «sugli atti, sui tempi, sui modi e».

All'articolo 17, al comma 1, primo periodo, la parola: «provvedono» *è sostituita dalle seguenti:* «possono provvedere», *dopo le parole:* «Forlì, Cesena, Parma,» *sono inserite le seguenti:* «Reggio Emilia, Modena,» *e le parole:* «gennaio, febbraio e ottobre 1996» *sono sostituite dalle seguenti:* «gennaio, febbraio, ottobre e dicembre 1996»; *il secondo periodo è sostituito dal seguente:* «Al fabbisogno, nel limite di lire 260,5 miliardi, lo Stato concorre nel limite di lire 135,5 miliardi per la regione Emilia Romagna e nel limite di lire 80 miliardi per la regione Calabria, con le disponibilità di cui all'articolo 21».

All'articolo 18:

al comma 1, dopo le parole: «alla spesa» *sono inserite le seguenti:* «per la demolizione,»;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , al fine del recupero dell'immobile stesso »;

al comma 6, dopo la parola: « immobili » sono inserite le seguenti: « di cui ai commi 1 e 5 ».

All'articolo 19:

al comma 1, nell'alea, la parola: « provvede » è sostituita dalle seguenti: « può provvedere » e alla lettera c), dopo le parole: « immobili privati » sono inserite le seguenti: « , anche destinati ad attività produttive »;

al comma 2, le parole: « lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere b) e c) »;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 e per le parti con queste compatibili la regione tiene conto delle decisioni assunte dal commissario delegato, sentito il nucleo tecnico-specialistico di cui all'articolo 2, comma 5, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2475 del 19 novembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1996. »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Al fabbisogno si provvede nel limite di lire 100 miliardi per le finalità di cui al comma 1, lettere a) e b), e di lire 40 miliardi per la finalità di cui al comma 1, lettera c), con le disponibilità di cui all'articolo 21 ».

All'articolo 21, al comma 1, dopo le parole: « Al relativo onere, a decorrere dall'anno 1998 e fino all'anno 2017, si provvede » sono inserite le seguenti: « per l'anno 1998 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF iscritta nello stato di previsione del Ministero del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e per gli anni dal 1999 al 2017 ».

All'articolo 22, al comma 2, le parole: « Gli enti locali » sono sostituite dalle seguenti: « I comuni e, in caso di opere connesse con la funzionalità di strade provinciali, le province ».

All'articolo 23:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « (Misure urgenti nei territori del bacino del fiume Po interessati dall'alluvione del novembre 1994 e dagli eventi idrogeologici dell'ottobre 1996, nonchè a favore del complesso di San Costanzo al Monte) »;

al comma 1, lettera b), primo periodo, le parole: « unità previsionale di base 4.2.1.3 » sono sostituite dalle seguenti: « unità previsionale di base 6.2.1.9 »;

dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. Per l'intervento a tutela delle condizioni statiche del complesso monumentale di San Costanzo al Monte, sito nella provincia di Cuneo, è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni a favore dell'amministrazione provinciale di Cuneo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

6-ter. Il termine del 30 giugno 1998, di cui al comma 10-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576,

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, è prorogato al 31 dicembre 1999.

6-quater. Il termine del 31 dicembre 1997, di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, come modificato dall'articolo 7-ter del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, è prorogato al 31 dicembre 1998. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle finanze provvede ad adeguare alla presente disposizione i termini di cui al decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 4 luglio 1997.

6-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

6-sexies. Gli interventi di difesa e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Magistrato per il Po ricompresi nel piano stralcio PS 45 redatto ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, possono essere delegati agli enti locali e territoriali interessati. A tal fine il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, provvede al conferimento della delega per ogni singolo intervento, fissando le modalità per la gestione.

6-septies. All'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica all'unità pre-

visionale di base 3.2.1.8 'Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera', ai titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli che intendono rilocalizzare la propria attività, si applicano i commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente alle disposizioni relative alla possibilità di accedere ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, nonché il comma 5 del presente articolo".

6-octies. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e al fine di consentire alle imprese danneggiate che hanno presentato la domanda al Mediocredito centrale spa, ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 13 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1997, di ottenere la concessione dei contributi fino al 30 per cento del valore dei danni subiti dai beni immobili e mobili, il Mediocredito centrale spa è autorizzato ad utilizzare, nel limite di lire 3.500 milioni, le somme residue assegnategli per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.

6-novies. Per il completamento degli interventi urgenti di prevenzione del rischio idraulico e per la protezione di nuclei abitati ricadenti all'interno delle aree golenali del fiume Po, con particolare riguardo a quelle ubicate nei comuni di Mezzani Bocca d'Enza, sito nella provincia di Parma, e Sommo con Porto, frazione di San Daniele Po, sito nella provincia di

Cremona, il Magistrato per il Po è autorizzato ad utilizzare i ribassi d'asta derivanti dall'affidamento delle opere di propria competenza ».

Dopo l'articolo 23, sono inseriti i seguenti:

« ART. 23-bis. — (Semplificazione delle procedure per il completamento della ricostruzione nelle zone della Sicilia occidentale interessate dagli eventi sismici del 1968). — 1. Il comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dai seguenti:

“11. Alle funzioni statali attinenti all'istruttoria, alla definizione e alla liquidazione delle pratiche relative ai contributi concessi per la ricostruzione privata nelle predette zone della valle del Belice, sulla base di norme entrate in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1987, n. 120, di conversione del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, provvedono i comuni interessati, con le modalità di cui all'articolo 13-bis del predetto decreto-legge n. 8 del 1987.

11-bis. Sono altresì trasferite ai comuni interessati le funzioni relative alle operazioni e alle procedure necessarie di frazionamento ed accatastamento con presentazione all'ufficio tecnico erariale delle domande di voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai privati nonché degli edifici pubblici nelle zone della Valle del Belice”.

2. Gli oneri relativi alle funzioni statali trasferite ai sensi del comma 1 faranno carico ai comuni interessati sulle somme già autorizzate per la ricostruzione dell'edilizia abitativa danneggiata dal sisma del 1968.

ART. 23-ter. — (Semplificazione delle procedure per il completamento della ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania, interessate dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982). — 1. Le regioni Basilicata e Campania possono emanare norme di

semplificazione delle procedure relative al completamento del processo di ricostruzione delle abitazioni private nelle zone delle due regioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, in modo organicamente raccordato con le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e nella legge 23 gennaio 1992, n. 32, tenendo conto dei seguenti criteri ed obiettivi:

a) attribuire interamente ai comuni la gestione delle attività di ricostruzione;

b) favorire la piena utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate ai comuni, dando priorità alla ricostruzione delle abitazioni danneggiate dal sisma di nuclei familiari effettivamente abitanti in strutture abitative mobili.

2. Le regioni e gli enti locali possono integrare con propri fondi le risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato per il completamento della ricostruzione.

3. I comuni, ai fini dell'accelerazione degli interventi strettamente connessi al completamento della ricostruzione, possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 14, commi 1, 3, 8 e 12, del presente decreto, in quanto applicabili.

ART. 23-quater. — (Semplificazione delle procedure per la ricostruzione delle zone della Sicilia interessate dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990). — 1. Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione delle zone interessate dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettere a) e b), sono aggiunti i seguenti periodi: “Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, può essere autorizzato, rispet-

tivamente nei limiti del contributo spettante, l'acquisto di immobili esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la destinazione dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica vigente. Conseguentemente l'area di risulta della costruzione preesistente è acquisita a titolo gratuito, previa demolizione a cura del comune, al patrimonio comunale.”;

b) al comma 2, lettera *i-ter*), dopo la parola “immobili” sono aggiunte le seguenti: “, da parte dei comuni”.

2. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Tale comitato tecnico, nominato dal Presidente della Regione siciliana sentito il Dipartimento della protezione civile, predispone altresì il piano degli interventi da realizzare con le disponibilità residue accertate ai sensi del comma 1, lettera *a*), del presente articolo, e provvede alla revisione del programma di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, precedentemente approvato. La Regione siciliana approva il programma e individua per ciascun intervento il soggetto attuatore”.

3. Per tutti gli interventi infrastrutturali, sugli edifici privati, pubblici, di culto e di interesse storico, artistico e monumentale di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, e per quelli derivanti dall'articolo 3 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, la Regione siciliana, gli enti locali e le amministrazioni pubbliche interessate possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 14, commi 1, 3, 8, 12 e 14, del presente decreto e di cui all'articolo 76, comma 1, della legge della Regione siciliana 1° settembre 1993, n. 25, senza ulteriori oneri a carico dello Stato.

ART. 23-*quinquies*. — (*Misure contro gli incendi boschivi*). — 1. Per prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo

e di danno a persone e cose, connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale e in particolare con gli effetti del sisma nelle aree delle Marche e dell'Umbria, è autorizzata l'acquisizione da parte del Corpo forestale dello Stato di velivoli ad ala rotante all'importo complessivo di spesa derivante dai limiti di impegno quindicennali di lire 15.000 milioni nel 1998, di lire 15.000 milioni nel 1999 e di lire 5.000 milioni nel 2000.

2. Il Ministero per le politiche agricole provvede a rimborsare direttamente agli istituti bancari gli oneri per capitale ed interessi derivanti da mutui e da altre operazioni finanziarie relative all'acquisto di cui al comma 1.

3. Per le esigenze connesse all'attuazione del programma di cui al comma 1 e per quelle di accasermamento, ammodernamento, realizzazione di nuove basi e di formazione del Corpo forestale dello Stato, è altresì autorizzata la spesa di lire 4.400 milioni nel 1999 e lire 2.700 milioni nel 2000.

4. Le somme derivanti dalla dismissione dei due aeromobili antincendi *Canadair* CL 215 in dotazione al Corpo forestale dello Stato sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere reiscritte nello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole per incrementare le azioni di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 15.000 milioni nel 1998, 34.400 milioni nel 1999 e 37.700 milioni nel 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998 e successive proiezioni, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 23-*sexies*. — (*Altre misure di protezione civile*). — 1. Le economie realizzate dalle regioni e dagli enti locali sulle somme derivanti dai mutui contratti per interventi di protezione civile possono essere utilizzate dagli enti medesimi, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, per interventi conseguenti allo stesso evento o ad altri eventi calamitosi.

2. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a rendicontare le somme effettivamente spese anche attraverso proprie anticipazioni. Decorso inutilmente tale termine, il Dipartimento della protezione civile provvede a revocare la parte di finanziamento non ancora trasferita o impegnata e ad utilizzarla per nuovi interventi urgenti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228.

3. Le somme non utilizzate al 31 dicembre 1997 sui capitoli di cui al centro di responsabilità 6 "Dipartimento protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e sui capitoli di cui al centro di responsabilità 4 "Difesa del suolo" dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici sono conservate in bilancio per essere utilizzate negli esercizi successivi.

4. Nel caso in cui si verificano eventi calamitosi che colpiscono i beni privati e qualora i danni subiti siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino dei danni ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. In tal caso, il contributo così determinato è integrato con un'ulteriore somma pari ai

premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento.

ART. 23-*septies*. — (*Personale dell'Istituto nazionale di geofisica*). — 1. Allo scopo di assicurare la sorveglianza permanente delle aree a rischio del territorio nazionale e di fornire con immediatezza al Dipartimento della protezione civile i dati tecnici necessari per la gestione delle emergenze, l'organico dell'Istituto nazionale di geofisica è determinato in 220 unità. L'Istituto nazionale di geofisica può, nell'ambito delle disponibilità di organico, assumere personale, attingendo anche a quello attualmente in servizio con contratto a tempo determinato, secondo le procedure previste dall'articolo 39, comma 8, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 2,5 miliardi annue per gli anni 1998-2000 ed a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

CAPO I

ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA, INTERESSATE DALLA CRISI SISMICA INIZIATA IL 26 SETTEMBRE 1997

ARTICOLO 1.

(*Ambito di applicazione*).

1. Le disposizioni del presente capo sono volte a disciplinare gli interventi di

ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria, di seguito indicate con la parola « regioni », interessati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, di seguito indicata con le parole « crisi sismica », in prosecuzione di quelli già avviati con il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e con le seguenti ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile:

n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997;

n. 2669 del 1° ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997;

n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997;

n. 2706 del 31 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 1997;

n. 2717 del 20 novembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1997;

n. 2719 del 28 novembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 3 dicembre 1997;

n. 2725 del 15 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 19 dicembre 1997;

n. 2728 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 1997.

ARTICOLO 2.

(Compiti delle regioni e intese istituzionali di programma).

1. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo dei terri-

tori interessati dalla crisi sismica, il Governo e le Regioni utilizzano l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. A tal fine le regioni predispongono, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonchè il programma finanziario di ripartizione delle risorse assegnate di cui all'articolo 15. Nel programma vengono individuate le priorità degli interventi con particolare riferimento agli obiettivi di assicurare il rientro nelle abitazioni principali, privilegiando i nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili, la ripresa delle attività produttive, il recupero della funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale, la riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali, con particolare riferimento al Parco nazionale dei Monti Sibillini ed alle aree protette regionali.

3. Nell'ambito dei territori interessati dalla crisi sismica, le regioni, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5, provvedono, d'intesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) a definire, con criteri omogenei, linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati; le linee devono rendere compatibili gli interventi strutturali e di miglioramento sismico con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecologica ed il risparmio energetico, e stabilire i parametri necessari per la valutazione del costo degli interventi, incorporando, altresì, eventuali prescrizioni tecniche derivanti dagli studi di cui alla lettera d); tali linee sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati;

b) a individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i

quali le linee di cui alla lettera *a*) sono utilizzabili per interventi immediati di ricostruzione o di ripristino e a definire le relative procedure e modalità di attuazione, stabilendo anche i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi, comprese le opere di rifinitura;

c) a definire i criteri omogenei in base ai quali i comuni perimetrano, entro trenta giorni, i centri e nuclei di particolare interesse maggiormente colpiti, dove gli edifici distrutti o gravemente danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio e nei quali gli interventi sono attuati attraverso programmi di recupero ai sensi dell'articolo 3;

d) a realizzare, avvalendosi anche del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di geofisica, indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri interessati, allo scopo di valutare la possibilità che il rischio sismico sia aggravato da effetti locali di sito e, in caso di riscontro positivo, a formulare specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione;

e) a predisporre un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici, sulle infrastrutture di appartenenza e sugli edifici danneggiati di proprietà delle Regioni e degli enti locali, nonchè degli enti dagli stessi derivati o partecipati e destinati a pubblici servizi; in tali piani si potranno prevedere prescrizioni tecniche specifiche per edifici pubblici strategici e a particolare rischio che si siano mostrati particolarmente vulnerabili, abbiano importanza fondamentale in relazione al bacino di utenza e non siano surrogabili o spostabili in edifici più sicuri; i piani dovranno altresì prevedere la predisposizione di aree attrezzate per le esigenze di protezione civile nei comuni classificati sismici dalle regioni.

4. Tutti gli interventi di cui al comma 3 devono essere eseguiti sulla base di progetti

unitari che comprendono interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.

5. I comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e successive modificazioni, integrati, per ciascuna regione, da un secondo rappresentante del Servizio sismico nazionale e da tre esperti nominati dalle regioni medesime, svolgono, d'intesa tra loro, le funzioni di coordinamento e di valutazione tecnica per gli obiettivi di cui al comma 3, con particolare riferimento ai criteri tecnici da porre a base delle scelte e alla definizione dei parametri da adottare, nonchè per i programmi comunali di recupero di cui all'articolo 3.

6. Ai fini della determinazione del costo degli interventi ammessi al contributo pubblico di cui agli articoli 3, 4 e 5, i relativi parametri tecnici ed economici sono adottati dalle regioni, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici.

7. I presidenti delle regioni, nominati commissari delegati ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, completano gli interventi urgenti di loro competenza avvalendosi delle risorse e delle procedure di cui alle ordinanze indicate all'articolo 1 e, comunque, nel termine della durata dello stato di emergenza.

ARTICOLO 3.

(Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali).

1. Entro centoventi giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *c*), i comuni, sentite le amministrazioni pubbliche interessate, predispongono programmi di recupero, e relativi piani finanziari, che prevedono in maniera integrata:

a) la ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, compresi quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, di-

strutti o danneggiati dalla crisi sismica, e degli immobili utilizzati dalle attività produttive di cui all'articolo 5;

b) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le regioni si sostituiscono al comune inadempiente.

3. Nei programmi sono indicati i danni subiti dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui all'articolo 2, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso delle opere e i soggetti realizzatori degli interventi.

4. Le regioni assicurano l'assistenza tecnica ai comuni e alle province, avvalendosi anche dei provveditorati alle opere pubbliche, valutano e approvano i programmi di recupero di cui al comma 1, individuando le priorità nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, stabiliscono tempi, procedure e criteri per l'attuazione del programma e determinano i casi in cui il programma stesso, prevedendo il ricorso a strumenti urbanistici attuativi, anche in variante a quelli generali, possa essere approvato mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro quarantacinque giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. Per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 4, commi 1 e 3, il consorzio si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito.

6. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5, i comuni si sostituiscono ai proprietari per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo.

7. Il termine di cui all'articolo 7 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 è prorogato fino alla fine dello stato di emergenza e i benefici sono concessi, per il periodo necessario, anche ai nuclei familiari residenti in abitazioni principali, nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo richieda di liberare temporaneamente l'immobile.

ARTICOLO 4.

(Interventi a favore dei privati per beni immobili e mobili).

1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi secondo i criteri e nei limiti dei parametri di cui all'articolo 2, è concesso:

a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione, da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento e nel limite delle superfici preesistenti;

b) per gli immobili gravemente danneggiati, un contributo pari al costo degli interventi sulle strutture e per il ripristino degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell'intero edificio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione per soglie di danneggiamento e vulnerabilità superiori a quelle riportate nell'allegato A del presente decreto, salvo il caso in cui gli edifici siano ricompresi nei programmi integrati di cui all'articolo 3.

3. Per gli altri immobili privati che hanno subito danni significativi alle strutture portanti principali, nei limiti che sa-

ranno stabiliti dalle regioni, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero dei lavori pubblici, è concesso un contributo a fondo perduto pari ai costi per la riparazione delle strutture, ivi compreso il miglioramento sismico e comunque fino ad un massimo di lire 60 milioni per ciascuna unità immobiliare. Il limite del contributo è innalzato a lire 120 milioni per gli immobili privati destinati ad ospitare comunità o attività turistico-ricettive, comprese quelle che offrono servizi di agriturismo.

4. I contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono concessi solo ai soggetti proprietari, alla data del 26 settembre 1997, di immobili distrutti o danneggiati dalla crisi sismica. Il proprietario che, avendo beneficiato di tali contributi, aliena il suo diritto sull'immobile ricostruito o riparato, a favore di privati, prima di cinque anni dalla data di concessione del contributo, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Ai proprietari delle unità immobiliari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e destinate ad abitazione principale alla data del 26 settembre 1997, è concesso un contributo pari all'80 per cento del costo delle rifiniture e degli impianti interni, calcolato sulla base dei parametri di cui all'articolo 2, comma 3, qualora il reddito complessivo del nucleo familiare del proprietario, risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1996, calcolati ai sensi delle leggi regionali emanate in attuazione della delibera CIPE del 13 marzo 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 1995, non superi l'importo di lire 21 milioni. Tale contributo è fissato al 60 per cento del costo suddetto per redditi superiori a 21 milioni e fino a 30 milioni e al 40 per cento per i redditi superiori a 30 milioni e fino a 50 milioni. Qualora il reddito derivi esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione e sia inferiore all'importo di due pensioni minime Inps, il contributo è elevato al 90 per cento del costo delle rifiniture interne e degli impianti.

6. Ai soggetti residenti che hanno subito, in conseguenza della crisi sismica, la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, in loro proprietà alla data del 26 settembre 1997, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore del danno subito, accertato con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.

7. I contributi di cui al presente articolo, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2, sono concessi dai comuni sulla base di modalità e procedure definite, d'intesa, dalle regioni.

ARTICOLO 5.

(Interventi a favore delle attività produttive).

1. Al fine della ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agro-industriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, aventi sede o unità produttive nei territori dei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subiti e fino ad un massimo di lire 300 milioni, applicandosi una franchigia di lire 5 milioni, ridotta a lire 3 milioni per i piccoli imprenditori, così come definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 1997.

2. Per la ricostruzione e il ripristino degli immobili utilizzati per le attività produttive di cui al comma 1, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, si applica quanto disposto dagli articoli 2, 3 e 4.

3. Sono altresì concessi, in favore delle attività di cui al comma 1, finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 45 per cento del danno subito da beni mobili e scorte, nonchè del costo per le rifiniture interne degli immobili ricostruiti o ripri-

stinati, stabilito in base ai parametri di cui all'articolo 2, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento.

4. I danni sono attestati con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, e, per i danni fino a 5 milioni, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

5. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con le provvidenze allo stesso titolo già concesse dai commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 o concesse ai sensi dell'articolo 4.

6. Le regioni stabiliscono, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il piano finanziario degli interventi, nonchè procedure e modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto e dei finanziamenti in conto interessi.

ARTICOLO 6.

(Polizze assicurative).

1. Qualora i danni subiti a seguito della crisi sismica siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dal presente decreto ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. In tal caso il contributo così determinato è integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento. Tale somma non può comunque superare la metà del rimborso percepito dalle compagnie di assicurazione.

ARTICOLO 7.

(Edilizia residenziale pubblica).

1. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dalla crisi sismica.

2. Il programma di cui al comma 1 ricomprende piani di recupero urbano di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, interventi di riparazione, con miglioramento sismico, dell'edilizia residenziale pubblica danneggiata, nonchè un piano straordinario per ulteriori unità abitative preferibilmente attraverso l'acquisizione e il recupero, con miglioramento sismico, di edifici ricadenti nei centri storici o rurali danneggiati, da destinare alla locazione, anche ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. Il programma potrà prevedere, con priorità e urgenza, la costruzione di alloggi da utilizzare temporaneamente per i nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi mobili e per le esigenze di cui al comma 7 dell'articolo 3.

3. Per gli interventi di recupero nei centri storici si applicano, anche all'edilizia residenziale pubblica, le prescrizioni progettuali e i parametri di cui all'articolo 2, comma 2.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede, al netto delle risorse di cui all'articolo 3, comma primo, lettera *q*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, con i fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi agli anni 1996, 1997 e 1998 non ancora ripartiti dal CIPE, in misura non inferiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici propone al CIPE, sentite le regioni, la relativa ripartizione.

5. I fondi già attribuiti alle regioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, possono essere utilizzati, per le finalità del presente articolo, in deroga alle quote percentuali fissate dalle norme vigenti per le singole tipologie di intervento.

6. Il terzo comma dell'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall'articolo 4 della legge 29 luglio 1980, n. 385, è sostituito dal seguente: « La garanzia decorre dalla data di stipula, me-

dianete atto pubblico, del contratto di mutuo edilizio ipotecario. Gli istituti mutuanti trasmettono periodicamente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un elenco contenente l'indicazione degli elementi essenziali relativi ai mutui edilizi a tasso d'interesse ordinario o agevolato, fruente della garanzia statale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ».

7. Il sesto comma dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente: « I provvedimenti di concessione del contributo devono essere comunicati al Comitato per l'edilizia residenziale ».

ARTICOLO 8.

(Interventi sui beni culturali).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza n. 2669 del 1° ottobre 1997, con la collaborazione del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche, di tecnici delle regioni e degli enti locali e, ove occorra, dei Vigili del fuoco, completa il rilevamento analitico dei danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale.

2. Entro lo stesso termine il commissario delegato provvede a completare l'affidamento degli interventi di somma urgenza e delle progettazioni iniziali per il recupero del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica, nel limite degli stanziamenti già assegnati con le ordinanze di cui all'articolo 1 e con l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 27 ottobre 1997 n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434. Trascorso tale termine il commissario cessa dalle funzioni e trasferisce le residue disponibilità sulla contabilità speciale delle soprintendenze competenti. Il Ministero per i beni culturali e ambientali completa gli interventi urgenti disposti dal commissario, avvalendosi delle deroghe e procedure di cui alle medesime ordinanze.

3. Sulla base dei dati di cui al comma 1, le regioni, d'intesa con il Ministero per i beni culturali e ambientali, avvalendosi anche dei comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 6, comma 2, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, integrati dai rispettivi sub-commissari per le Marche e per l'Umbria, predispongono un piano di interventi di ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica. Predispongono, altresì, un piano finanziario nei limiti delle risorse destinate allo scopo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché degli stanziamenti di cui al comma 4 e dei contributi di privati e di enti pubblici. Nel piano sono individuati i soggetti pubblici o privati attuatori degli interventi e sono ricompresi gli interventi urgenti disposti dagli enti locali, i cui oneri eccedenti le disponibilità di cui al comma 2 sono a carico delle risorse di cui all'articolo 15, comma 1.

4. Per gli interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali, il soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria e il soprintendente per i beni ambientali e architettonici delle Marche sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno annuo, a decorrere dal 1999 fino al 2018, di lire 15 miliardi. I proventi dei mutui affluiscono direttamente alle contabilità speciali intestate agli stessi soprintendenti; tali modalità si applicano anche alle operazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 203. Al relativo onere per gli anni 1998-2000 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-

zione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

5. All'articolo 8, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: « Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266 ».

6. I soprintendenti delle Marche e dell'Umbria sono autorizzati ad aprire un conto corrente bancario presso istituti di credito ove far affluire contributi di enti e di privati destinati al restauro dei beni culturali danneggiati dal sisma. L'istituto bancario provvede, non oltre i cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle relative somme alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali ed essere poste a disposizione delle competenti soprintendenze.

7. Il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede a potenziare il personale delle soprintendenze e le stesse sono autorizzate, nel limite del 2 per cento degli stanziamenti di cui al comma 4, ad applicare le misure di potenziamento previste dall'articolo 14, comma 14.

ARTICOLO 9.

(Interventi urgenti su immobili statali).

1. Il Ministro dei lavori pubblici predispone ed attua, dandone notizie alle regioni, un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili statali di propria competenza danneggiati dalla crisi sismica. Il piano ricomprende anche il completamento degli interventi già disposti per la costruzione di nuovi edifici da destinare all'accasermamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per tale finalità è destinato uno stanziamento non inferiore a lire 5 miliardi a valere sulla autorizzazione di spesa prevista dalla legge 5 dicembre 1988, n. 521, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Edilizia di servizio » 6.2.1.1. del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1998.

2. Il Ministero dei lavori pubblici predispone e attua, d'intesa con il Ministero dell'interno, un piano urgente per le esigenze di accasermamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse all'emergenza sismica, per la cui realizzazione e autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1998 da iscrivere all'unità previsionale di base « Edilizia di servizio » 6.2.1.1. dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 1998 di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta a finanziare il Fondo della protezione civile.

3. Il Ministero per le politiche agricole predispone ed attua, nel limite di spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1998, un piano di interventi urgenti per la ricostruzione, connessa alla crisi sismica, delle sedi dei comandi stazione del Corpo forestale dello Stato. Al relativo onere, per l'anno 1998, si provvede, quanto a lire 2 miliardi, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto all'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, e, quanto a lire 2 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta a finanziare il Fondo della protezione civile.

ARTICOLO 10.

(Misure per i territori interessati dal sisma del maggio 1997).

1. Ai comuni di Massa Martana, Todi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo e Ac-

quasparta, interessati dal sisma del 12 maggio 1997, si applicano le disposizioni del presente decreto, nonchè quelle di cui all'articolo 7 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, così come successivamente modificata ed integrata. Agli stessi comuni si applicano, altresì, i benefici previsti dall'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. I benefici già concessi con le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2589 del 26 maggio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 1997, e n. 2715 del 20 novembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1997, nonchè con il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, costituiscono anticipo sulle provvidenze di cui al presente decreto.

3. Il presidente della regione Umbria, nominato commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997, completa gli interventi urgenti di propria competenza, avvalendosi delle risorse e delle procedure stabilite nelle ordinanze di cui al comma 2, e comunque nel termine della durata dello stato di emergenza.

ARTICOLO 11.

(Contributi connessi a precedenti eventi sismici).

1. Nel caso di aventi diritto ai benefici di cui al presente decreto, già danneggiati da precedenti eventi sismici, nel computo dei contributi da concedere sono ricomprese le somme già concesse e non spese, in tutto o in parte, dai beneficiari.

ARTICOLO 12.

(Misure a favore dei comuni).

1. Ai comuni interessati dalla crisi sismica è concessa dal Ministero dell'interno

un'anticipazione dei trasferimenti erariali per compensare gli effetti finanziari delle proroghe dei versamenti per gli anni 1997 e 1998, disposte dalle ordinanze di cui all'articolo 1, relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti solidi urbani e alla imposta sulla pubblicità. L'anticipazione è calcolata sulla base delle minori entrate rispetto al 1996, certificate dai comuni interessati. Al recupero dell'anticipazione provvede il Ministero dell'interno in sede di assegnazione delle rate dei contributi ordinari spettanti dopo la scadenza delle proroghe.

2. Ai comuni di cui al comma 1 sono assegnati, per gli anni 1997 e 1998, contributi pari ai minori accertamenti, rispetto al 1996, per i tributi di cui allo stesso comma, strettamente connessi all'evento sismico. I contributi sono assegnati sulla base di analitiche certificazioni verificate dal Ministero dell'interno.

3. Per il biennio 1997-1998, ai comuni di cui al comma 1, per i quali le abitazioni inagibili, totalmente o parzialmente, a seguito della crisi sismica rappresentano oltre il 15 per cento del totale delle abitazioni, sono concessi contributi per l'adeguamento alla media delle risorse relative alla fascia demografica di appartenenza. Le risorse sono costituite dai contributi ordinari e consolidati assegnati ai comuni e dall'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille a suo tempo detratta. Agli stessi comuni è concesso, per il biennio 1997-1998, un ulteriore contributo pari al 10 per cento delle risorse in godimento nell'anno 1997 dopo l'adeguamento alla media delle risorse della fascia demografica di appartenenza.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in lire 33 miliardi, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 1998, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta a finanziare il Fondo della protezione civile.

5. Per i comuni di cui al comma 1 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1998 è prorogato al 30 aprile 1998. È altresì differito a tale data il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1998. Per gli stessi comuni è altresì prorogato al 30 aprile 1998 il termine di cui all'articolo 17, comma 8, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni, per le variazioni del bilancio dell'anno 1997.

ARTICOLO 13.

(Altre misure).

1. Nei confronti dei percettori di redditi di pensione, residenti nelle regioni, le cui abitazioni in conseguenza della crisi sismica sono state oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, il pagamento delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 140, maturate, fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, è effettuato in unica soluzione, con le medesime procedure e modalità di cui alla predetta disposizione.

2. Gli interventi di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono estesi alle aree terremotate delle Marche e dell'Umbria, ricomprese negli obiettivi 2 e 5b, di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni. Alle stesse aree sono estese le misure di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Gli oneri derivanti dal presente comma fanno carico sulle quote riservate dal CIPE in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali

somme, iscritte all'unità previsionale « Devoluzione di proventi » dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate in conto entrata del Tesoro per essere riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Per assicurare lo svolgimento degli interventi urgenti disposti dal Dipartimento della protezione civile in occasione della crisi sismica tuttora in atto, relativi in particolare alla mobilitazione della rete sismica mobile dell'Istituto nazionale di geofisica, al rilevamento dei danni al patrimonio edilizio pubblico e privato ed ai beni culturali delle regioni, alle indagini geologiche, geofisiche e geochimiche sui territori maggiormente colpiti, nonché per il potenziamento urgente, ai fini di protezione civile, della sorveglianza sismica e della rete informatica per l'emergenza, sono concessi contributi straordinari, per l'anno 1998, di lire 2 miliardi a favore del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, di lire 12 miliardi a favore dell'Istituto nazionale di geofisica e di lire 1,5 miliardi a favore del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche. Al relativo onere per l'anno 1998, pari complessivamente a lire 15,5 miliardi, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 1998, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta a finanziare il Fondo della protezione civile.

4. Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, operanti nei territori interessati dalla crisi sismica, che a causa della stessa hanno subito danni economici in relazione all'incremento dei costi di esercizio ed alla flessione dei ricavi da traffico, possono ottenere dal Ministero dei trasporti e della navigazione contributi straordinari nel limite complessivo di lire 2 miliardi per l'anno 1998. I criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Al relativo onere si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

5. All'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1 prima delle parole: « i soggetti interessati, » sono inserite le seguenti: « Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis » e dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. I soggetti di cui al comma 1 potranno essere impiegati nel numero massimo consentito dalla ricettività residua delle infrastrutture militari esistenti nelle due regioni, tenuto conto delle esigenze di accasermamento degli enti e reparti, nonché delle possibilità offerte dai comuni per assicurare vitto e alloggio ai destinatari che eccedono le capacità ricettive delle infrastrutture militari stesse ».

6. I benefici di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono da intendersi estesi anche per i territori delle province di Arezzo e Rieti interessati dalla crisi sismica del settembre-ottobre 1997.

ARTICOLO 14.

(Norme di accelerazione e controllo degli interventi).

1. Per tutte le attività previste dagli articoli precedenti per le quali sono richiesti pareri, intese, concessioni, concerti, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi, comunque denominati, l'amministrazione competente indice una conferenza di servizi entro sette giorni dalla disponibilità degli atti da esaminare, che deve comun-

que concludersi nei successivi trenta giorni. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. L'amministrazione procedente può comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, si applica quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. La redazione dei progetti e le attività di consulenza relative agli interventi previsti dal presente decreto, di competenza dei soggetti pubblici, possono essere affidati direttamente a liberi professionisti singoli, associati o raggruppati temporaneamente, ovvero a società di progettazione o a società di ingegneria di loro fiducia, aventi documentata esperienza professionale nel settore, in relazione alle caratteristiche tecniche dell'incarico da espletare, qualora l'importo stimato dell'incarico non ecceda 200 mila ECU, IVA esclusa.

3. Al fine di accelerare l'iter progettuale degli interventi, la progettazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, è articolata nei progetti di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo ovvero, qualora la tipologia e la dimensione dei lavori lo consenta, nel progetto di cui al comma 5 del suddetto articolo.

4. Per tutti gli interventi di ricostruzione, ripristino o restauro di opere pubbliche distrutte o danneggiate si può pro-

cedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, fino all'importo di 5 milioni di ECU, IVA esclusa.

5. Per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, si può procedere con il sistema di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, per tutte le tipologie di opere previste nei piani di ricostruzione.

6. Per i lavori di cui ai commi 4 e 5 i corrispettivi sono previsti a corpo, a corpo e a misura ed a misura. Le regioni determinano in via preventiva i criteri tecnico-economici per la scelta dei soggetti da invitare fra quelli richiedenti, sentiti i provveditorati alle opere pubbliche che si pronunciano entro quindici giorni.

7. L'amministrazione aggiudicatrice può prevedere nel bando di gara la facoltà, in caso di morte o di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione di un contratto d'appalto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il soggetto secondo classificato, al fine di stipulare un nuovo contratto per completare i lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede d'offerta.

8. Per l'espletamento delle procedure relative alle gare d'appalto degli interventi di cui al presente decreto tutti i termini previsti dalla legislazione vigente vengono sempre ridotti della metà.

9. Gli interventi di ricostruzione o ripristino con miglioramento sismico eseguiti dai privati singoli o riuniti in consorzio ai sensi dell'articolo 3, comma 5, non sono assoggettati agli obblighi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni.

10. Per la ricostruzione degli edifici distrutti le regioni, in sede di approvazione dei programmi di recupero di cui al presente decreto, possono disporre, acquisito il parere obbligatorio dei comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5, deroghe alle limitazioni di cui ai paragrafi C2 e C3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 16 gennaio 1996, pubbli-

cato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1996.

11. Per l'acceleramento di ulteriori procedure connesse all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, in vigore dello stato d'emergenza, possono essere emesse ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, sentite le amministrazioni competenti.

12. Le regioni, d'intesa con gli ispettorati provinciali e regionali del lavoro e l'INPS, esercitano attività di controllo per assicurare il rispetto delle norme sul trattamento dei lavoratori e sulla sicurezza dei cantieri. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può provvedere a potenziare le dotazioni organiche degli Ispettorati del lavoro, nonchè degli ispettori INPS. È fatto obbligo alle amministrazioni comunali e ai soggetti privati, anche consorziati, di cui all'articolo 3, nell'affidare i lavori per gli interventi di ricostruzione e di ripristino, di richiedere alle imprese affidatarie copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi relativi ai lavoratori impiegati nelle attività di ricostruzione. È altresì richiesta l'attuazione dei versamenti effettuati alla Cassa edile per i lavoratori impiegati.

13. Per gli interventi relativi agli immobili privati, oggetto di contributo pubblico, le regioni provvedono ad emettere specifiche normative per l'approvazione dei progetti e le verifiche in corso d'opera dei lavori eseguiti, che dovranno consentire anche:

a) la verifica della corrispondenza tecnica ed economica dei progetti alle prescrizioni e ai parametri di cui all'articolo 2;

b) la verifica della corrispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori eseguiti alle previsioni dei progetti approvati, da eseguire avvalendosi di ingegneri civili e architetti iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni.

14. Per le attività previste dal presente decreto le regioni e gli enti locali provvedono, per un periodo massimo di tre anni,

al potenziamento dei propri uffici attraverso assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, a corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite di 50 ore pro-capite mensili, nonchè ad avvalersi di liberi professionisti o, mediante convenzioni, di università e di enti pubblici di ricerca. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa nel limite del 2 per cento dei fondi assegnati alle regioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, che provvedono a ripartirli secondo un piano di fabbisogno all'uopo predisposto.

15. Per accelerare la realizzazione dei programmi di rilevamento geologico necessari, anche al fine della ricostruzione nelle aree interessate dalla crisi sismica, le regioni sono autorizzate ad assumere geologi a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali con oneri a carico dei progetti medesimi.

16. Per le attività di competenza del Dipartimento della protezione civile connesse all'attuazione del presente decreto, il numero di esperti tecnico-amministrativi di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, è incrementato di ulteriori 10 unità. Al relativo onere, valutato complessivamente in lire 1.700 milioni annui, si provvede, a decorrere dal 1998, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo di protezione civile.

ARTICOLO 15.

(Norma di copertura).

1. Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione di cui al presente decreto, le

regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali od esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi ventennali, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dal 1999 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 2000 fino al 2019.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a lire 100 miliardi annui per gli anni 1999-2018 e a lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo della protezione civile. In sede di prima attuazione le regioni sono autorizzate a stipulare mutui ventennali nel limite del predetto contributo pluriennale, rispettivamente, di lire 28 miliardi annui per le Marche e di lire 52 miliardi annui per l'Umbria. Sulla base dell'accertamento definitivo dei danni, da completarsi dalle regioni con criteri omogenei e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alla ripartizione definitiva delle rimanenti disponibilità di cui al comma 1.

3. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono anche:

a) le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi dell'Unione europea di cui alla delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 20 novembre 1997, nel rispetto dei vincoli posti dalla disciplina comunitaria, e delle correlative risorse provenienti dal cofinan-

ziamento nazionale, ivi incluse quelle stanziare con i provvedimenti d'emergenza di cui all'articolo 1;

b) le disponibilità finanziarie non utilizzate e non connesse ad interventi di emergenza relativi alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434;

c) l'importo di lire 200 miliardi da assegnarsi con delibera CIPE in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai presidenti delle regioni.

4. All'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto in fine, il seguente periodo: « La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 ». All'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, le parole: « d'ufficio » sono sostituite dalle seguenti: « previa autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ».

5. Le risorse del presente articolo, nonché le eventuali ulteriori disponibilità individuate in sede di intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2, comma 1, sono utilizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così come modificata dal comma 4, mediante apertura di apposite contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni, che operano quali funzionari delegati preposti all'attuazione dei programmi della predetta intesa istituzionale di programma.

6. Le disponibilità complessivamente confluite nei fondi comuni-contabilità speciali sono utilizzate dai presidenti-funzionari delegati mediante trasferimento delle risorse necessarie ai soggetti attuatori.

7. La Cassa depositi e prestiti sui mutui concessi entro il 31 dicembre 1997, i cui oneri di ammortamento sono a carico dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza 13 ottobre 1997, n. 2694, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 15 ottobre 1997, è autorizzata a ridurre le quote interessi dovute sulle rate di ammortamento. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica saranno stabilite percentuali differenziate di riduzione per le rate dovute nel periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 2002 e per quelle con scadenza successiva. La percentuale di riduzione prevista per il quinquennio 1998-2002 non potrà comunque essere inferiore al 30 per cento delle quote interessi dovute sulle rate con scadenza nel medesimo periodo.

8. A decorrere dall'anno 1999 ulteriori fabbisogni di spesa connessi con l'attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma 1, a carico dello Stato o con il contributo dello Stato, saranno finanziati mediante appositi accantonamenti da inserire nella legge finanziaria.

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

ARTICOLO 16.

(Vigilanza).

1. Il Comitato dell'intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2, comma 1, esercita l'alta vigilanza sull'attuazione degli interventi di cui al presente capo e trasmette ogni sei mesi una relazione sul relativo stato di attuazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai presidenti delle regioni, per la successiva trasmissione rispettivamente al Parlamento e ai Consigli regionali.

CAPO II

ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI
PROTEZIONE CIVILE

ARTICOLO 17.

(Interventi infrastrutturali di emergenza nella regione Emilia-Romagna e nella provincia di Crotona).

1. Le regioni Emilia-Romagna e Calabria provvedono alla realizzazione e al completamento degli interventi di emergenza già avviati nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Parma, Ravenna, Rimini e Crotona, interessate da eventi alluvionali e da dissesti idrogeologici nei mesi di gennaio, febbraio e ottobre 1996, volti al ripristino delle infrastrutture e delle opere pubbliche regionali e locali, nonchè al riassetto idrogeologico complessivo, compresa la messa in sicurezza dei connessi punti critici delle coste e delle reti idrauliche nelle province indicate, d'intesa con le competenti Autorità di bacino. Al fabbisogno, stimato complessivamente in lire 260,5 miliardi, lo Stato concorre, quanto a lire 135,5 miliardi per la regione Emilia-Romagna ed a lire 80 miliardi per la regione Calabria, con le disponibilità di cui all'articolo 21.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono sottoposti all'approvazione dei comitati di cui alle ordinanze n. 2469 del 26 ottobre 1996 e n. 2476 del 19 novembre 1996, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rispettivamente, n. 256 del 31 ottobre 1996 e n. 281 del 30 novembre 1996.

ARTICOLO 18.

(Interventi a favore dei soggetti privati della regione Emilia-Romagna danneggiati dalle calamità idrogeologiche del 1996).

1. Ai soggetti residenti nella regione Emilia-Romagna che, alla data degli eventi

calamitosi di cui all'articolo 17, comma 1, risultavano proprietari di immobili ad uso di abitazione principale andati distrutti o per i quali non vi siano possibilità di ripristino per effetto degli eventi medesimi, è assegnato un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune di un alloggio di civile abitazione, con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta, fino al limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla regione ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

2. Ai soggetti proprietari di beni immobili gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al comma 1 è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento dei danni subiti, con priorità per le abitazioni principali.

3. Alle imprese industriali, agro-industriali, commerciali, di servizi e artigianali, aventi sede o unità produttive nei territori di cui all'articolo 17, comma 1, che hanno subito, in conseguenza degli eventi di cui al comma 1, gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 300 milioni per ciascuna impresa.

4. Alle imprese di cui al comma 3 sono concessi finanziamenti in conto interesse fino ad un ulteriore 45 per cento del valore dei danni subiti, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento.

5. Alle imprese di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli ubicate nel territorio del comune di Corniglio, che hanno trasferito o debbono trasferire la propria attività a seguito dell'evento franoso, è assegnato un con-

tributo per il parziale indennizzo dei danni subiti, finalizzato alla acquisizione di aree idonee, al ripristino e ricostruzione delle attrezzature, delle strutture e degli impianti produttivi, comprese le abitazioni funzionali all'impresa, se preesistenti, nel limite della pari capacità produttiva, nonchè alla demolizione della struttura dismessa. I contributi sono assegnati a condizione che l'attività sia mantenuta nel comune di Corniglio. Rimangono a carico delle imprese gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'ampliamento della capacità produttiva e da interventi di innovazione tecnologica.

6. Ove gli immobili non vengano ricostruiti nel medesimo sito, i loro relitti sono demoliti e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune.

7. Ai contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 si applica la franchigia stabilita dall'articolo 5, comma 1, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 6.

8. In analogia a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, la regione Emilia-Romagna, ai fini dell'attivazione degli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, attua le procedure di delimitazione dei territori colpiti dalle piogge alluvionali del mese di ottobre 1996, con riferimento ad una percentuale di danno del 25 per cento. Il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, entro cui le regioni deliberano la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. I contributi sono concessi, per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, nel limite di lire 28 miliardi, per gli interventi di cui ai commi 3 e 4, nel limite di lire 17 miliardi, e per gli interventi di cui al comma 5, nel limite di lire 10,5 miliardi. Al fabbisogno complessivo di lire 55,5 miliardi si fa fronte con le disponibilità di cui all'articolo 21 e le eventuali risorse disponibili, effettuati gli interventi di cui al presente articolo, possono essere utilizzate per le finalità di cui all'articolo 17.

ARTICOLO 19.

(Interventi urgenti nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi sismici del 15 e 16 ottobre 1996).

1. Nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dall'evento sismico del 15 e 16 ottobre 1996, individuati dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2475 del 19 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 del 30 novembre 1996, la regione provvede:

a) al completamento degli interventi infrastrutturali di cui al piano redatto ai sensi della medesima ordinanza;

b) alla riparazione dei danni, con miglioramento sismico, degli edifici pubblici e di culto;

c) ad assegnare ai proprietari, alla data del 16 ottobre 1996, di immobili privati, gravemente danneggiati, contributi fino al 75 per cento del costo della riparazione, compreso il miglioramento sismico, con priorità per le abitazioni principali che risultino totalmente o parzialmente inagibili.

2. Le prescrizioni tecniche e i parametri relativi agli interventi di cui al comma 1, lettera b), sono stabiliti dalla regione, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici.

3. Al fabbisogno stimato in lire 100 miliardi per le finalità di cui al comma 1, lettere a) e b), e in lire 40 miliardi per la finalità di cui al comma 1, lettera c), si fa fronte con le disponibilità di cui all'articolo 21.

ARTICOLO 20.

(Modalità di attuazione degli interventi).

1. Per gli interventi infrastrutturali e sugli edifici pubblici e di culto, previsti dagli articoli 17 e 19, le regioni Calabria ed Emilia-Romagna provvedono ad indivi

duare i soggetti attuatori. Per gli stessi interventi le regioni e gli enti locali interessati possono impegnare risorse proprie e si avvalgono delle procedure di cui all'articolo 14, commi da 1 a 9, e 11.

2. Le provvidenze già concesse con le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, per i medesimi eventi calamitosi, costituiscono anticipazione sui benefici di cui agli articoli 18 e 19, comma 1, lettera c).

3. La regione Emilia-Romagna provvede all'accertamento definitivo dei danni e alla concessione dei contributi di cui agli articoli 18 e 19, comma 1, lettera c), nonchè a stabilire le relative modalità e disposizioni operative.

4. Nei territori delle regioni Calabria e Emilia-Romagna interessati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 17, comma 1, è vietato procedere alla ricostruzione di immobili distrutti o alla costruzione di nuovi insediamenti nelle aree a rischio idrogeologico che, sulla base delle direttive tecniche impartite con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 14 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 1997, dovranno essere individuate e perimetrate dalle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Se le regioni non provvedono entro tale termine, si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

ARTICOLO 21.

(Norma di copertura).

1. A fronte di un fabbisogno complessivo per gli interventi di cui agli articoli 17, 18 e 19, pari a lire 331 miliardi per la regione Emilia-Romagna e pari a lire 80 miliardi per la regione Calabria, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pluriennali,

rispettivamente, fino a 28 miliardi ed a lire 7 miliardi annui, a decorrere dal 1998 e fino al 2017, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui che le Regioni contraggono con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla normativa vigente, per la realizzazione degli interventi di cui ai predetti articoli. Al relativo onere, a decorrere dal 1998 e fino al 2017, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinate dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450.

ARTICOLO 22.

(Ulteriori interventi urgenti nei territori della Lombardia interessati dagli eventi idrogeologici del giugno 1997).

1. Per la realizzazione delle opere di cui al piano degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica, predisposto ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2622 del 4 luglio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, e relativo ai territori dei comuni della Lombardia colpiti da avversità atmosferiche nel mese di giugno 1997, la regione Lombardia è autorizzata a stipulare, anche con la Cassa depositi e prestiti, mutui ventennali nei limiti di impegno annui di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 1999 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2000. I finanziamenti sono ripartiti secondo gli importi e le priorità individuati nelle categorie di interventi previste dal piano.

2. Gli enti locali attuano gli interventi di cui al comma 1, avvalendosi delle procedure e deroghe previste dall'ordinanza n. 2622 del 4 luglio 1997.

3. Al relativo onere, per gli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente

utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando, quanto a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 5 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

ARTICOLO 23.

(Ulteriori interventi urgenti nei territori del bacino del fiume Po interessati dall'alluvione del novembre 1994 e dagli eventi idrogeologici dell'ottobre 1996).

1. Ai sensi dell'articolo 13 del testo unificato delle deliberazioni assunte dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato con deliberazione del 18 giugno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 1996, relativa ad interventi a favore delle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, le somme trasferite ai comuni, ai sensi dei capi III, IV e V del predetto testo unificato, eventualmente non erogate in quanto eccedenti le necessità definitivamente accertate, sono riversate a cura dei medesimi comuni, entro il termine del 1° marzo 1998, all'unità previsionale di base 6.2.2. « Prelevamento da conti di tesoreria, restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari » (capo X, capitolo 3449) dello stato di previsione dell'entrata, per la successiva riassegnazione con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

a) per il 15 per cento, a favore dell'unità previsionale di base 2.1.1.0. « Funzionamento » (capitolo 1291) dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1998, al fine di far fronte alle spese

concernenti il contenzioso relativo ai suddetti eventi alluvionali, a titolo di risarcimento o di indennizzo a favore delle parti in causa inte-ressate;

b) per il 45 per cento, a favore dell'unità previsionale di base 4.2.1.3. « Calamità naturali e danni bellici » (capitolo 9091) dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici-Direzione generale dell'edilizia statale e servizi speciali, per l'anno 1998, al fine di finanziare ulteriormente gli interventi per il deflusso delle acque di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438; il Ministro dei lavori pubblici provvede al riparto e al trasferimento dei fondi alle aziende ed enti competenti;

c) per il 40 per cento, all'integrazione dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. « Fondo per la protezione civile » dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1998, al fine di consentire l'adozione di ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la realizzazione d'interventi urgenti sulla strada provinciale n. 112 di Fondovalle Tanaro, interessata dagli eventi calamitosi idrogeologici dell'ottobre 1996.

2. Gli enti, le società partecipate e le imprese di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono autorizzati a modificare entro il 31 marzo 1998 i piani degli interventi di ripristino delle strutture danneggiate di cui al comma 1 del medesimo articolo 8, nei limiti delle risorse finanziarie loro assegnate, al fine di adeguare i piani medesimi alle prescrizioni tecniche adottate dall'Autorità di bacino del fiume Po ai sensi del piano stralcio PS 45. Le modifiche apportate ai piani sono comunicate alle amministrazioni statali vigilanti e alle regioni interessate.

3. All'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: « sugli importi accodati sono calcolati interessi pari al 3,5 per cento » sono sostituite dalle

seguenti: « i contributi sono corrisposti in base al piano di ammortamento originario, fermo restando che le quote di contributo proporzionali alle percentuali di rate pagate dalle imprese alle scadenze sono versate alle imprese stesse per il tramite delle banche finanziatrici, che possono compensare tali quote di contributo su richiesta delle imprese, con gli interessi da queste dovuti in base al contratto di finanziamento, mentre le restanti quote di contributo sono di diretta spettanza delle banche finanziatrici medesime, per far sì che gli importi da accodare siano pari alle quote non pagate delle rate agevolate. Sugli importi accodati, ferma la piena validità della garanzia dei fondi centrali di garanzia di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, sono calcolati a carico delle imprese interessi pari al 3,5 per cento nominale annuo posticipato. Sugli stessi importi è corrisposto alle imprese, per il tramite delle banche finanziatrici, che possono compensare tali importi come sopra previsto, un contributo agli interessi pari alla differenza tra la rata accodata calcolata al tasso fisso nominale annuo praticato dalle banche finanziatrici medesime e la stessa rata calcolata al predetto tasso del 3,5 per cento annuo. ».

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle rate alle quali, alla

data di entrata in vigore delle medesime, sia già stato applicato quanto previsto dal suddetto articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificate dal comma 3, sono applicabili anche ai titolari degli studi professionali di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265.

6. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, il termine di cui all'articolo 12, comma 5-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e successive modificazioni, viene prorogato al 31 dicembre 1998.

ARTICOLO 24.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO A

(Previsto dall'articolo 4, comma 2)

Soglie di danno e di vulnerabilità stabilite nelle direttive tecniche per gli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico delle costruzioni private danneggiate dalla crisi sismica, di cui ai provvedimenti dei commissari delegati per le Marche e per l'Umbria rispettivamente n. 121 e n. 61, entrambi del 18 novembre 1997.

1. EDIFICI IN MURATURA

Le soglie di danno e di vulnerabilità indicate di seguito devono intendersi come soglie minime per gli interventi di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 4 del decreto e come soglie massime per gli interventi di cui al comma 3 dello stesso articolo.

1.1 *Soglie massime di danno*

1) pareti fuori piombo per un'ampiezza superiore a 5 centimetri sull'altezza di un piano, o comunque che riguardano un'altezza superiore ai 2/3 della parete stessa;

2) crolli parziali delle strutture verticali portanti che interessino una superficie superiore al 5 per cento della superficie totale delle murature portanti;

3) lesioni diagonali passanti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30 per cento della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;

4) lesioni di schiacciamento che interessano almeno il 5 per cento delle murature portanti;

5) cedimenti delle fondazioni o fenomeni di dissesto idrogeologico.

1.2 *Soglia massima di vulnerabilità*

a) La resistenza convenzionale alle azioni orizzontali delle murature, valutata al piano terra dell'edificio, ed espressa attraverso il parametro *C* — calcolato come specificato nel paragrafo 4, pari al rapporto fra forze orizzontali e peso dell'edificio, è inferiore ai valori limite:

$C=0.14$ per i comuni classificati con $S=9$;

$C=0.08$ per i comuni attualmente non classificati.

b) La resistenza convenzionale ai piani superiori è inferiore a valori di *C* ottenuti moltiplicando il valore riportato al comma *a*) per i coefficienti di maggiorazione definiti nella tabella 3 del paragrafo 4.

2. EDIFICI IN CEMENTO ARMATO E IN ACCIAIO

Gli edifici ammessi a contributo non devono aver subito danni alla struttura portante e non devono essere interessati da cedimenti delle fondazioni.

3. EDIFICI IN STRUTTURA MISTA (MURATURA E CEMENTO ARMATO OPPURE MURATURA E ACCIAIO)

Per gli edifici in struttura mista valgono le soglie massime di danno di cui al punto 1.1 per la parte in muratura e al punto 2 per la parte in cemento armato o in acciaio. Ove il sistema costruttivo al quale è affidato prevalentemente il compito di resistere alle forze orizzontali sia in muratura, la soglia massima di vulnerabilità dovrà essere valutata come specificato al punto 1.2, comma *a*).

4. VALUTAZIONE SEMPLIFICATA DELLA RESISTENZA CONVENZIONALE ALLE FORZE SISMICHE ORIZZONTALI

La valutazione è effettuata con riferimento alla resistenza a taglio dei maschi murari.

La resistenza tangenziale di riferimento da utilizzare è riportata nella tabella seguente in funzione della tipologia della muratura.

Tab. 1 — Tensione tangenziale di riferimento per il calcolo della resistenza dei maschi murari ad azioni nel piano medio della parete

TIPOLOGIA DELLA MURATURA	Resistenza tangenziale di riferimento τ_k in KN/m ² (in t/m ² fra parentesi)
Muratura a sacco in pietrame	30 (3)
Muratura in pietrame non squadrato o sbozzato ...	50 (5)
Muratura in pietrame squadrato e ben organizzato o in blocchi di tufo	80 (8)
Muratura consolidata con iniezioni di miscela cementizia o betoncino armato	110 (11)
Mattoni, blocchi di argilla espansa, blocchi di calcestruzzo, blocchi di laterizio, purché pieni o semipieni ($\phi \leq 45\%$) con malta bastarda	120 (12)
Mattoni, blocchi di argilla espansa, blocchi di calcestruzzo, blocchi di laterizio, purché pieni o semipieni ($\phi \leq 45\%$), con malta cementizia	200 (20)

La resistenza viene valutata al piano terra, inteso come quota di spiccato campagna, o, in caso di edificio in pendio, quota del piano a monte. Il calcolo si effettua determinando inizialmente le grandezze riportate in tabella 2.

Tab. 2 — Parametri per il calcolo della resistenza convenzionale C dell'edificio alle forze orizzontali

Numero dei piani al di sopra della quota di verifica	N
Area totale coperta	A _t
Area totale elementi resistenti in direzione x	A _x

Area totale elementi resistenti in direzione y	A_y
Area minima fra Ax e Ay	A
Area massima fra Ax e Ay	B
Rapporto fra area minima delle murature ed area coperta A/A_t	a_o
Rapporto fra area massima e minima delle murature B/A	γ
Resistenza di riferimento (caratteristica)	τ_k
Peso specifico delle murature	p_m
Carico permanente per metro quadrato di solaio ..	p_s
Altezza media di interpiano	h

Nel caso in cui l'edificio oggetto di verifica sia adiacente ad altri e ne condivida le murature la valutazione dell'area coperta dovrà comprendere non meno del 50 per cento delle aree degli edifici adiacenti comprese fra le murature condivise e il primo elemento strutturale parallelo.

Nel caso in cui i parametri detti siano ragionevolmente uniformi sull'altezza dell'edificio si determina il peso medio per unità di area coperta di un livello dell'edificio.

Nel caso in cui ci siano forti variazioni in elevato occorrerà calcolare q per ogni livello, adottare un valore medio da inserire nella formula (1) ed effettuare la determinazione di C nella (2) con riferimento ai valori di a_0 e γ propri del livello a cui si effettua la verifica.

Ai piani superiori la verifica della resistenza convenzionale verrà effettuata con riferimento al numero di piani N sovrastanti quello di verifica e ad un valore di C incremento secondo la tabella seguente, ottenuta nell'ipotesi di coefficienti di distribuzione delle forze sismiche di piano lineari sull'altezza.

Tab. 3 — Calcolo del coefficiente di maggiorazione della resistenza Convenzionale C ai piani superiori a quello di riferimento

PIANO DI VERIFICA	NUMERO TOTALE DI PIANI DELL'EDIFICIO				
	1	2	3	4	5
1	1	1	1	1	1
2	—	1.33	1.25	1.2	1.17
3	—	—	1.5	1.4	1.33
4	—	—	—	1.6	1.5
5	—	—	—	—	1.67

(A.C. 4665 — Sezione 2)**EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 4.**

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: qualora il reddito complessivo fino alla fine del comma.

4. 1.

Benedetti Valentini.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: qualora il reddito complessivo fino alla fine del periodo.

Conseguentemente:

Sostituire il terzo periodo con il seguente: Qualora il reddito dei componenti del nucleo familiare, quale che sia la fonte da cui deriva, non sia superiore all'importo di due pensioni minime INPS, non considerando il reddito attribuito alla casa di abitazione, il contributo viene erogato a copertura totale del costo delle rifiniture interne e degli impianti;

all'articolo 15, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole 100 miliardi con le seguenti: 120 miliardi;

all'articolo 15, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole 20 miliardi con le seguenti: 25 miliardi;

all'articolo 15, comma 2, primo periodo, sostituire le parole 100 miliardi con le seguenti: 120 miliardi;

all'articolo 15, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 miliardi con le seguenti: 25 miliardi;

all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 28 miliardi con le seguenti: 30 miliardi;

all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 52 miliardi con le seguenti: 55 miliardi.

4. 2.

Benedetti Valentini.

Aggiungere in fine il seguente comma:

7-ter. Ai cittadini che ne facciano richiesta è consentito, ai fini del riconoscimento dei contributi, attivarsi anche mediante autofinanziamento prima di essere inseriti nell'elenco delle priorità. Ottenuta l'autorizzazione, per gli interventi autofinanziati ed eseguiti, i privati hanno diritto ad essere ricompresi nelle priorità legittimate dai danni patiti, senza pregiudizio della propria posizione.

4. 3.

Benedetti Valentini.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

5. 1.

Benedetti Valentini.

Al comma 1, sopprimere le parole da: applicandosi una franchigia fino alla fine del comma.

all'articolo 15, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole 100 miliardi con le seguenti: 105 miliardi;

all'articolo 15, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole 20 miliardi con le seguenti: 22 miliardi;

all'articolo 15, comma 2, primo periodo, sostituire le parole 100 miliardi con le seguenti: 105 miliardi;

all'articolo 15, comma 2, primo periodo, sostituire le parole 20 miliardi con le seguenti: 22 miliardi.

5. 2.

Benedetti Valentini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per ristorare il danno economico indiretto alle imprese indicate al comma 1, è assegnato un contributo in conto capitale rapportato ai minori ricavi verificatisi tra il maggio 1997 ed il 31 marzo 1998 rispetto alla media dei ricavi documentati per gli anni 1995 e 1996. Il contributo massimo è del 25 per cento della perdita, con un importo massimo di lire 100 milioni.

5. 3.

Benedetti Valentini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A coloro che negli anni 1998, 1999 e 2000, impiantino *ex novo* nelle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche una attività industriale, artigianale, commerciale, professionale, agricola, turistica, con assunzione di almeno due unità lavorative, è concessa per tre anni dall'inizio dell'attività una fiscalizzazione degli oneri sociali pari al 40 cento.

Conseguentemente:

all'articolo 15, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole 100 miliardi con le seguenti: 125 miliardi;

all'articolo 15, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole 20 miliardi con le seguenti: 21,5 miliardi;

all'articolo 15, comma 2, primo periodo, sostituire le parole 100 miliardi con le seguenti: 125 miliardi;

all'articolo 15, comma 2, primo periodo, sostituire le parole 20 miliardi con le seguenti: 21,5 miliardi;

5. 4.

Benedetti Valentini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le imprese professionali, artigianali, commerciali, industriali, agricole, zootecniche operanti nelle aree umbromarchigiane sono esonerate, nella misura

del 50 per cento, dal pagamento degli oneri sociali per i titolari, dipendenti e collaboratori, per un periodo di un anno con decorrenza dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Conseguentemente:

all'articolo 15, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole 100 miliardi con le seguenti: 140 miliardi;

all'articolo 15, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole 20 miliardi con le seguenti: 33 miliardi;

all'articolo 15, comma 2, primo periodo, sostituire le parole 100 miliardi con le seguenti: 140 miliardi;

all'articolo 15, comma 2, primo periodo, sostituire le parole 20 miliardi con le seguenti: 33 miliardi.

5. 5.

Benedetti Valentini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 45 per cento con le seguenti: 50 per cento.

5. 6.

Benedetti Valentini.

ART. 10.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: articoli 7 e con le seguenti: articoli 7, 8 e

10. 1.

Benedetti Valentini.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

Nel caso di aventi diritto ai benefici di cui al presente decreto e/o ad altre prov-

videnze, già danneggiati da precedenti eventi sismici, nel computo dei contributi da concedere sono ricomprese le somme già concesse e/o determinate ed autorizzate con precedenti leggi.

11. 2.

Marinacci, Fabris.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Nel caso di aventi diritto ai benefici di cui al presente decreto o anche ad altre provvidenze, già danneggiati da precedenti eventi sismici, nel computo dei contributi da concedere sono ricomprese le somme già concesse e non spese, in tutto o in parte, dai beneficiari, nonché quelle già determinate ed autorizzate comunque con precedenti leggi.

11. 1.

Benedetti Valentini.

ART. 13.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. I dipendenti statali ovvero dell'Ente Ferrovie ovvero dell'Ente Poste che hanno avuto la propria abitazione o quella dei parenti di primo grado oggetto di ordinanza di sgombero totale o parziale, sono posti in servizio, a domanda, anche in soprannumero nelle regioni di residenza.

***13. 1.**

Benedetti Valentini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I dipendenti statali, ovvero dell'Ente Ferrovie, ovvero dell'Ente Poste che hanno avuto la propria abitazione o quella dei parenti di primo grado oggetto di ordinanza di sgombero totale o parziale sono posti in servizio, a domanda, anche in soprannumero nelle regioni di residenza.

***13. 8.**

Marinacci, Fabris.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di favorire la permanenza e l'attività nelle zone disastrose dell'Umbria e delle Marche delle aziende zootecniche, alle stesse, in quanto situate nelle due regioni stesse, sono attribuite in via prioritaria, a valere sulla riserva nazionale, quote latte aggiuntive nel limite massimo di centomila quintali.

13. 2.

Benedetti Valentini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni sono sospesi fino al 31 dicembre 1998. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, secondo periodo e comma 2, primo periodo, sostituire le parole 100 miliardi con le seguenti: 102 miliardi.

***13. 9.**

Marinacci, Fabris.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I pagamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986 n. 41 e successive modificazioni, sono sospesi fino al 31 dicembre 1998. Il versamento delle somme dovute e non corri-

sposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, secondo periodo e comma 2, primo periodo, sostituire le parole 100 miliardi con le seguenti: 102 miliardi.

***13. 3.**

Benedetti Valentini.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di garantire la funzionalità dei propri uffici e l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, il Dipartimento dei servizi tecnici nazionali è autorizzato, in relazione alle vacanze risultanti dalle piante organiche dello stesso dipartimento e dei singoli servizi, ad inquadrare nei propri ruoli il personale in posizione di comando o fuori ruolo, su domanda degli interessati.

3-ter. Il Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, è altresì autorizzato, nell'ambito delle disponibilità di organico, a procedere alla coperture delle vacanze risultanti dalle piante organiche di cui al precedente comma 3-bis, utilizzando il personale attualmente in servizio con contratto a tempo determinato, secondo le procedure previste dall'articolo 39, comma 8, lettera c) della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3-quater. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui al comma 3-ter è pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.

13. 15.

Stradella, Saraca, Bertucci.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le competenti amministrazioni dello Stato si impegnano entro il 1999 a definire tutti gli obblighi di loro competenza relativi al:

nuovo tracciato umbro-marchigiano della strada statale 77;

affidamento dell'appalto della Flaminia nel tratto Foligno-Spoleto e Nocera Umbra-Gualdo Tadino;

ultimazione del traforo del Cornello della strada statale 361;

raddoppio ferroviario nella tratta Foligno-Fabiano, lungo l'asse Orte Falconara.

13. 10.

Marinacci, Fabris, Teresio Delfino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
Agli insegnanti che negli anni scolastici 1997-1998 e 1998-1999 abbiano svolto servizio nei Comuni che siano stati interessati da prolungate difficoltà di collegamento per effetto dei terremoti è riconosciuto un punteggio doppio per i servizi prestati.

13. 4.

Benedetti Valentini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Agli insegnanti che nell'anno scolastico 1997-1998 hanno svolto servizio nei comuni di Norcia-Cascia-Preci, è riconosciuto un punteggio di servizio doppio.

13. 11.

Marinacci, Fabris.

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

5-ter. Le provvidenze previste dall'articolo 1-ter del decreto-legge n. 364 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 434 del 1997, come modificato dai commi 5 e 5-bis del presente articolo, e quelle di cui ai commi 1, 2, 3 e 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono estese a tutti i comuni colpiti da eventi alluvionali, di cui all'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 e successive modificazioni.

13. 16.

Romano Carratelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. È stanziata la somma di lire 500 milioni a favore della Giostra Quintana di Foligno, finalizzata alla ristrutturazione delle "Taverne" e delle "Sedi Rionali".

Conseguentemente, all'articolo 15, commi 1 e 2, aumentare di importo corrispondente le cifre ivi indicate.

13. 12.

Marinacci, Fabris, Teresio Delfino.

Al comma 6-ter, primo periodo, dopo le parole: e 93.04.2, aggiungere le seguenti: nonché delle agenzie di viaggio.

Conseguentemente al quarto periodo sostituire le parole: 42 miliardi con le seguenti: 43 miliardi.

13. 5.

Benedetti Valentini.

Aggiungere in fine il seguente comma:

6-decies. Al fine di non determinare la chiusura dei plessi scolastici nelle zone terremotate, nelle medesime si deroga ai parametri minimi di popolazione scolastica stabiliti per i provvedimenti e regolamenti di nazionalizzazione della rete scolastica. I provveditori agli studi delle provincie dell'Umbria e delle Marche interessate dai terremoti del maggio e del settembre 1997 mantengono l'esistenza ed attività dei plessi scolastici nelle zone terremotate, anche con provvedimenti di riorganizzazione che tuttavia non ne riducano la consistenza e i servizi.

13. 6.

Benedetti Valentini.

Aggiungere in fine il seguente comma:

6-decies. Ai nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili si applica per i

consumi di energia elettrica ad ogni fine una tariffa ridotta del 50 per cento.

13. 7.

Benedetti Valentini.

Aggiungere in fine il seguente comma:

6-decies. Allo scopo di contribuire al superamento delle difficoltà organizzative, logistiche ed economiche derivanti allo svolgimento del Festival dei Due Mondi di Spoleto dagli effetti degli eventi sismici, il contributo statale alla Fondazione Festival dei Due Mondi per il 1998 è incrementato di lire 500 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

13. 13.

Benedetti Valentini.

Aggiungere in fine il seguente comma:

6-decies. Allo scopo di contribuire al superamento delle difficoltà organizzative, logistiche ed economiche derivanti allo svolgimento della Giostra storica della Quintana in Foligno dagli effetti degli eventi sismici, è erogato un contributo straordinario a favore dell'Ente Giostra Quintana per il 1998 di lire 500 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

13. 14.

Benedetti Valentini.

ART. 14.

Al comma 13, lettera b), sostituire le parole da: eseguire fino a: e architetti con le seguenti: da effettuare avvalendosi di ingegneri civili e architetti, nonché, quando la disciplina professionale vigente lo consenta, da tecnici e periti agrari.

14. 1.

Benedetti Valentini.

ART. 16.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I consigli comunali dei comuni terremotati, nell'ambito dei quali devono trovare attuazione gli interventi di cui al presente decreto ed ai provvedimenti connessi, entro trenta giorni dalla conversione del presente decreto, eleggono, con voto limitato a due nominativi, sulla base di terne fornite dagli ordini professionali delle professioni tecniche e giuridiche, una commissione di garanzia composta da tre membri. La Commissione, che ha diritto di accesso a tutti gli atti concernenti la specifica materia, vigila sull'applicazione del presente decreto e provvedimenti connessi, nel territorio di competenza, con obbligo di riferire al consiglio comunale, almeno ogni tre mesi, su tutti gli aspetti attuativi verificati.

16. 1.

Benedetti Valentini.

ART. 23-bis.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. Le aliquote degli oneri di concessione previste nell'articolo 18, comma 3, della legge 7 marzo 1981, n. 64, sono rispettivamente elevate al 15, 12 e 10 per cento e vanno calcolate sull'importo a base

d'asta dei lavori anche se scorporati. La suddetta disposizione si applica sull'intero ammontare, anche delle opere in corso, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora emesso il certificato di collaudo. La maggiore spesa viene assicurata nell'ambito dei finanziamenti per l'esecuzione delle opere pubbliche dipendenti dal terremoto del Belice.

2-ter. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64 è sostituito dal seguente:

“4. I collaudatori delle opere di cui al comma 1, nel numero massimo di tre, e il collaudatore statico di cui all'articolo 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, sono nominati dal provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia”.

2-quater. Entro il 31 dicembre 1998 possono comunque essere utilizzate le somme di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988 n. 67, non impegnate e iscritte nel conto residui indipendentemente dall'anno finanziario di provenienza.

2-quinquies. Il comma 4 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, già modificato per effetto dell'articolo 13-bis della legge 27 marzo 1987 n. 120, è sostituito dal seguente:

“4. All'erogazione dei contributi si provvede con le modalità di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Fermi restando gli scaglionamenti percentuali previsti dall'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, integrato dall'articolo 8 della legge 7 marzo 1981, n. 64, il costo d'intervento per la determinazione del contributo è fissato annualmente con decreto del ministro dei lavori pubblici, in base alla variazione percentuale fatta registrare dall'indice Istat generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale. Il costo di intervento si applica a tutte le assegnazioni disposte nell'anno di riferimento”.

2-sexies. Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1968, n. 241, ne possono chiedere la cessazione in proprietà, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, beneficiando delle condizioni contenute nell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

2-septies. Al comma 3 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, è aggiunto il seguente periodo: "Per gli interventi di riparazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) del decreto-legge 28 gennaio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12". I relativi oneri sono a carico delle somme autorizzate per la ricostruzione del Belice.

23-bis. 1.

Lucchese.

ART. 23-ter.

Sopprimerlo.

23-ter. 1.

De Simone, Jervolino Russo, Grimaldi, Procacci, Cennamo, Albanese, Petrella, Giardiello, Voza, Gambale, Siola, Rannieri, Barbieri, Jannelli, Gatto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-ter. È rifinanziata la legge 23 gennaio 1992, n. 32. A tale scopo sono autorizzati limiti di impegno ventennali rispettivamente di lire 10 mila milioni per il 1999 e

di lire 20 milioni per il 2000. All'onere derivante, quantificato in lire 10 mila milioni per il 1999 e 30 mila milioni per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

23-ter. 2.

Boccia, Molinari, Domenico Izzo, De Simone.

(A.C. 4665 - Sezione 3)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

ritenuto che l'articolo 1-*ter* del decreto-legge n. 364 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 434 del 1997, e modificato dal decreto-legge n. 6 del 1998, in esame, reca disposizioni per l'assegnazione dei giovani e degli obiettori di coscienza da incorporare presso gli uffici dei comuni delle Marche e dell'Umbria, colpite dal sisma del 1997;

considerato che le assegnazioni avvengono con molta lentezza, probabilmente anche a causa di ritardi amministrativi di varia natura, come emerso anche nel corso della risposta data dal Governo ad interrogazioni a risposta immediata svolte sull'argomento dalla Commissione difesa nella seduta del 29 gennaio 1998;

considerato inoltre che il comma 4 dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha prorogato al 31 dicembre 1998 il termine previsto dall'articolo 3-bis del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede che ai soggetti interessati alla chiamata alle armi per il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo relativamente al 1997, residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge (quelli colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali dell'ottobre 1996), "sono estese le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, e 6, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22";

rilevato infine che le disposizioni di cui al citato articolo 12, commi 1, 2, 3, e 6, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, recano previsioni analoghe a quelle di cui al citato articolo 1 -ter del decreto-legge n. 364 del 1997;

impegna il Governo:

a porre in essere quanto necessario ad assicurare anche per i comuni colpiti da eventi alluvionali le provvidenze previste dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 13 del decreto-legge n. 6 del 1998 e dal decreto-legge n. 364 del 1997 per i comuni delle Marche e dell'Umbria ed a quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 646 del 1994.

9/4665/1

Romano Carratelli, Abbate.

La Camera,

premesso che a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dei lavori pubblici 16 gennaio 1996 recante norme tecniche per la costruzione in zone sismiche, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 1996 n. 29, che al punto C3 limita l'altezza dei nuovi edifici in funzione della

larghezza stradale, nei comuni colpiti dal sisma del giugno 1981, legge n. 536 del 26 settembre 1981 (Gazzetta Ufficiale 28/09/81 n. 266) non è più possibile conservare la consistenza volumetrica complessiva dell'edificio preesistente al danno sismico, mentre ciò è possibile per gli edifici danneggiati dal sisma delle regioni Basilicata, Campania e Puglia in virtù della deroga alla normativa sismica prevista dal punto 4 del Capo II del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 luglio 1981 (Gazzetta Ufficiale 21/07/81 n. 198), determinandosi così disomogenee modalità di ricostruzione degli edifici danneggiati irrimediabilmente o distrutti da eventi sismici a seconda delle aree geografiche interessate, pur se di pari rischio sismico;

ritenuto che la conversione in legge con modifiche del decreto legge 30 gennaio 1998 n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi è occasione idonea a proporre atto di indirizzo al Governo, finalizzato ad una maggiore armonizzazione delle normativa che già disciplina la ricostruzione degli edifici danneggiati irrimediabilmente o distrutti da eventi sismici;

impegna il Governo:

ad estendere, con proprio atto amministrativo, la deroga di cui al capo II punto 4 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 luglio 1981 anche alla ricostruzione degli edifici distrutti o irrimediabilmente danneggiati per effetto del terremoto del giugno 1981, di cui all'articolo 1 della legge n. 536 del 26 settembre 1981.

9/4665/2

Giacalone, Lumia.

La Camera

premesso che:

una piena di portata eccezionale, conseguente alle intense piogge dei giorni 9 e 10 aprile 1992, provocò in più punti, la

rottura e lo scavalcamento dell'argine sinistro nella parte finale del fiume Tronto, con inondazione di un'ampia area della pianura circostante e intensamente urbanizzata, sia con insediamenti civili che produttivi, ricadenti nei territori dei comuni di Montepandone e S. Benedetto del Tronto;

a seguito dell'evento calamitoso furono avviate indagini amministrative che evidenziarono, tra le altre cose, che in prossimità della foce le caratteristiche geometriche dell'alveo risultano essere inadeguate, con una vasta zona a rischio di esondazione negli ultimi otto chilometri del fiume Tronto;

nel tratto anzidetto si trovano due importanti manufatti di attraversamento: il ponte della strada statale n. 16 (Adriatica) e quello della linea ferroviaria Bologna-Lecce, entrambi caratterizzati da un'insufficiente sezione di deflusso;

le indagini avviate dalla Procura della Repubblica sugli eventi descritti hanno portato ad ipotizzare gravi responsabilità da parte di funzionari e progettisti del Provveditorato alle Opere Pubbliche per le modalità di intervento nell'alveo del fiume Tronto;

la situazione di emergenza creatasi a seguito dell'esondazione ha reso necessari, da parte del Ministero per il coordinamento della Protezione Civile, interventi urgenti di regimazione idraulica e per la viabilità;

ulteriori interventi sono stati disposti con la legge 505 del 1992, recante ulteriori provvidenze per le zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche";

l'autorità di bacino, costituitasi subito dopo l'evento alluvionale, ha promosso un'intesa tra le regioni Marche ed Abruzzo per l'esecuzione coordinata di un intervento di regimazione fluviale per la riscontrata inadeguatezza dell'attuale sezione;

l'intervento previsto non tiene conto della necessità di adeguare le strutture viarie e ferroviarie che attraversano il tratto terminale del fiume Tronto;

secondo gli studi effettuati dall'Autorità di Bacino è emerso quanto segue:

l'ampliamento delle sezioni in due tratti, dal ponte di Monsampolo alla statale n. 16 e dal ponte ferroviario alle foce, induce il beneficio di minori livelli idrici nelle sezioni direttamente interessate all'intervento, con un sensibile miglioramento della velocità della corrente;

il comportamento idraulico generale resta peraltro condizionato dalla presenza dei due ponti (ANAS e Ferrovie dello Stato) di larghezza ed altezza assolutamente insufficienti, con gravi problemi per elevati valori di piena;

l'autorità di bacino aveva già segnalato alle direzioni compartimentali dall'ANAS e delle Ferrovie dello Stato la necessità di provvedere alla ricostruzione dei due manufatti di attraversamento del fiume Tronto;

impegna il Governo:

affinché l'intesa istituzionale di programma prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, in esame sia attuata e ricomprenda anche gli interventi necessari per la messa in sicurezza del tratto terminale del fiume Tronto, con l'adeguamento degli attraversamenti dell'ANAS e delle Ferrovie dello Stato alle prescrizioni dell'autorità di bacino, reperendo altresì le necessarie risorse.

9/4665/3

Turroni.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4665, di conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi;

tenuto conto che il comma 6-*quater* dell'articolo 23 proroga al 31 dicembre 1998 il termine relativo alla presentazione

delle domande per l'erogazione del contributo compensativo dell'IVA pagato sulle operazioni di ricostruzione degli immobili distrutti o danneggiati dalle alluvioni del 1994 e fissato nella misura massima del 19 per cento dei corrispettivi imponibili;

considerato che a partire dal 1° ottobre 1997, l'articolo 1 del decreto-legge n. 328 del 1997, convertito dalla legge n. 410 del 1997, ha aumentato l'aliquota normale dell'IVA, di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 19 al 20 per cento;

impegna il Governo:

a coordinare, mediante un'apposita circolare ministeriale, quanto previsto dal suddetto comma 6-*quater* con il recente innalzamento dell'aliquota IVA dal 19 al 20 per cento, al fine di consentire a coloro che hanno già effettuato o effettuano interventi di ricostruzione dopo la data del 1° ottobre 1997 di avere un rimborso integrale dell'IVA pagata.

9/4665/4

Barral, Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4665, di conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi;

tenuto conto dell'estrema necessità dei comuni colpiti da calamità naturali di poter utilizzare i giovani in servizio di leva o in servizio civile sostitutivo per fronteggiare la fase di emergenza che segue l'evento calamitoso, permettendo la partecipazione attiva di tutti i cittadini e soprattutto dei giovani dei comuni interessati;

impegna il Governo:

con riferimento alle convenzioni stipulate con i comuni per l'utilizzazione dei

giovani in servizio civile sostitutivo, ad assegnare la massima precedenza alle convenzioni stipulate dai comuni colpiti da calamità naturali.

9/4665/5

Guido Dussin, Oreste Rossi, Formenti, Fongaro, Parolo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4665, di conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi;

considerato che, sia in sede di presentazione del programma del Governo alla Commissione ambiente sia in sede di esame di precedenti decreti-legge riguardanti il settore della protezione civile, il Governo medesimo si è impegnato a predisporre una legge quadro per la gestione delle emergenze conseguenti le calamità naturali;

ritenuta indispensabile una normativa organica che possa permettere di affrontare in modo uniforme le problematiche connesse alle calamità naturali evitando scontri a livello amministrativo e politico e continui ricorsi a provvedimenti improvvisati e di carattere straordinario che spesso creano disparità di trattamento delle singole situazioni;

ritenuta altresì improcrastinabile una riorganizzazione della struttura della protezione civile che ridefinisca il riparto delle competenze, allo scopo di garantire un adeguato sistema di prevenzione ed una razionalizzazione effettiva degli interventi;

impegna il Governo:

a riconoscere quale compito prioritario e di indifferibile urgenza l'elaborazione

da parte del Dipartimento della Protezione civile di un progetto di legge-quadro sulla protezione civile e la gestione delle calamità naturali, ai fini della presentazione in tempi brevi al Parlamento di un apposito disegno di legge in materia.

9/4665/6

Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

La Camera,

premesso che:

le caratteristiche morfologiche e geologiche del nostro Paese lo classificano tra quelli ad elevato rischio sismico;

le caratteristiche costruttive del patrimonio edilizio esistente, in particolare quello collocato all'interno dei centri storici e la situazione di degrado determinano una accentuazione della situazione di rischio a cui sono sottoposti gli abitanti e lo stesso patrimonio edilizio;

nonostante ciò poco o nulla è stato fatto o programmato in questi anni per attuare degli interventi sul nostro patrimonio immobiliare, dotandolo di tutte quelle caratteristiche necessarie ad affrontare eventuali eventi sismici;

altri Paesi con le medesime peculiarità, come il Giappone e gli Stati Uniti, dimostrano come una reale politica di adeguamento antisismico di opere ed edifici consenta di ridurre al minimo gli effetti provocati da calamità naturali, innanzitutto in termini di vite umane, ma anche in termini di danni al patrimonio abitativo ed ambientale;

appare necessario ed opportuno promuovere e coordinare organicamente le iniziative delle istituzioni pubbliche rivolte alla conoscenza e alla mitigazione del rischio sismico;

appare altresì necessario definire una strategia politica che sottragga l'azione dei pubblici poteri all'estemporaneo intervento dettato dall'urgenza;

a tal fine occorre promuovere attività di indagine e conoscenza per predisporre successivi programmi di intervento di prevenzione;

è perciò urgente avviare un' estesa opera di valutazione dei parametri di rischio relativi al patrimonio edilizio pubblico e privato ed alle infrastrutture attraverso sistemi di rilevamento unificati che verifichino la vulnerabilità e l'esposizione in relazione anche alla macrozonazione e microzonazione sismica, i cui criteri e metodologie di indagine siano definiti in base alle attuali conoscenze scientifiche dal Dipartimento per la protezione civile che si avvale del Servizio sismico nazionale, del Gruppo nazionale difesa dai terremoti e del CNR, con il concorso del Ministero dei lavori pubblici e di quello per i Beni culturali;

è opportuno che tale attività di indagine sia avviata prioritariamente nelle regioni colpite dai sismi del 1996 e 1997 individuati nel decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6

impegna il Governo:

ad avviare programmi di indagini sulla vulnerabilità sismica degli edifici pubblici e privati e delle infrastrutture nelle regioni colpite dai sismi del 1996 e 1997, che comprendono valutazioni sul costo del necessario adeguamento o miglioramento antisismico;

a definire, sull'abbase delle indagini compiute, una metodologia per la formazione di programmi di intervento per la riduzione del rischio sismico;

a promuovere programmi di intervento per la riduzione del rischio sismico destinando annualmente a questo scopo adeguate risorse.

9/4665/7

Scalia, Turrone.

La Camera,

premesso che:

gli eventi sismici del 15 e 16 ottobre 1996 che hanno colpito l'Emilia Romagna

hanno riguardato le province di Modena e Reggio e principalmente i comuni di Carpi e Correggio colpendo in particolare gli edifici storici posti all'interno dei centri antichi, recando danni rilevanti al patrimonio storico artistico;

le risorse disponibili per la riparazione dei danni, individuate dal decreto-legge 30 gennaio 1998, n.6, appaiono insufficienti e in particolare non in grado di consentire il restauro dei beni culturali (chiese, conventi, antichi palazzi) di proprietà pubblica richiedendo che una rilevante quota delle risorse finanziarie locali sia destinata a tale scopo, modificando in tal modo i programmi delle amministrazioni;

appare perciò necessario prevedere che, nell'ambito delle ulteriori risorse di cui verrà disposto l'impiego per il completamento degli interventi individuati dal decreto-legge 6 gennaio 1998 siano destinate adeguate risorse per interventi di restauro e recupero di beni culturali aventi particolare interesse storico la cui conservazione e valorizzazione può essere compromessa dalla situazione di emergenza determinatasi;

particolare rilievo riveste a tale proposito il campo di concentramento di Fossoli il cui restauro assume un significato di straordinario interesse come memoria storica della recente storia del nostro Paese;

impegna il Governo:

a prevedere con adeguate risorse il restauro e la valorizzazione del campo di concentramento di Fossoli, nel comune di Carpi, in considerazione dello straordinario valore storico e testimoniale di tale memoria.

9/4665/8

Procacci, Turroni.

La Camera,

considerato che il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560 prevede che i mutui

contratti precedentemente agli eventi alluvionali del novembre 1994 per l'esercizio delle imprese danneggiate possano essere convertiti con i mutui previsti dagli articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995;

considerato che conseguentemente agli eventi alluvionali alcune attività produttive commerciali, artigianali o industriali proprio in attesa dei provvedimenti di conversione dei mutui non hanno ripreso le attività o le hanno cedute in attesa di dette provvidenze anche al fine di poter rilocalizzare in altre zone più sicure i propri esercizi;

considerato che la X Commissione attività produttive, il 9 luglio 1997, in sede di approvazione del disegno di legge n. 3475, che prevedeva misure di nazionalizzazione degli interventi a favore delle imprese colpite dall'alluvione del novembre 1994, ha impegnato il Governo a predisporre idonee misure per consentire la conversione dei mutui prevista dall'articolo 2 della legge n. 35 del 1995, anche per le aziende danneggiate dall'alluvione del novembre 1994, anche in caso mutui contratti precedentemente dagli eventi da attività anche successivamente cedute in attesa della ricollocazione di detti esercizi;

considerato che dalla data dell'impegno in X Commissione sono passati più di otto mesi senza riscontri nel senso indicato nell'ordine del giorno succitato;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché le misure previste nel precedente impegno siano immediatamente rese operative.

9/4665/9

Muzio, Penna.

La Camera,

premesso che:

gli eventi sismici del periodo settembre-ottobre 1997, che hanno avuto

quale epicentro le Marche e l'Umbria, hanno interessato anche la parte settentrionale dell'Abruzzo e, in particolar modo, il territorio della provincia di Teramo;

i movimenti tellurici hanno riguardato soprattutto le strutture pubbliche e i beni monumentali, in special modo l'edificio della prefettura di Teramo, il municipio di Teramo, la sede dei vigili del fuoco, la sede centrale e periferica della provincia, il provveditorato agli studi, l'istituto magistrale di Teramo, l'istituto commerciale « V. Comi » di Teramo, l'istituto professionale per il commercio di Teramo, il convitto nazionale « M. Delfico », il palazzo della questura, il palazzo della sanità, il palazzo degli uffici finanziari e del tesoro, ecc.;

gli eventi sismici hanno provocato danni rilevanti a strutture pubbliche, religiose e private dislocate anche in altri comuni della provincia di Teramo;

dal rilevamento macrosismico effettuato dall'ingegnere, SSN e GNDT risulterebbe che numerosi comuni della provincia di Teramo sono stati interessati dai terremoti con una intensità uguale o superiore a quella registrata in comuni delle province di Rieti e Arezzo, per i quali sono state avviate le procedure tese al rilevamento dell'agibilità e del danno;

molti degli edifici sopra menzionati sono stati dichiarati inagibili;

il Ministero dell'interno e il Dipartimento della protezione civile sono stati informati a suo tempo della gravità del fenomeno da parte della prefettura di Teramo e della regione Abruzzo;

considerato che;

per i territori della provincia di Teramo, interessati dal sisma, non è stato dichiarato lo stato di emergenza;

impegna il Governo

ad attivare le procedure per i rilievi di agibilità e dei danni cagionati dagli eventi sismici del settembre-ottobre 1997 al fine

di accertare l'ammontare degli stessi e prevedere, attraverso un'apposita ordinanza, gli eventuali finanziamenti necessari per gli interventi di ripristino.

9/4665/10

Gerardini, Cerulli Irelli.

La Camera,

considerato che:

il presente disegno di legge interviene in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, ma non include le zone toscane della Versilia, Garfagnana e Montignoso colpite dall'alluvione del giugno 1996;

sono passati ormai molti mesi da quando i due rami del Parlamento approvarono un ordine del giorno con il quale impegnavano il Governo a predisporre un idoneo provvedimento nel quale si prevedeva, per i comuni al di sotto dei 5000 abitanti colpiti dall'alluvione del giugno-ottobre 1996 un contributo annuale per gli anni 1996, 1997 e 1998 pari all'importo delle mancate entrate tributarie maggiorate delle spese sostenute per assicurare il livello e la qualità dei servizi essenziali esistenti anteriore agli eventi alluvionali;

il Ministero dell'interno, intorno alla metà del 1997, ha avviato una procedura di rendicontazione del fabbisogno finanziario a favore dei comuni colpiti tramite la prefettura, di cui, a tutt'oggi, è difficile prevedere l'esito;

con il passare del tempo la situazione si fa sempre più difficile anche per i comuni di queste zone, e diventa sempre più complesso garantire il mantenimento dei servizi essenziali a seguito delle correnti disponibilità di bilancio anche a fronte delle ingenti spese a garanzia del mantenimento di servizi essenziali per le famiglie che ancora versano in condizioni

difficili e in pendenza della ricostruzione in corso;

impegna il Governo

a mantenere gli impegni assunti durante i sopralluoghi nelle località sopra indicate e, comunque, a prevedere una forma di fattivo sostegno in considerazione della esclusione della regione Toscana dal pacchetto di interventi previsti dal disegno di legge in esame.

9/4665/11

Carli, Cordoni, Evangelisti.

La Camera,

visto l'articolo 3, comma 1 lettera *a*) in cui si prevede la predisposizione, da parte dei comuni, dei programmi di recupero, e relativi piani finanziari, per la « ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi quelli di culto ed ecclesiastici »;

considerata la rilevanza storico-culturale e l'alto significato per l'identità delle comunità locali di ogni struttura aderente alla presenza religiosa sul territorio, avendo conto in particolare dello specifico contesto delle regioni colpite dal sisma;

impegna il Governo

affinché in tali programmi vengano incluse tutte le realtà afferenti la presenza religiosa sul territorio.

9/4665/12

Merloni, Galdelli, Casinelli, Bertucci, Giacco.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare, con atti di propria competenza, un provvedimento dal contenuto analogo a quelli a suo tempo adottati per

il terremoto del Friuli del 1976 (legge 29 maggio 1976, n. 336) e per l'alluvione del Piemonte del 1994 (legge 21 gennaio 1995, n. 22);

a far sì che, in particolare, tale provvedimento debba prevedere:

considerare non soggette all'imposta di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 le donazioni effettuate per la ricostruzione, la costruzione *ex novo*, il restauro ed il ripristino di edifici di culto e di istruzione, di immobili di particolare valore artistico distrutti o danneggiati dal terremoto che ha colpito le regioni di Umbria e Marche nel 1997;

stabilire che non concorrono alla formazione del reddito complessivo agli effetti delle imposte sul reddito dei percipienti, le erogazioni in denaro ed il valore normale delle cessioni gratuite effettuate in soccorso delle popolazioni danneggiate dagli eventi sismici iniziati dal 26 settembre 1997 e siano deducibili ai fini della determinazione del reddito dei soggetti eroganti; tale disposizione dovrebbe applicarsi anche: *a*) alle erogazioni effettuate alle associazioni riconosciute, comprese le associazioni rappresentative di categorie economiche delle regioni colpite, al fine di realizzare gli interventi di cui al comma 1; *b*) alle erogazioni in denaro fatte affluire direttamente presso i comuni e gli altri enti pubblici locali incaricati di destinare le somme medesime alle popolazioni colpite; *c*) alle erogazioni in denaro fatte affluire ai fondi di solidarietà, destinati alle popolazioni colpite dal terremoto, appositamente costituito presso enti ed associazioni riconosciute, comprese le associazioni rappresentative di categorie economiche e le organizzazioni sindacali delle regioni colpite;

consentire l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del provvedimento collegato alla finanziaria, legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge Finanziaria '98), anche ai soggetti non direttamente danneggiati e con sede fuori dai comuni disastrati di fascia « A », che appaltino opere, ovvero acquistino beni e servizi al fine di riparare o ricostruire edifici e opere

pubbliche distrutte o danneggiate, per poi conferirli agli enti territoriali.

9/4665/13

Polenta, Merloni, Galdelli, Casinelli, Bertucci, Giacco.

La Camera,

considerato che con l'articolo 23-*septies* del presente provvedimento si provvede a rideterminare l'organico dell'istituto nazionale di geofisica, consentendo l'immissione nei ruoli previo concorso anche del personale attualmente in servizio con contratto a tempo determinato;

considerato ancora che personale ugualmente dedito a compiti di sorveglianza sismica del territorio ed alla ricerca geofisica presso altri enti non è stato ricompreso nella previsione dell'articolo 23-*septies*;

impegna il Governo

a predisporre, anche per il personale assunto con contratto a tempo determinato presso i gruppi di ricerca con finalità di protezione civile del CNR, e del servizio sismico nazionale, analoga normativa che ne favorisca, previo concorso, l'immissione nei rispettivi ruoli.

9/4665/14

Albanese, Casinelli.

La Camera,

considerato che:

periodicamente giungono all'esame dell'Assemblea provvedimenti di rifinanziamento di leggi di ricostruzione e di risanamento, per la quasi totalità delle calamità che si abbattano sul nostro Paese;

sovente gli eventi calamitosi risalgono a diversi lustri e comunque le procedure di risanamento non sono ancora concluse spesso per carenza di fondi, ma a volte anche per l'estrema farraginosità degli adempimenti;

normalmente si provvede ad ulteriori e frammentari finanziamenti con atti legislativi spesso episodici ed a volte contraddittori, al di fuori di un piano organico di norme ed interventi che possono portare felicemente a conclusione le opere di risanamento;

impegna il Governo

a predisporre un quadro definitivo e complessivo di tutte le leggi di finanziamento delle varie catastrofi che si sono verificate nel nostro Paese;

a predisporre un quadro definitivo e complessivo, per ogni evento, delle somme spese e dei fondi ancora necessari per il completamento degli interventi;

a predisporre un piano organico pluriennale di completamento degli interventi con un piano finanziario, pluriennale, di copertura di tutte le somme necessarie;

a predisporre una revisione e riorganizzazione della normativa vigente al fine di adeguarla alle nuove esperienze ed alle nuove esigenze, rimuovendo le complicazioni e le contraddizioni che si sono stratificate a seguito dell'emanazione di norme non sempre congruenti;

a richiedere al Parlamento, entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente provvedimento, apposita delega per la compilazione di uno o più decreti legislativi « testi unici » che consentano di addivenire, per ogni evento calamitoso, ad una normativa univoca e semplificata con la modifica, ove necessario, della legislazione vigente, e l'espressa abrogazione di tutte le disposizioni esistenti.

9/4665/15

Casinelli, Galdelli, Merloni, Oreste Rossi, Foti, Bertucci, Zagatti, Lorenzetti, Giacco.

La Camera,

considerato che a seguito dei ripetuti eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche ed Umbria sono state emanate diverse

ordinanze dal Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

considerato anche che sono stati emananti diversi provvedimenti normativi contenuti nel decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, nella legge 449 del 1997 e nel decreto-legge n. 6 del 1998;

considerato ancora che, anche a causa di un eccezionale ed anomalo evolversi dell'emergenza, ordinanze e provvedimenti successivi intervengono spesso in modifica di quanto in precedenza disposto per cui il complesso e copioso corpo di norme già emanate potrebbe risultare di difficile lettura ed interpretazione, contrastando così con l'esigenza di mettere a disposizione delle amministrazioni, degli operatori e dei cittadini strumenti legislativi di immediata e semplice lettura;

impegna il Governo

ad emanare, entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente provvedimento, un'ordinanza « testo unico » di tutte le disposizioni già emanate a far data dal 26 settembre 1997, provvedendo nel contempo alla espressa abrogazione di tutte le ordinanze emanate al riguardo;

a richiedere al Parlamento, entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente provvedimento, apposita delega ai fini della compilazione di un decreto legislativo « testo unico » di tutte le norme di legge emanate con l'espressa abrogazione di tutte le disposizioni vigenti in materia e con la possibilità di apportare le modifiche necessarie al fini del coordinamento normativo;

ad emanare per il futuro, qualora se ne ravvisi la necessità, sempre e comunque, ordinanze e leggi « testo unico » che ricomprendano quanto residui in vigore dei provvedimenti precedenti, e con l'esplícita abrogazione di tutta la normativa previgente.

9/4665/16

Galdelli, Casinelli, Merloni, Oreste Rossi, Foti, Bertucci, Zaggatti, Lorenzetti.

La Camera,

ritenuto che l'articolo 23-septies reca disposizioni per l'aumento della dotazione di organico dell'istituto nazionale di geofisica per meglio corrispondere alle sue funzioni e ai suoi compiti;

considerato che il complesso degli istituti, organismi ed enti devono essere messi nelle condizioni di operare efficacemente ed efficientemente in campo sismologico:

impegna il Governo

a porre in essere quanto necessario ad assicurare l'estensione della facoltà di assumere — come previsto dall'articolo 23-septies — con le stesse modalità e per le medesime finalità dell'osservatorio geofisico sperimentate di Trieste.

9/4665/17

Di Bisceglie.

La Camera,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998 n. 6 « Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi »;

considerato che l'articolo 1 della legge n. 434 del 17 dicembre 1997 stabilisce, per i soggetti che alla data del 26 settembre 1997 erano residenti o avevano sede operativa nei comuni o nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3 dell'ordinanza del ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, la sospensione dei termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche tributari, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, accezione ed eccezione in scadenza del periodo dal 26 settembre al 31 marzo 1998

e di tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari, nonché ad ogni titolo di credito avente forza esecutiva creato prima del 26 settembre 1997 e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo;

considerato inoltre che, alla scadenza del 31 marzo 1998, i versamenti e gli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione dovranno essere effettuati;

evidenziato come, se ciò avvenisse senza una adeguata rateizzazione, si produrrebbe una grave difficoltà per le aziende costrette al rientro immediato dei versamenti delle rate di mutuo non effettuati;

impegna il Governo

ad intervenire nei confronti del sistema bancario affinché preveda e metta in atto adeguati strumenti finanziari che consentano a tutti i soggetti che hanno usufruito della sospensione dei termini di pagamento delle rate prevista all'articolo 1 della legge n. 434 del 1997 e cessante il 31 marzo, di rientrare dalle loro posizioni debitorie in un periodo di tempo sufficiente a non vanificare in maniera del tutto repentina l'effetto finanziario positivo derivato dalla sospensione stessa.

9/4665/18

Agostini, Lorenzetti, Giulietti,
Raffaelli, Bracco, Goldoni,
Mancini, Duca.

La Camera,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 « Ulteriori interventi urgenti a favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi;

considerato che, a seguito degli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, numerosi ospedali delle regioni Marche ed Umbria sono stati evacuati durante l'emergenza ed hanno avuto periodi di non fun-

zionamento e che gli stessi, pur avendo ripreso il normale funzionamento, hanno ridotto la propria capacità in posti letto a causa di reparti tuttora inagibili;

considerato inoltre che ciò ha inevitabilmente comportato il trasferimento dei malati in altri ospedali delle stesse regioni ma in USL diverse e che comunque, in qualche caso, gli stessi malati continuano a rivolgersi ad altre USL per prestazioni e ricoveri;

visto che tutto ciò ha inevitabilmente comportato delle perdite finanziarie notevoli per le USL, i cui territori di pertinenza sono stati direttamente interessati dagli eventi sismici ed in particolare per la USL n. 3 dell'Umbria il cui territorio è quasi completamente composto da comuni « disastriati »;

impegna il Governo

affinché, in sede di previsione del fondo sanitario nazionale, nel riparto delle somme fra le regioni, si tenga conto della situazione determinatasi nelle regioni Umbria e Marche in conseguenza degli eventi sismici, in particolare delle USL direttamente interessate dagli stessi.

9/4665/19

Bracco, Agostini, Giulietti, Raffaelli, Galdelli, Mancini,
Giacco, Duca.

La Camera,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 « Ulteriori interventi urgenti a favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi;

considerato che, a seguito degli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, non si è potuta tenere la seconda tornata della

Giostra della Quintana, manifestazione storica di rilevante importanza che si tiene annualmente nel comune di Foligno;

considerato inoltre che a causa del terremoto sono state gravemente lesionate le sedi dei rioni e delle taverne;

evidenziato come tutto ciò abbia prodotto un perdita finanziaria notevole per l'Ente Giostra e che sarà comunque necessario procedere alla ripartizione delle sedi rionali e a quelle delle taverne per poter dar luogo allo svolgimento della Giostra della Quintana nel settembre 1998;

visto che i proventi della lotteria europea saranno quest'anno devoluti alle regioni Umbria e Marche danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997;

impegna il Governo

ad invitare le regioni interessate e, in particolare, la regione Umbria, affinché una parte dei proventi provenienti dalla lotteria europea vengano destinati all'Ente Giostra della Quintana di Foligno per gli interventi da effettuare presso le sedi rionali e delle taverne e per il ripiano del bilancio affinché venga mantenuta in vita una delle manifestazioni storiche più importanti per la città di Foligno e per l'intera regione.

9/4665/20

Raffaelli, Bracco, Agostini, Giulietti.

La Camera,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998 n. 6 « Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi;

premesso che l'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997 n. 434, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche ed Umbria, prevede che, ai fini della concessione, nel 1998, delle agevolazioni di cui alla legge

n. 488 del 1992 in favore delle attività produttive, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provveda, in aggiunta alle graduatorie regionali di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale n. 527 del 1995 e successive modifiche ed integrazioni, a formare due ulteriori graduatorie relative ai comuni e ai territori disastrati e ai soggetti produttivi con ordinanza di sgombero localizzati nei comuni danneggiati;

visto che lo stesso articolo 3 citato prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dei commissari delegati di cui all'articolo 1 della suddetta ordinanza, possa differire i termini di presentazione delle domande per l'accesso ai benefici da concedere attraverso le due richiamate ulteriori graduatorie, anche diversamente da quelli fissati per le graduatorie regionali ordinarie;

dato atto che i termini delle domande di partecipazione alle due ulteriori graduatorie possono essere fissati con decreto del Ministero dell'industria successivamente agli esiti della notifica alla Commissione U.E. delle particolari misure di aiuto previste dal citato decreto-legge n. 364 del 1997, così come modificate dalla legge di conversione n. 434 del 1997;

visto, che, dopo la notifica del testo normativo da parte del Ministero dell'industria, alla Commissione U.E. del 29 dicembre 1997, con nota del 27 gennaio 1998 i servizi della Commissione europea hanno manifestato alcune perplessità in merito alle particolari misure agevolative previste dalla norma di cui si tratta e che, nonostante che a detta nota abbia fatto seguito un chiarimento del 2 febbraio 1998, la decisione comunitaria non è ancora intervenuta;

considerato che, nel frattempo, con decreto ministeriale dell'1° dicembre 1997, sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande per il primo bando semestrale ordinario del 1998;

considerato inoltre che la dilatazione dei tempi di applicazione della legge,

le incertezze procedurali rispetto all'applicazione di una norma certamente innovativa e le difficoltà burocratiche stanno ingenerando preoccupazione nelle imprese che temono di veder vanificati di fatto gli oggettivi vantaggi previsti dalle norme citate;

impegna il Governo

1) ad intervenire in modo determinato presso l'Unione europea perché, in tempi rapidi, si pervenga alla decisione comunitaria indispensabile affinché il Ministero dell'industria possa fissare i termini per la decisione comunitaria delle due ulteriori graduatorie previste per le regioni Marche ed Umbria;

2) alla stesura di una ripuntualizzazione della procedura stessa con precisazioni in merito ai seguenti punti:

il termine « delocalizzazione » usato al comma 1 lettera a) dell'articolo 3 della legge n. 434 del 1997, deve interdersi analogo al termine « trasferimento » usato nella legge n. 488 del 1992;

che le domande già presentate dalle imprese nei termini previsti per le graduatorie, ordinarie sono considerate valide anche ai fini delle graduatorie speciali che saranno formate successivamente ed ivi incluse d'ufficio;

3) a voler prendere in considerazione, con provvedimenti successivi, le seguenti ipotesi normative:

che, nel caso in cui la formazione delle ulteriori due graduatorie previste all'articolo 1 della legge n. 434 del 1997 avvenga solo sul secondo bando 1998, al fine di consentire, comunque, il medesimo trattamento, la decorrenza delle spese agevolabili rimanga fissata al 1° gennaio 1997;

che i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 434 del 1997, possano essere prorogati anche per il 1999;

che la somma stanziata per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 434 del 1997, venga incrementata con ulteriori stanziamenti;

4) che, in ogni caso, venga differito il termine di presentazione delle domande limitatamente alle iniziative delle regioni Umbria e Marche, interessate alle graduatorie speciali, fermo restando che quelle già presentate potrebbero, una volta intervenuto il parere favorevole dell'Unione europea, essere considerate valide anche ai fini di tali graduatorie ed ivi incluse d'ufficio.

9/4665/21.

Lorenzetti, Giulietti, Bracco, Raffaelli, Duca, Galdelli, Agostini.

La Camera,

premessò:

che a distanza di oltre sette anni dal verificarsi dell'evento sismico che colpì le province di Siracusa, Ragusa e Catania i dati relativi alla ricostruzione appaiono del tutto deludenti, mentre la percentuale di reale attivazione della spesa è insignificante;

che, malgrado reiterati interventi sulle norme preposte al corretto e celere utilizzo degli stanziamenti per la ricostruzione, permangono ostacoli e remore alla esigenza di procedere con tempestività alle spese di ricostruzione post-sisma;

che, nel frattempo è ulteriormente cresciuta l'insofferenza dei cittadini della Sicilia sud-orientale nei confronti di una pubblica amministrazione non solo incapace di farsi carico dei problemi legati alla ricostruzione, ma perfino di individuare le cause ostative e gli esatti livelli di responsabilità;

che, non appare più oltre procrastinabile l'esecuzione delle opere di ricostruzione relative al terremoto del dicembre 1990;

impegna il Governo

a predisporre una verifica e un conseguente monitoraggio tendente ad accertare le cause relative ai ritardi nelle opere di ricostruzione, nonché le specifiche responsabilità ai vari livelli istituzionali e relazionare al Parlamento entro tre mesi, unitamente alle proposte operative ritenute idonee per il definitivo superamento di ogni possibile, ulteriore ritardo.

9/4665/22.

Bono, Valensise.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede agevolazioni per i territori delle regioni Umbria e Marche e per le altre zone ad elevato rischio sismico;

tali agevolazioni consistono in un contributo corrispondente all'ammontare dell'IVA per Marche e Umbria, per le altre zone ad elevato rischio sismico il contributo è pari al 10 per cento.

impegna il Governo

ad emanare, con la massima urgenza, il relativo decreto concernente le disposizioni di attuazione dell'articolo di cui in premessa.

9/4665/23.

Bertucci, Merloni.

La Camera,

impegna il Governo

a predisporre un provvedimento legislativo affinché i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, residenti nei comuni di cui al decreto del Presidente del Consiglio del 15 gennaio 1991, n. 288, possano avvalersi del

comma 2-bis dell'articolo 14 del disegno di legge del 2 marzo 1988, n. 69 convertito in legge n. 154 del 27 aprile 1989.

9/4665/24.

Cappella, Caruano, Rabbito,
Rizza, Borrometi.

La Camera,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998 n. 6 recante « Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite, da eventi sismici »;

considerato che per dare concretezza all'obiettivo di sostenibilità ambientale dello sviluppo, nella ricostruzione delle zone colpite dal sisma di Marche e Umbria, si faccia riferimento alla bioedilizia;

considerato che si intende bioedilizia il corretto utilizzo di materiali e tecnologie edilizie sane per gli esseri viventi e l'ambiente;

impegna il Governo

a promuovere un corretto sistema di riqualificazione ambientale, favorendo la conservazione delle caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici da recuperare, agevolando e indirizzando verso scelte consapevoli per ricostruire i luoghi per abitare e le attività produttive con materiali e tecnologie sani.

9/4665/25.

Gatto, Giacco.

La Camera,

premesso che:

il comma 8 dell'articolo 15 del disegno di legge in approvazione prevede che a decorrere dall'anno 1999 i fabbisogni di spesa connessi con quanto prevede l'articolo 2 potranno essere finanziati mediante accantonamenti da inserire nelle legge finanziaria;

i dati provvisori già accertati circa il costo dei danni provocati dal terremoto sono di gran lunga superiori alle somme già stanziare;

occorre far fronte pienamente alle aspettative e ai diritti soggettivi determinati dalla presente legge;

impegna il Governo

a prevedere, la manovra di bilancio a partire dal prossimo documento di programmazione economica e finanziaria, un'adeguata copertura finanziaria in modo da corrispondere alle aspettative e alle esigenze imprescindibili legate alla ricostruzione.

9/4665/26

Malentacchi, Lorenzetti, Galdelli, Lenti, Giordano, Bracco, Giulietti, Merloni, Bertucci.

La Camera,

premesso che:

a seguito degli eventi sismici succedutisi a partire dal 26 settembre 1997 il ministro degli interni con delega alla protezione civile ha provveduto ad emanare l'ordinanza con la quale, fra l'altro, si proroga i termini per i pagamenti delle imposte, dei contributi previdenziali, delle tasse e tariffe degli enti locali, la tassa sulla salute;

questa misura è stata opportunamente adottata al fine di favorire l'immediata ripresa economica delle aree più direttamente colpite dal terremoto;

il prossimo 31 marzo le proroghe di cui sopra giungono a scadenza, per alcuni soggetti, ma non è dato a conoscere quali siano le intenzioni del Governo circa la restituzione delle somme soggette a proroga, (da quando si deve iniziare la restituzione, in quali termini e in quanto tempo);

è necessario dare certezza, non danneggiare la ripresa economica che faticosamente si è riavviata dopo l'emergenza e consentire l'avvio della ricostruzione prima di iniziare a prevedere il rientro delle somme soggette a proroga;

impegna il Governo

a emanare con la massima urgenza una o più circolari che prevedano il pagamento delle somme soggette a proroga, da parte dei soggetti beneficiari che non hanno avuto danni diretti, a partire dal 1° gennaio 1999, le suddette circolari devono prevedere altresì, una rateizzazione su un arco temporale di almeno 3 anni, senza interessi e sanzioni, reperendo altresì la necessaria copertura finanziaria.

9/4665/27

Lenti, Galdelli, Lorenzetti, Giacco, Duca, Bertucci, Giordano, Bracco, Giulietti.

La Camera,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge di cui sopra, prevede la realizzazione di un'intesa di programma tra il Governo e le regioni Marche e Umbria finalizzata alla connessione tra gli interventi di ricostruzione e quelli legati allo sviluppo delle zone interessate dal sisma del 26 settembre 1997;

notevoli sono le aspettative delle popolazioni insistenti nei territori dell'entroterra delle due regioni;

le due regioni hanno precedentemente promosso un'intesa con la quale s'impegnano su uno spettro ampio di obiettivi di sviluppo;

impegna il Governo

a realizzare l'intesa di cui sopra entro tre mesi dall'approvazione del presente disegno di legge;

a prevedere nell'intesa medesima risorse certe da recepire in specifici capitoli di spesa per la valorizzazione della dorsale appenninica; il completamento del raddoppio delle tratta ferroviaria Orte-Falconara e il potenziamento delle tratte secondarie; la rete viaria che attraversa le due regioni la valorizzazione del patrimonio dei beni culturali e ambientali; la forestazione; il recupero dei centri storici e lo sviluppo turistico; l'integrazione dei progetti di sviluppo rurale cofinanziati dall'Unione europea; la formazione professionale e l'innovazione tecnologica; la collaborazione fra Atenei.

9/3665/28

Giordano, Giacco, Galdelli, Lorenzetti, Lenti, Bracco, Giulietti, Merloni, Bertucci.

La Camera,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge in approvazione prevede che ai comuni che hanno avuto oltre il 15 per cento del totale delle abitazioni danneggiate venga assegnato un contributo del 20 per cento delle risorse trasferite dallo Stato al fine di far fronte ai maggiori costi dei servizi erogati;

il ministro dell'interno ha provveduto ad emanare una circolare con l'elenco dei comuni aventi diritto a tale ristoro basato su dati incompleti e provvisori;

impegna il Governo

a riconsiderare la circolare di cui sopra tenendo conto dei dati aggiornati dei danni nei rispettivi comuni, a considerare nel conteggio anche gli edifici agibili con provvedimenti e gli edifici pubblici danneggiati.

9/4665/29

Giulietti, Lenti, Lorenzetti, Bracco, Giordano, Galdelli, Raffaelli, Merloni, Bertucci.

La Camera,

considerato che:

in relazione ai recenti eventi tellurici nelle regioni di Umbria e Marche ed alle loro conseguenze sulle strutture di molti fabbricati danneggiati notevolmente in numerosi centri abitati tutti rilevanti, ma alcuni di particolare interesse storico come la città di Assisi e Camerino;

la città di Camerino è sede di Università e che la stessa ne costituisce il fulcro;

allo stato, per effetto del terremoto, la città, già condizionata dalle dimensioni e dalla scarsità di servizi e infrastrutture, appare gravemente danneggiata;

hanno subito notevoli danni anche gli edifici universitari ed in particolare la Biblioteca Valentiniana che conta 100.000 volumi;

l'economia della città è basata prevalentemente sulla presenza di 8.000 studenti;

impegna il Governo

ad attivare apposito intervento straordinario per la città nel suo complesso, ma con assoluta priorità per l'Università come peraltro auspicato dal deliberato del senato accademico della stessa Università del 3 ottobre 1997, al fine di accelerarne l'opera di recupero e di risanamento, tenuto conto del ruolo centrale della università nell'economia complessiva della città e del delicato momento di crescita dell'Ateneo medesimo, condizione ulteriore di sviluppo per l'intera comunità.

9/4665/30

d'Ippolito.

La Camera,

premesso che alcune normative riguardanti il completamento della ricostruzione nelle zone della Sicilia occidentale

interessate dagli eventi sismici del 1968 sono state inserite nel testo all'articolo 23-bis;

considerato che altre normative riguardanti la stessa materia sono inserite nel testo dall'atto Camera 610 già all'ordine del giorno della competente Commissione,

impegna il Governo

perché vengano accelerate tutte le procedure per la rapida approvazione della suddetta proposta di legge.

9/4665/31

Lucchese.

Considerato che l'erogazione dei rimborsi IVA su fatture emesse a seguito dell'alluvione del novembre 1994 è rimasta sospesa per mancanza di fondi dall'aprile 1997 e che la direzione generale delle entrate del Piemonte con sede in Torino, in seguito alla richiesta della sezione staccata di Alessandria di 10.000.000.000 (dieci miliardi), informava la direzione centrale del Ministero delle finanze di Roma con richiesta di lire 2,5 miliardi;

la richiesta di una somma così inferiore alle necessità dei rimborsi dovuti, utile per il rimborso di solo 500 pratiche su 2.588 ancora da rimborsare, è giustificata con la seguente motivazione a dir poco singolare: (...*Per Alessandria e Asti la richiesta è stata limitata, temporaneamente, ad altri 2,5 miliardi, avendo codesta direzione la necessità contabile di non accreditare somme superiori a tale importo*).

È evidente che tale motivazione non solo non fa riferimento a nessuna norma di legge, ma disattende l'articolo 12, comma 2 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito dalla legge 25 settembre 1996, n. 496 che prescrive (...*in novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta*) l'erogazione del contributo;

impegna il Governo

ad attivare con urgenza tutti gli atti necessari per corrispondere i rimborsi IVA previsti dall'articolo 12 comma 2 del disegno di legge 26 luglio 1996 n. 393 convertito dalla legge 25 settembre 1996 n. 496 e a dotare delle risorse finanziarie necessarie le strutture decentrate del Ministero delle finanze al fine di non disattendere le attese a ormai più di tre anni dall'alluvione del Piemonte.

9/4665/32

Ortolano, Muzio.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4665 di conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi;

ritenuto indispensabile perseguire con la massima tempestività le infrastrutture viarie e ferroviarie nelle zone terremotate,

impegna il Governo

a sviluppare tutte le iniziative necessarie, d'intesa con le amministrazioni competenti, per l'attuazione di tutti gli atti relativi:

al nuovo tracciato umbro-marchigiano della strada statale n. 77;

all'affidamento dell'appalto della Flaminia nel tratto Foligno-Spoleto e Nocera Umbra-Gualdo Tadino;

all'ultimazione del traforo del Cornello della strada statale n. 361;

al raddoppio ferroviario nella tratta Foligno-Fabriano, lungo l'asse Orte-Falcomara.

9/4665/33

Teresio Delfino, Tassone, Marinacci, Fabris, Manzione.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4665, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 6 del 1998;

rilevato che l'articolo 23-*septies* prevede misure volte a rimediare alle carenze di organico dell'Istituto nazionale di geofisica, consentendo anche l'assunzione di personale attualmente in servizio con contratto a tempo determinato;

considerato altresì che è necessario rimediare anche agli analoghi problemi in cui versa il dipartimento dei servizi tecnici nazionali, al fine di garantire la funzionalità di tale struttura e l'assolvimento dei suoi importanti compiti istituzionali;

impegna il Governo

a prevedere in un prossimo provvedimento legislativo di iniziativa governativa la possibilità per il dipartimento dei servizi tecnici nazionali, in relazione alle vacanze risultanti dalle piante organiche dello stesso dipartimento e dei singoli servizi, di procedere all'inquadramento nei propri ruoli del personale in posizione di comando o fuori ruolo, su domanda degli interessati, nonché l'autorizzazione, nell'ambito delle disponibilità di organico, a procedere alla copertura delle vacanze risultanti dalle piante organiche, utilizzando il personale attualmente in servizio con contratto a tempo determinato, secondo le procedure previste dall'articolo 39, comma 8, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

9/4665/34

Vito, Bertucci.

La Camera,

premesso che:

l'alluvione che ha interessato gran parte del territorio dell'Emilia Romagna ha causato l'allagamento di migliaia di ettari del territorio della regione;

le caratteristiche dell'alluvione non sono dovute, come accade solitamente in queste circostanze, all'esondazione dei fiumi e dei torrenti, ma sono state determinate dall'insufficienza ed incapacità del regime scolante di far fronte ad un evento calamitoso di siffatta portata;

in particolare questa alluvione sembra dovuta all'abbassamento del suolo provocato dall'emungimento delle falde e all'estrazione del gas metano;

sono stati effettuati studi sugli effetti delle attività estrattive solamente per la zona nord della costiera adriatica, mentre analoghe ricerche avrebbero dovuto essere fatte nei tratti prospicienti i territori di Ravenna, Forlì e Rimini;

impegna il Governo:

a porre un limite alle due attività di cui in premessa, in particolare per quanto riguarda l'estrazione del gas metano, ove risultasse particolarmente nociva all'assetto del territorio;

ad effettuare circostanziati studi sugli effetti nei confronti dell'abbassamento del suolo per quanto riguarda l'estrazione di gas metano delle attività in « off-shore », nei tratti prospicienti i territori di Ravenna, Forlì e Rimini, così come già avviene nell'Alto Adriatico;

a reperire le necessarie risorse finanziarie a realizzare gli studi suddetti nonché per l'innovazione tecnologica eventualmente necessaria per ridurre l'impatto sul territorio delle attività estrattive.

9/4665/35

Paissan, Turrone.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

PROPOSTA DI LEGGE: S. 46 — NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA (APPROVATO DAL SENATO) (3123); NARDINI ED ALTRI: NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA (1161); BUTTI E TABORELLI: NORME PER L'AMMISSIONE NELLA POLIZIA MUNICIPALE DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA (1374); BAMPO: NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA (3259)

(A.C. 3123 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei « Principi fondamentali » della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*Sopprimerlo.****1. 1.**

Tassone.

*Sopprimerlo.****1. 2.**

Benedetti Valentini, Alboni, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

*Sopprimerlo.****1. 3.**

Bampo, Rizzi, Gnaga, Terzi.

*Sopprimere il comma 1.***1. 33.**

Alboni, Gasparri, Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini.

*Al comma 1, sopprimere il primo periodo.***1. 4.**

Tassone.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: I cittadini con le seguenti: I giovani cittadini italiani.***1. 36.**

Alboni, Benedetti Valentini, Rizzo, Gasparri, Sospiri, Mitolo.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: I cittadini con le seguenti: I cittadini italiani.***1. 34.**

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: I cittadini con le seguenti: I giovani cittadini.

1. 35.

Alboni, Benedetti Valentini, Rizzo, Gasparri, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: I cittadini aggiungere le seguenti: italiani e maggiorenni.

1. 37.

Gasparri, Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: I cittadini aggiungere le seguenti: dichiarati abili al servizio di leva.

1. 38.

Gasparri, Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: per obbedienza alla coscienza.

1. 39.

Gasparri, Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: obbedienza alla con le seguenti: amore della.

1. 40.

Alboni, Benedetti Valentini, Rizzo, Gasparri, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: obbedienza con la seguente: osservanza.

1. 5.

Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: obbedienza con la seguente: adesione.

1. 6.

Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: obbedienza con la seguente: coerenza.

1. 7.

Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: obbedienza con la seguente: ossequio.

1. 8.

Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: obbedienza con la seguente: rispetto.

1. 41.

Alboni, Benedetti Valentini, Rizzo, Gasparri, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nell'esercizio con le seguenti: nel rispetto.

1. 42.

Alboni, Benedetti Valentini, Rizzo, Gasparri, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di pensiero con le seguenti: di opinione.

1. 44.

Alboni, Benedetti Valentini,
Rizzo, Gasparri, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: coscienza e religione con le seguenti: opinione e religiosità.

1. 43.

Gasparri, Rizzo, Mitolo, Sospiri,
Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: riconosciute con la seguente: definite.

1. 45.

Alboni, Benedetti Valentini,
Rizzo, Gasparri, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: riconosciute con la seguente: riportate.

1. 46.

Alboni, Benedetti Valentini,
Rizzo, Gasparri, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: opponendosi all'uso delle armi.

1. 9.

Bampo, Rizzi, Gnaga, Terzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: opponendosi all' con le seguenti: respingendo l'.

1. 47.

Alboni, Benedetti Valentini,
Rizzo, Gasparri, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: opponendosi con la seguente: rifiutandosi.

1. 48.

Alboni, Benedetti Valentini,
Rizzo, Gasparri, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: delle armi con le seguenti: della violenza.

1. 10.

Bampo, Rizzi, Gnaga, Terzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: accettano con la seguente: ammettono.

1. 11.

Alboni, Benedetti Valentini,
Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo,
Sospiri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: accettano con la seguente: vogliono.

1. 12.

Alboni, Benedetti Valentini,
Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo,
Sospiri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: accettano con la seguente: desiderano.

1. 13.

Alboni, Benedetti Valentini,
Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo,
Sospiri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: adempiere gli obblighi di leva con le seguenti: svolgere il servizio di leva.

1. 50.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo,
Sospiri, Benedetti Valentini,
Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: adempiere con la seguente: assolvere.

1. 14.

Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: adempiere con la seguente: svolgere.

1. 15.

Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: adempiere con la seguente: compiere.

1. 16.

Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in sostituzione con la seguente: invece.

1. 51.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Gasparri, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in sostituzione con le seguenti: al posto.

1. 52.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Gasparri, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: natura con la seguente: qualità.

1. 53.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: natura con la seguente: sostanza.

1. 54.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: natura con la seguente: origine.

1. 55.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: natura con la seguente: ispirazione.

1. 56.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: natura con la seguente: orientamento.

1. 57.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: natura con la seguente: impostazione.

1. 58.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: natura con la seguente: attività.

1. 59.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: natura con la seguente: specie.

1. 60.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: autonomo con la seguente: indipendente.

1. 61.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Gasparri, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: autonomo con la seguente: svincolato.

1. 62.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Gasparri, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: autonomo con la seguente: prescindente.

1. 63.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Gasparri, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: ma come questo Fino alla fine del periodo.

1. 17.

Bampo, Rizzi, Gnaga, Terzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dovere costituzionale con le seguenti: diritto dovere costituzionale.

1. 69.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: costituzionale con la seguente: morale.

1. 67.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: costituzionale con la seguente: nazionale.

1. 68.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dovere costituzionale aggiungere le seguenti: e morale.

1. 64.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dovere costituzionale aggiungere le seguenti: e spirituale.

1. 65.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dovere costituzionale aggiungere le seguenti: e umano.

1. 66.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di difesa della Patria aggiungere le seguenti: e dei suoi confini.

1. 70.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Gasparri, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di difesa della Patria aggiungere le seguenti: e dei suoi cittadini.

1. 71.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Gasparri, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1. 18.

Tassone.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: si svolge secondo le modalità con le seguenti: si esegue in base alle modalità.

1. 72.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: si svolge aggiungere le seguenti: nei seguenti servizi:

- a) controllo e salvaguardia delle coste;
- b) controllo e salvaguardia delle aree boschive dei parchi nazionale e regionali;
- c) nei vigili del fuoco e nella Croce rossa italiana;
- d) nei centri e istituzioni che operano per la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale;
- e) nella vigilanza delle discariche;
- f) nel soccorso alpino;
- g) nella assistenza domiciliare presso i malati terminali di AIDS;
- h) nella assistenza domiciliare dei portatori di *handicap*;
- i) nelle comunità terapeutiche.

1. 19.

Tassone.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: si svolge aggiungere le seguenti: nei seguenti servizi:

- a) controllo e salvaguardia delle coste;
- b) controllo e salvaguardia delle aree boschive dei parchi nazionale e regionali;

1. 20.

Tassone.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: si svolge aggiungere le seguenti: nei seguenti servizi:

- a) nei vigili del fuoco e nella Croce rossa italiana.

1. 21.

Tassone.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: si svolge aggiungere le seguenti: nei seguenti servizi:

- a) nei centri e istituzioni che operano per la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale.

1. 22.

Tassone.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: si svolge aggiungere le seguenti: nei seguenti servizi:

- a) nella vigilanza delle discariche.

1. 23.

Tassone.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: si svolge aggiungere le seguenti: nei seguenti servizi:

- a) nel soccorso alpino.

1. 24.

Tassone.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: si svolge aggiungere le seguenti: nei seguenti servizi:

a) nella assistenza domiciliare presso i malati terminali di AIDS.

1. 25.

Tassone.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: si svolge aggiungere le seguenti: nei seguenti servizi:

a) nella assistenza domiciliare dei portatori di *handicap*.

1. 26.

Tassone.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: si svolge aggiungere le seguenti: nei seguenti servizi:

a) nelle comunità terapeutiche.

1. 27.

Tassone.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: si svolge aggiungere le seguenti: prioritariamente.

1. 28.

Tassone.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: si svolge aggiungere la seguente: esclusivamente.

1. 29.

Tassone.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: svolge con la seguente: effettua.

1. 30.

Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: modalità con le seguenti: i modi.

1. 31.

Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: modalità con le seguenti: le forme.

1. 32.

Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri.

(A.C. 3123 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non è esercitabile da parte di coloro che:

a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera *h*), nonché al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinuncia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza;

b) abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del

servizio militare nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi;

c) siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplosivi;

d) siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Sopprimerlo.

***2. 1.**

Tassone.

Sopprimerlo.

***2. 2.**

Bampo, Rizzi, Gnaga, Terzi.

Sopprimerlo.

***2. 32.**

Alboni, Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini.

Al comma 1, sopprimere le lettere: a), b), c) e d).

2. 3.

Tassone.

Al comma 1 sopprimere le lettere a), b) e d).

2. 33.

Alboni, Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini.

Al comma 1 sopprimere le lettere a), b) e c).

2. 35.

Alboni, Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini.

Al comma 1 sopprimere le lettere a) e b).

2. 36.

Alboni, Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini.

Al comma 1 sopprimere le lettere a), c) e d).

2. 34.

Alboni, Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini.

Al comma 1 sopprimere le lettere a) e c).

2. 37.

Alboni, Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini.

Al comma 1 sopprimere le lettere a) e d).

2. 38.

Alboni, Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

***2. 39.**

Alboni, Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini.

Al comma 1, sopprimere la lettera: a).

***2. 4.**

Tassone.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: titolari con la seguente: proprietari.

2. 40.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Gasparri, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: titolari con la seguente: gestori.

2. 41.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Gasparri, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: di licenze aggiungere le seguenti: e permessi.

2. 42.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Gasparri, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: relative con la seguente: riferite.

2. 43.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Gasparri, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: relative con la seguente: inerenti.

2. 44.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Gasparri, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: relative con la seguente: riguardanti.

2. 45.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Gasparri, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: relative con la seguente: collegate.

2. 46.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Gasparri, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: ad eccezione con le seguenti: ad esclusione.

2. 47.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

2. 48.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire la parola: soggetti con la seguente: sottoposti.

2. 49.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: che facciano richiesta con le seguenti: che abbiano fatto richiesta.

2. 50.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: che facciano richiesta con le seguenti: che fecero richiesta.

2. 51.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: che facciano richiesta con le seguenti: che facciano domanda.

2. 52.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: che facciano richiesta con le seguenti: che avevano fatto domanda.

2. 53.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: che facciano richiesta con le seguenti: che fecero domanda.

2. 54.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: che facciano richiesta con le seguenti: che presentarono richiesta.

2. 55.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: che facciano richiesta con le seguenti: che presentino richiesta.

2. 56.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: che facciano richiesta con le seguenti: che esibiscono domanda.

2. 57.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: che facciano richiesta con le seguenti: che esibiscono richiesta.

2. 58.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: che facciano richiesta con le seguenti: che esprimano richiesta.

2. 59.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire la seguente: richiesta con la parola: domanda.

2. 5.

Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: di rilascio con le seguenti: di ottenimento.

2. 60.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: di rilascio con le seguenti: di erogazione.

2. 61.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: di rilascio con le seguenti: di assegnazione.

2. 62.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: di rilascio con le seguenti: di consegna.

2. 63.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: di rilascio con le seguenti: di attribuzione.

2. 64.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: di rilascio con le seguenti: di concessione.

2. 65.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: di concederlo con le seguenti: di assegnarlo.

2. 66.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: di concederlo con le seguenti: di attribuirlo.

2. 67.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: di concederlo con le seguenti: di erogarlo.

2. 68.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: di concederlo con le seguenti: di darlo.

2. 69.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: di concederlo con le seguenti: di fornirlo.

2. 70.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: di concederlo con le seguenti: di consegnarlo.

2. 71.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: fa presente con le seguenti: ricorda.

2. 72.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: fa presente con le seguenti: rammenta.

2. 73.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: fa presente aggiungere le seguenti: in forma scritta.

2. 6.

Tassone.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: il conseguimento con le seguenti: il ricevimento.

2. 75.

Benedetti, Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: il conseguimento con le seguenti: l'ottenimento.

2. 76.

Benedetti, Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: il conseguimento con le seguenti l'apprendimento.

2. 77.

Benedetti, Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: del rilascio con le seguenti: dell'erogazione.

2. 78.

Benedetti, Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: del rilascio con le seguenti: della concessione.

2. 79.

Benedetti, Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire la parola: comporta con la seguente: implica.

2. 80.

Benedetti, Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo sostituire le parole: rinunzia ad con le seguenti: impossibilità ad.

2. 81.

Benedetti, Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo sostituire le parole: rinunzia ad con le seguenti: incapacità ad.

2. 82.

Benedetti, Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo sostituire le parole: rinunzia ad con le seguenti: impossibilità ad.

2. 83.

Benedetti, Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

2. 84.

Alboni, Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

2. 85.

Alboni, Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***2. 86.**

Alboni, Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***2. 7.**

Tassone.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: domanda con la seguente: richiesta

2. 87.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: da meno di due anni.

***2. 9.**

Bampo, Rizzi, Gnaga, Terzi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: da meno di due anni.

***2. 88.**

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di dieci anni.

2. 90.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di nove anni.

2. 91.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di otto anni.

2. 92.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di sette anni.

2. 93.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di sei anni.

2. 94.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di cinque anni.

2. 95.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo,
Sospiri, Benedetti Valentini,
Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di quattro anni.

2. 96.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo,
Sospiri, Benedetti Valentini,
Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di quaranta mesi.

2. 99.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo,
Sospiri, Benedetti Valentini,
Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di trentanove mesi.

2. 100.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo,
Sospiri, Benedetti Valentini,
Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di trentotto mesi.

2. 101.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo,
Sospiri, Benedetti Valentini,
Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di trentasette mesi.

2. 102.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo,
Sospiri, Benedetti Valentini,
Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di tre anni.

2. 97.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo,
Sospiri, Benedetti Valentini,
Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di trentacinque mesi.

2. 103.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo,
Sospiri, Benedetti Valentini,
Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di trentaquattro mesi.

2. 104.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo,
Sospiri, Benedetti Valentini,
Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di trentatre mesi.

2. 105.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo,
Sospiri, Benedetti Valentini,
Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di trentadue mesi.

2. 106.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo,
Sospiri, Benedetti Valentini,
Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di trentuno mesi.

2. 107.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di trenta mesi.

2. 108.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di ventinove mesi.

2. 109.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di ventotto mesi.

2. 110.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di ventisette mesi.

2. 111.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di ventisei mesi.

2. 112.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di venticinque mesi.

2. 113.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di due anni.

2. 89.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di ventitrè mesi.

2. 114.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di ventidue mesi.

2. 115.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di ventuno mesi.

2. 116.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di venti mesi.

2. 117.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di diciannove mesi.

2. 118.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di diciotto mesi.

2. 119.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di diciassette mesi.

2. 120.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di sedici mesi.

2. 121.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di quindici mesi.

2. 122.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di quattordici mesi.

2. 123.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di tredici mesi.

2. 124.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di un anno.

2. 98.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di undici mesi.

2. 125.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di dieci mesi.

2. 126.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di nove mesi.

2. 127.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di otto mesi.

2. 129.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di sette mesi.

2. 130.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di sei mesi.

2. 131.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di cinque mesi.

2. 132.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di quattro mesi.

2. 133.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di tre mesi.

2. 134.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di due mesi.

2. 135.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da meno di due anni con le seguenti: da più di un mese.

2. 136.

Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: meno di con la seguente: almeno

2. 10.

Bampo, Rizzi, Gnaga, Terzi.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: prestazione con la seguente: effettuazione.

2. 137.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: prestazione con la seguente: svolgimento.

2. 8.

Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: prestazione con la parola: espletamento.

2. 11.

Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: nelle Forze armate.

2. 140.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: nell'Arma dei carabinieri Fino alla fine della lettera.

2. 141.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: nel Corpo della guardia di finanza.

2. 143.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: nella Polizia di Stato.

2. 144.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: nel Corpo di polizia penitenziaria.

2. 145.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e nel Corpo forestale dello Stato.

2. 146.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Corpo forestale dello Stato aggiungere le seguenti: ,nel Corpo dei vigili urbani o di polizia municipale.

2. 12.

Bampo, Rizzi, Gnaga, Terzi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi.

2. 147.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: impiego con la seguente: lavoro.

2. 13.

Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: impiego con la seguente: mestiere.

2. 14.

Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: impiego con la seguente: professione.

2. 15.

Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: comportamenti con la seguente: implichi.

2. 16.

Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: comportamenti con la seguente: preveda.

2. 17.

Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: l'uso delle armi.

2. 149.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: l'uso delle armi con le seguenti: il trasporto, la cura e la detenzione, nonché lo studio e la produzione di ogni genere di arma.

2. 18.

Bampo.

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e b).

2. 150.

Alboni, Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini.

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

2. 151.

Alboni, Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini.

Al comma 1, sopprimere le lettera c).

***2. 152.**

Alboni, Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

***2. 19.**

Tassone.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: condannati con le seguenti: giudicati.

2. 153.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: sentenza con la seguente: condanna.

2. 155.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di primo grado con la seguente: definitiva.

2. 176.

Sergio Fumagalli.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: sentenza di primo grado con le seguenti: sentenza passata in giudicato.

2. 20.

Tassone.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di primo grado con le seguenti: di secondo grado.

2. 154.

Antonio Rizzo, Gasparri, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: detenzione con la seguente: possesso.

2. 156.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: abusivi con la seguente: illegali.

2. 157.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: abusivi con la seguente: illeciti.

2. 158.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

***2. 159.**

Alboni, Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

*** 2. 21.**

Tassone.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

*** 2. 22.**

Bampo, Rizzi, Gnaga, Terzi.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: sentenza con la seguente: giudizio.

2. 160.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: sentenza con la seguente: verdetto.

2. 161.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: di primo grado con la seguente: definitiva.

2. 177.

Sergio Fumagalli.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: di primo grado con le seguenti: di secondo grado.

2. 162.

Antonio Rizzo, Gasparri, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: delitti con le seguenti: atti delinquenziali.

2. 163.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: delitti con la seguente: crimini.

2. 164.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: delitti con le seguenti: atti criminali.

2. 165.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: delitti con le seguenti: atti illeciti.

2. 166.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: delitti con le seguenti: atti illegali.

2. 167.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: non colposi.

2. 168.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: mediante violenza.

2. 169.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: mediante violenza con le seguenti: in modo violento.

2. 170.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: mediante violenza con la seguente: violentemente.

2. 171.

Antonio Rizzo, Gasparri, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: mediante violenza con le seguenti: con violenza.

2. 172.

Antonio Rizzo, Gasparri, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: mediante violenza con le seguenti: attraverso la violenza.

2. 173.

Antonio Rizzo, Gasparri, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: mediante con la seguente: con.

2. 23.

Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: riguardanti con la seguente: inerti.

2. 24.

Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: riguardanti con la seguente: concernenti.

2. 25.

Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: eversivi con la seguente: sovversivi.

2. 174.

Mitolo, Antonio Rizzo, Gasparri, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: eversivi con la seguente terroristici.

2. 175.

Mitolo, Antonio Rizzo, Gasparri, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: criminalità con la seguente: delinquenza.

2. 26.

Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) siano iscritti alle federazioni sportive della scherma, del pugilato, del tiro a segno, del tiro con l'arco, del pentathlon moderno, della lotta libera e greco romana o di altre arti marziali e praticino i predetti sport.

2. 27.

Bampo, Rizzi, Gnaga, Terzi.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) risultino iscritti o comunque facenti parte, secondo rapporti stilati dalle

questure o dai carabinieri, di gruppi o associazioni di sostenitori sportivi organizzate sotto sigle o insegne inneggianti alla violenza.

2. 28.

Bampo, Rizzi, Gnaga, Terzi.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) siano titolati di brevetti conseguiti attraverso l'istruzione, l'insegnamento, il patrocinio o la supervisione di istruttori delle Forze armate o della Polizia di Stato.

2. 29.

Bampo, Rizzi, Gnaga, Terzi.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) siano iscritti ad associazioni d'arma o combattentistiche.

2. 30.

Bampo, Rizzi, Gnaga, Terzi.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) siano titolari di tessera di iscrizione ai poligoni di tiro a segno ed al volo.

2. 31.

Bampo, Rizzi, Gnaga, Terzi.

(A.C. 3123 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. Nel bando di chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa deve essere fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

*Sopprimerlo.**** 3. 1.**

Tassone.

*Sopprimerlo.**** 3. 2.**

Benedetti Valentini, Alboni, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

*Sopprimerlo.**** 3. 3.**

Bampo, Rizzi, Gnaga, Terzi.

*Al comma 1, sostituire la parola: predisposto con la seguente: preparato.***3. 7.**

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

*Al comma 1, sostituire la parola: predisposto con la seguente: redatto.***3. 8.**

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

*Al comma 1, sostituire la parola: predisposto con la seguente: emanato.***3. 9.**

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

*Al comma 1, sostituire la parola: predisposto con la seguente: realizzato.***3. 10.**

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

*Al comma 1, sostituire la parola: predisposto con la seguente: scritto.***3. 11.**

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

*Al comma 1, sostituire la parola: predisposto con la seguente: ufficializzato.***3. 12.**

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

*Al comma 1, sostituire la parola: predisposto con la seguente: divulgato.***3. 13.**

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

*Al comma 1, sostituire la parola: predisposto con la seguente: propagandato.***3. 14.**

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

*Al comma 1, sostituire la parola: predisposto con la seguente: esposto.***3. 15.**

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 1, sostituire la parola: predisposto con la seguente: disposto.

3. 16.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 1, sostituire le parole: esplicita menzione con le seguenti: esplicita citazione.

3. 18.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, sostituire le parole: esplicita menzione con le seguenti chiara citazione.

3. 19.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, sostituire le parole: esplicita menzione con le seguenti: chiaro riferimento.

3. 4.

Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, sostituire la parola: esplicita con la seguente: chiara.

3. 17.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, sostituire le parole: concernenti l'esercizio con le seguenti: riguardanti lo svolgimento.

3. 5.

Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, sostituire le parole: concernenti l'esercizio con le seguenti: inerenti l'espletamento.

3. 6.

Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, sostituire la parola: concernenti con la seguente: riguardanti.

3. 20.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 1, sostituire la parola: concernenti con la seguente: inerenti.

3. 21.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, sostituire la parola: concernenti con la seguente: connessi con.

3. 22.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, sostituire le parole: l'esercizio con le seguenti: la pratica.

3. 23.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, sostituire la parola: doveri con la seguente: obblighi.

3. 24.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

(A.C. 3123 - sezione 4)**ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 4.**

1. I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro sessanta giorni dalla data di arruolamento. La domanda non può essere sottoposta a condizioni e deve contenere espressa menzione dei motivi di cui all'articolo 1 della presente legge nonché l'attestazione, sotto la propria personale responsabilità, con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa l'insussistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2. Fino al momento della sua definizione la chiamata alla leva resta sospesa, sempreché la domanda medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo.

2. All'atto di presentare la domanda, l'obiettore può indicare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato, designando fino a dieci enti nell'ambito di una regione prescelta. A tal fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.

3. Gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 4.***Sopprimerlo.**** 4. 1.**

Tassone.

*Sopprimerlo.**** 4. 2.**

Bampo, Rizzi, Gnaga, Terzi.

*Sopprimere il comma 1.***** 4. 3.**

Tassone.

*Sopprimere il comma 1.***** 4. 4.**

Benedetti Valentini, Alboni, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

*Sopprimere il comma 1.*****4. 217.**

Alboni, Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini.

*Al comma 1, sopprimere il primo periodo.***4. 317.**

Antonio Rizzo, Gasparri, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: I cittadini aggiungere le seguenti: italiani.

4. 218.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: I cittadini aggiungere le seguenti: italiani maggiorenni.

4. 219.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a norma con le seguenti: in base.

4. 220.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: intendano con la seguente: ritengano.

4. 221.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: prestare servizio con le seguenti: optare per il servizio.

4. 5.

Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: devono con le seguenti: sono tenuti a.

4. 222.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: devono presentare con le seguenti: sono tenuti a inoltrare.

4. 224.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: presentare con la seguente: inoltrare.

4. 223.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: presentare domanda con le seguenti: inoltrare richiesta.

4. 226.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: domanda con la seguente: richiesta.

4. 225.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: competente organo con le seguenti: preposto organo.

4. 295.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: competente organo con le seguenti: appropriato organo.

4. 296.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: organo con la seguente: ufficio.

4. 227.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro sessanta giorni dalla data di arruolamento con le seguenti: prima dell'incorporazione.

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: sempreché la domanda medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo con le seguenti: la domanda presentata dopo l'incorporazione è priva di effetti.

4. 6.

Gasparri, Alboni, Ascierio, Marengo, Mitolo, Sospiri, Antonio Rizzo, Benedetti Valentini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro sessanta giorni dalla data di arruolamento con le seguenti: prima dell'incorporazione.

4. 7.

Alboni, Mitolo, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro sessanta giorni con le seguenti: entro e non oltre sessanta giorni.

4. 297.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro sessanta giorni con le seguenti: Fino a sessanta giorni.

4. 298.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: tre anni.

4. 8.

Tassone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: due anni.

4. 9.

Tassone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: un anno.

4. 10.

Tassone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: duecentocinquanta giorni.

4. 11.

Tassone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: duecentoquaranta giorni.

4. 12.

Tassone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: duecentotrenta giorni.

4. 13.

Tassone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: duecentoventi giorni.

4. 14.

Tassone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: duecentodieci giorni.

4. 15.

Tassone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: duecento giorni.

4. 16.

Tassone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centonovanta giorni.

4. 17.

Tassone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.

4. 18.

Tassone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centosettanta giorni.

4. 19.

Tassone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centosessanta giorni.

4. 20.

Tassone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centocinquanta giorni.

4. 21.

Tassone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centot quaranta giorni.

4. 22.

Tassone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centotrenta giorni.

4. 23.

Tassone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.

4. 24.

Tassone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: un giorno.

4. 25.

Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: due giorni.

4. 26.

Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: tre giorni.

4. 27.

Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo,
Sospiri, Alboni, Benedetti Val-
lentini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quattro giorni.

4. 28.

Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo,
Sospiri, Alboni, Benedetti Val-
lentini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: cinque giorni.

4. 29.

Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo,
Sospiri, Alboni, Benedetti Val-
lentini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: sei giorni.

4. 30.

Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo,
Sospiri, Alboni, Benedetti Val-
lentini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: sette giorni.

4. 31.

Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo,
Sospiri, Alboni, Benedetti Val-
lentini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: otto giorni.

4. 32.

Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo,
Sospiri, Alboni, Benedetti Val-
lentini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: nove giorni.

4. 33.

Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo,
Sospiri, Alboni, Benedetti Val-
lentini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: dieci giorni.

4. 34.

Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo,
Sospiri, Alboni, Benedetti Val-
lentini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centodieci giorni.

4. 35.

Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo,
Sospiri, Alboni, Benedetti Val-
lentini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: undici giorni.

4. 36.

Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo,
Sospiri, Alboni, Benedetti Val-
lentini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: dodici giorni.

4. 37.

Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo,
Sospiri, Alboni, Benedetti Val-
lentini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: tredici giorni.

4. 38.

Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo,
Sospiri, Alboni, Benedetti Val-
lentini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quattordici giorni.

4. 39.

Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo,
Sospiri, Alboni, Benedetti Val-
lentini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quindici giorni.

4. 40.

Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo,
Sospiri, Alboni, Benedetti Val-
lentini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: sedici giorni.

4. 41.

Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo,
Sospiri, Alboni, Benedetti Val-
lentini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: diciassette giorni.

4. 42.

Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo,
Sospiri, Alboni, Benedetti Val-
lentini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: diciotto giorni.

4. 43.

Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo,
Sospiri, Alboni, Benedetti Val-
lentini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: diciannove giorni.

4. 44.

Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo,
Sospiri, Alboni, Benedetti Val-
lentini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: venti giorni.

4. 45.

Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo,
Sospiri, Alboni, Benedetti Val-
lentini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: cento giorni.

***4. 46.**

Tassone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: cento giorni.

***4. 47.**

Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni,
Benedetti Valentini, Gasparri,
Mitolo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: ventuno giorni.

4. 48.

Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo,
Sospiri, Alboni, Benedetti Val-
lentini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novantanove giorni.

4. 49.

Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: ventidue giorni.

4. 50.

Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novantotto giorni.

4. 51.

Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: ventitre giorni.

4. 52.

Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novantasette giorni.

4. 53.

Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: ventiquattro giorni.

4. 54.

Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novantasei giorni.

4. 55.

Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: venticinque giorni.

4. 56.

Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novantacinque giorni.

4. 57.

Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: venticinque giorni.

4. 58.

Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novantaquattro giorni.

4. 59.

Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: ventisette giorni.

4. 60.

Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novantatré giorni.

4. 61.

Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: ventotto giorni.

4. 62.

Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novantadue giorni.

4. 63.

Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: ventinove giorni.

4. 64.

Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novantuno giorni.

4. 65.

Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

4. 65.

Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.

***4. 67.**

Tassone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.

***4. 69.**

Bampo, Rizzi, Gnaga, Terzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: ottantanove giorni.

4. 70.

Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trentuno giorni.

4. 72.

Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: ottantotto giorni.

4. 71.

Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trentadue giorni.

4. 74.

Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: ottantasette giorni.

4. 73.

Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trentatré giorni.

4. 76.

Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: ottantasei giorni.

4. 75.

Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trentaquattro giorni.

4. 78.

Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: ottantacinque giorni.

4. 77.

Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trentacinque giorni.

4. 80.

Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: ottantaquattro giorni.

4. 79.

Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trentasei giorni.

4. 82.

Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: ottantatré giorni.

4. 81.

Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trentasette giorni.

4. 84.

Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: ottantadue giorni.

4. 83.

Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trentotto giorni.

4. 86.

Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: ottantuno giorni.

4. 85.

Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trentanove giorni.

4. 89.

Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: ottanta giorni.

***4. 87.**

Tassone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: ottanta giorni.

***4. 88.**

Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quaranta giorni.

4. 91.

Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: settantannove giorni.

4. 90.

Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quarantuno giorni.

4. 93.

Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: settantotto giorni.

4. 92.

Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quarantadue giorni.

4. 95.

Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: settantasette giorni.

4. 94.

Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: settantasei giorni.

4. 96.

Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quarantaquattro giorni.

4. 97.

Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: settantacinque giorni.

4. 98.

Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

4. 99.

Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: settantaquattro giorni.

4. 100.

Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quarantasei giorni.

4. 101.

Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: settantatrè giorni.

4. 102.

Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: settantasette giorni.

4. 103.

Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: settantadue giorni.

4. 104.

Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quarantotto giorni.

4. 105.

Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: settantuno giorni.

4. 106.

Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quarantanove giorni.

4. 107.

Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: settanta giorni.

4. 108.

Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le parole: cinquanta giorni.

4. 110.

Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le parole: sessantanove giorni.

4. 111.

Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le parole: cinquantuno giorni.

4. 112.

Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le parole: sessantotto giorni.

4. 113.

Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le parole: cinquantadue giorni.

4. 114.

Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le parole: sessantasette giorni.

4. 115.

Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le parole: cinquantatrè giorni.

4. 116.

Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le parole: sessantasei giorni.

4. 117.

Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le parole: cinquantaquattro giorni.

4. 118.

Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le parole: sessantacinque giorni.

4. 120.

Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le parole: cinquantacinque giorni.

4. 119.

Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le parole: sessantaquattro giorni.

4. 122.

Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le parole: cinquantasei giorni.

4. 121.

Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le parole: sessantatré giorni.

4. 124.

Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le parole: cinquantasette giorni.

4. 123.

Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le parole: sessantadue giorni.

4. 126.

Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le parole: cinquantotto giorni.

4. 125.

Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le parole: sessantuno giorni.

4. 128.

Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le parole: cinquantanove giorni.

4. 127.

Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dalla data di arruolamento con le seguenti: dall'arruolamento.

4. 129.

Bampo, Rizzi, Gnaga, Terzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dalla data con le seguenti: dal giorno.

4. 299.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di arruolamento con le seguenti: di avviso di arruolamento.

4. 300.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: A decorrere dal 1° gennaio 2000 il predetto termine è ridotto a quindici giorni.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, all'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: ; le disposizioni di cui al presente periodo si applicano fino al 31 dicembre 1999;

al comma 3 premettere le seguenti parole: Fino al 31 dicembre 1999.

4. 1000.

Governo.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

***4. 130.**

Tassone.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

***4. 316.**

Antonio Rizzo, Gasparri, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: non può essere sottoposta a condizioni.

4. 131.

Tassone.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: non.

***4. 301.**

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: non.

***4. 132.**

Tassone.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sottoposta con la seguente: sottomessa.

4. 302.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sottoposta con la seguente: collegata.

4. 304.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sottoposta con la seguente: concatenata.

4. 305.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: condizioni con la seguente: vincoli.

4. 306.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: condizioni con la seguente: limitazioni.

4. 137.

Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: deve contenere con le seguenti: è tenuta a contenere.

4. 310.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: contenere con la seguente: includere.

4. 307.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: contenere con la seguente: implicare.

4. 308.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: contenere con la seguente: riportare.

4. 309.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: contenere con la seguente: indicare.

4. 311.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: espressa menzione con le seguenti: esplicita indicazione.

4. 314.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: espressa menzione con le seguenti: dettagliata indicazione.

4. 250.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: espressa menzione con le seguenti: con esplicita citazione.

4. 292.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri Mitolo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: espressa menzione con le seguenti: con chiara citazione .

4. 293.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri Mitolo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: espressa menzione con le seguenti: con chiara indicazione .

4. 294.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri Mitolo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: espressa con la seguente: chiara.

4. 312.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: espressa con la seguente: eplicita.

4. 313.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: espressa con le seguenti: con eloquente.

4. 290.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri Mitolo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: espressa con la seguente: detagliata.

4. 291.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri Mitolo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dei motivi con le seguenti: delle cause.

4. 228.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1 ,secondo periodo, sostituire le parole: dei motivi con le seguenti: delle ragioni adeguate.

4. 230.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dei motivi con le seguenti: delle cause adeguate.

4. 231.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dei motivi con le seguenti: delle ragioni.

4. 138.

Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dei motivi con le seguenti: delle cause.

4. 139.

Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dei motivi aggiungere la seguente: adeguati.

4. 229.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: l'attestazione con le seguenti: la dichiarazione.

4. 232.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole l'attestazione con le seguenti: l'indicazione.

4. 233.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: con le forme con le seguenti: secondo i modi.

4. 234.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: con le forme con le seguenti: secondo le modalità.

4. 235.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: con le forme con le seguenti: con le caratteristiche.

4. 236.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole con le forme con le seguenti: secondo la tipologia.

4. 237.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: con le forme con le seguenti: seguendo la tipologia.

4. 238.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: con le forme con le seguenti: in base alle forme.

4. 239.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: con le forme della con le seguenti: conformemente alla.

4. 240.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: cause ostative con le seguenti: gli impedimenti.

4. 241.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: cause ostative con le seguenti: gli ostacoli.

4. 242.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

***4. 133.**

Tassone.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

***4. 315.**

Antonio Rizzo, Gasparri, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: sempre che la domanda medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo con le seguenti: ; la domanda presentata dopo l'incorporazione è priva di effetti.

4. 134.

Alboni, Mitolo, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Gasparri.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: sia stata prodotta con le seguenti: sia stata presentata.

4. 243.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: sia stata prodotta con le seguenti: sia stata inoltrata.

4. 244.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: sia stata prodotta con le seguenti: sia stata redatta.

4. 245.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: sia stata prodotta con le seguenti: sia stata esibita.

4. 246.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: entro i termini con le seguenti: soltanto entro i termini.

4. 285.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: entro i termini con le seguenti: entro e non oltre i termini.

4. 247.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: entro i termini con le seguenti: entro i limiti.

4. 248.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: entro i termini con le seguenti: entro e non oltre i limiti.

4. 284.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con proroga di 360 giorni.

4. 249.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: con proroga di 350 giorni.

4. 270.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: con proroga di 340 giorni.

4. 269.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: con proroga di 330 giorni.

4. 268.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: con proroga di 320 giorni.

4. 267.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: con proroga di 310 giorni.

4. 266.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: con proroga di 300 giorni.

4. 265.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: con proroga di 290 giorni.

4. 264.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: con proroga di 260 giorni.

4. 261.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: con proroga di 250 giorni.

4. 260.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: con proroga di 240 giorni.

4. 259.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: con proroga di 230 giorni.

4. 258.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: con proroga di 220 giorni.

4. 257.

Benedetti Valentini, Antonio
Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: con proroga di 210 giorni.

4. 256.

Benedetti Valentini, Antonio
Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: con proroga di 200 giorni.

4. 255.

Benedetti Valentini, Antonio
Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: con proroga di 190 giorni.

4. 254.

Benedetti Valentini, Antonio
Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: con proroga di 180 giorni.

4. 253.

Benedetti Valentini, Antonio
Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con proroga di 170 giorni.

4. 252.

Benedetti Valentini, Antonio
Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: con proroga di 160 giorni.

4. 283.

Benedetti Valentini, Antonio
Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: con proroga di 150 giorni.

4. 282.

Benedetti Valentini, Antonio
Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: con proroga di 140 giorni.

4. 281.

Benedetti Valentini, Antonio
Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: con proroga di 130 giorni.

4. 280.

Benedetti Valentini, Antonio
Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: con proroga di 120 giorni.

4. 279.

Benedetti Valentini, Antonio
Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: con proroga di 110 giorni.

4. 278.

Benedetti Valentini, Antonio
Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: con proroga di 100 giorni.

4. 277.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: con proroga di 90 giorni.

4. 276.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: con proroga di 80 giorni.

4. 275.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: con proroga di 70 giorni.

4. 274.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: con proroga di 50 giorni.

4. 273.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: con proroga di 40 giorni.

4. 272.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: con proroga di 30 giorni.

4. 286.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: con proroga di 20 giorni.

4. 288.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: con proroga di 15 giorni.

4. 271.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: con proroga di 10 giorni.

4. 289.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A coloro che svolgono il servizio civile nel comune di residenza spetta una paga ridotta del 50 per cento.

4. 135.

Alboni, Mitolo, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Gasparri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai militari di truppa in servizio di leva a decorrere dal sesto mese di servizio viene corrisposto, in relazione ai rischi ed agli impegni connessi con l'attività addestrativa ed operativa, un assegno mensile nella misura da determinarsi annualmente

con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, in rapporto alla indennità mensile di impiego operativo percepita dal volontario in servizio permanente nel grado di primo caporal maggiore; tale rapporto, per il primo triennio di applicazione della presente legge, non può superare il 30 per cento.

4. 136.

Alboni, Mitolo, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Gasparri.

Sopprimere il comma 2.

*** 4. 140.**

Tassone.

Sopprimere il comma 2.

***4. 141.**

Benedetti Valentini, Alboni, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

***4. 142.**

Tassone.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo:

***4. 474.**

Antonio Rizzo, Gasparri, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di con le seguenti: Nel momento di.

4. 327.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di con le seguenti: Prima di.

4. 328.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 100 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 527.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 99 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 526.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 98 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 525.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti Fino a 97 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 548.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 2, *primo periodo, sostituire le parole*: All'atto di presentare la domanda *con le seguenti* Fino a 96 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 547.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetto Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 2, *primo periodo, sostituire le parole*: All'atto di presentare la domanda *con le seguenti*: Fino a 95 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 546.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetto Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 2, *primo periodo, sostituire le parole*: All'atto di presentare la domanda *con le seguenti*: Fino a 94 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 545.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetto Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 2, *primo periodo, sostituire le parole*: All'atto di presentare la domanda *con le seguenti*: Fino a 93 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 544.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetto Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 2, *primo periodo, sostituire le parole*: All'atto di presentare la domanda *con le seguenti*: Fino a 92 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 543.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetto Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 2, *primo periodo, sostituire le parole*: All'atto di presentare la domanda *con le seguenti*: Fino a 91 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 542.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetto Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 2, *primo periodo, sostituire le parole*: All'atto di presentare la domanda *con le seguenti*: Fino a 90 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 541.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetto Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 2, *primo periodo, sostituire le parole*: All'atto di presentare la domanda *con le seguenti*: Fino a 89 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 540.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetto Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 2, *primo periodo, sostituire le parole*: All'atto di presentare la domanda *con le seguenti*: Fino a 88 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 539.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetto Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 2, *primo periodo, sostituire le parole*: All'atto di presentare la domanda *con le seguenti*: Fino a 87 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 554.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetto Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 86 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 553.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetto Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 85 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 552.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetto Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 84 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 551.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetto Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 83 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 550.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetto Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 82 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 549.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetto Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 81 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 563.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetto Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 80 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 562.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetto Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 79 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 561.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetto Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 78 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 560.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetto Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 77 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 559.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetto Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 76 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 558.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 75 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 557.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 74 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 556.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 73 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 555.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con: Fino a 72 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 575.

Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 71 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 319.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti Fino a 70 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 454.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 69 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 453.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 68 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 452.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 67 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 451.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda *con le seguenti:* Fino a 66 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 450.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda *con le seguenti:* Fino a 65 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 449.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda *con:* Fino a 64 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 326.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda *con:* Fino a 63 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 325.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda *con:* Fino a 62 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 324.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda *con:* Fino a 61 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 323.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda *con:* Fino a 60 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 322.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda *con le seguenti:* Fino a 59 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 321.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda *con le seguenti:* Fino a 58 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 320.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda *con le seguenti:* Fino a 57 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 455.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 56 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 460.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 55 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 459.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 54 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 458.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 53 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 457.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 52 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 456.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 51 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 462.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 50 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 461.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 49 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 473.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 48 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 472.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 47 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 471.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 46 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 470.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 45 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 469.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 44 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 468.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 43 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 467.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 42 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 466.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 40 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 464.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 39 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 463.

Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 38 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 448.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 37 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 447.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 36 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 446.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 35 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 445.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo,
Gasparri, Alboni, Benedetti
Valentini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti Fino a 34 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 444.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo,
Gasparri, Alboni, Benedetti
Valentini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 33 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 443.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo,
Gasparri, Alboni, Benedetti
Valentini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 32 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 442.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo,
Gasparri, Alboni, Benedetti
Valentini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 31 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 441.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo,
Gasparri, Alboni, Benedetti
Valentini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 30 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 340.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo,
Gasparri, Alboni, Benedetti
Valentini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 29 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 339.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo,
Gasparri, Alboni, Benedetti
Valentini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 28 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 338.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo,
Gasparri, Alboni, Benedetti
Valentini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 27 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 337.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo,
Gasparri, Alboni, Benedetti
Valentini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda con le seguenti: Fino a 26 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 336.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo,
Gasparri, Alboni, Benedetti
Valentini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda *con le seguenti:* Fino a 25 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 335.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda *con le seguenti:* Fino a 24 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 334.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda *con le seguenti:* Fino a 23 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 333.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda *con le seguenti:* Fino a 22 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 332.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda *con le seguenti:* Fino a 21 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 331.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda *con le seguenti:* Fino a 20 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 330.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: All'atto di presentare la domanda *con le seguenti:* Fino a 10 giorni dopo aver presentato la domanda.

4. 329.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: presentare la domanda *con le seguenti:* inoltrare la richiesta.

4. 529.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: presentare la domanda *con le seguenti:* presentare la pratica della domanda.

4. 530.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: presentare la domanda *con le seguenti:* inoltrare la domanda.

4. 528.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: domanda con la seguente: richiesta.

4. 143.

Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: obiettore aggiungere la seguente: non.

4. 144.

Tassone.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: può indicare con le seguenti: è severamente obbligato ad indicare.

4. 476.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: può indicare con le seguenti: è tenuto ad indicare.

4. 536.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: può indicare con le seguenti: deve indicare.

4. 537.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: può indicare con le seguenti: deve chiaramente indicare.

4. 538.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: indicare con le seguenti: segnalare per iscritto.

4. 532.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: indicare con le seguenti: indicare per iscritto.

4. 533.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: indicare con la seguente: suggerire.

4. 535.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: indicare con la seguente: segnalare.

4. 145.

Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: indicare con la seguente: esplicitare.

4. 146.

Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: indicare con la seguente: esporre.

4. 147.

Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: indicare con la seguente: evidenziare.

4. 148.

Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: indicare con le seguenti: far conoscere.

4. 149.

Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: area vocazionale con le seguenti: area di interesse.

4. 478.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: area vocazionale con le seguenti: campo di interesse.

4. 478.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: area vocazionale con le seguenti: con orientamento.

4. 479.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: vocazionale con le seguenti: di interesse.

4. 150.

Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: vocazionale con la seguente: attitudinale.

4. 151.

Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: vocazionale con le seguenti: di indirizzo.

4. 152.

Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: e al settore d'impiego fino a: designando.

4. 153.

Tassone.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: settore di impiego con le seguenti: area di impiego.

4. 480.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: settore di impiego con le seguenti: ruolo.

4. 481.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: ivi compresa con le seguenti: ivi inclusa.

4. 482.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: ivi compresa l'eventuale con le seguenti: ad esclusione dell'eventuale.

4. 483.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: eventuale

4. 484.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: preferenza con la seguente: scelta.

4. 485.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 2 primo periodo sostituire la parola: preferenza con la seguente: orientamento.

4. 486.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: gestito da enti con le seguenti: organizzato da enti.

4. 487.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: gestito da enti con le seguenti: coordinato da enti.

4. 489.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: gestito da enti con le seguenti: gestito da enti o da consorzi fra enti.

4. 490.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: gestito da enti con le seguenti: sostenuto da enti.

4. 491.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: gestito da enti con le seguenti: co-gestito da almeno due enti.

4. 492.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: gestito da enti con le seguenti: co-gestito da almeno tre enti.

4. 493.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: gestito da enti con le seguenti: co-gestito da almeno quattro enti.

4. 494.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: gestito da enti con le seguenti: co-gestito da almeno cinque enti.

4. 495.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: gestito da enti con le seguenti: co-gestito da almeno sei enti.

4. 496.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: gestito da enti con le seguenti: co-gestito da almeno sette enti.

4. 497.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: gestito da enti con le seguenti: co-gestito da almeno otto enti.

4. 498.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: gestito da enti con le seguenti: co-gestito da almeno nove enti.

4. 499.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: gestito da enti con le seguenti: co-gestito da almeno dieci enti.

4. 500.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: gestito da enti con le seguenti: co-gestito da almeno undici enti.

4. 501.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: gestito da enti con le seguenti: co-gestito da almeno dodici enti.

4. 502.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: gestito da enti con le seguenti: co-gestito da almeno tredici enti.

4. 503.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: gestito da enti con le seguenti: co-gestito da almeno quattordici enti.

4. 504.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: gestito da enti con le seguenti: co-gestito da almeno quindici enti.

4. 505.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: gestito da enti con le seguenti: co-gestito da almeno sedici enti.

4. 506.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: gestito da enti con le seguenti: co-gestito da almeno diciassette enti.

4. 507.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: gestito da enti con le seguenti: co-gestito da almeno diciotto enti.

4. 508.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: gestito da enti con: cogestito da almeno diciannove enti.

4. 509.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: gestito da enti con le seguenti: co-gestito da almeno venti enti.

4. 510.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: gestito da enti con le seguenti: co-gestito da almeno ventuno enti.

4. 511.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: gestito da enti con le seguenti: co-gestito da almeno ventidue enti.

4. 512.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: gestito da enti con le seguenti: co-gestito da almeno ventitre enti.

4. 513.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: gestito da enti con le seguenti: gestito da organizzazioni.

4. 488.

Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: del settore pubblico o.

4. 514.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o del settore privato.

4. 515.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fino a dieci enti nell'ambito di una regione prescelta con le seguenti: un ente nell'ambito del territorio nazionale.

4. 155.

Tassone.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fino a dieci enti con le seguenti: tutti gli enti.

4. 154.

Bampo, Rizzi, Gnaga, Terzi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: quarantacinque enti.

4. 156.

Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: quarantatré enti.

4. 157.

Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: quarantatré enti.

4. 158.

Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: quarantadue enti.

4. 159.

Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: quarantuno enti.

4. 160.

Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: quaranta enti.

4. 161.

Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: trentanove enti.

4. 162.

Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: trentotto enti.

4. 163.

Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: trentasette enti.

4. 164.

Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: trentasei enti.

4. 165.

Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: trentacinque enti.

4. 166.

Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: trentaquattro enti.

4. 167.

Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: trentatrè enti.

4. 168.

Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: trentadue enti.

4. 169.

Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: trentuno enti.

4. 170.

Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: trenta enti.

4. 564.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: ventinove enti.

4. 171.

Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: ventotto enti.

4. 172.

Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: ventisette enti.

4. 173.

Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: ventisei enti.

4. 174.

Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: venticinque enti.

4. 175.

Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: ventiquattro enti.

4. 176.

Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: ventitrè enti.

4. 177.

Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: ventidue enti.

4. 178.

Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: ventuno enti.

4. 179.

Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: venti enti.

4. 180.

Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: diciannove enti.

4. 181.

Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: un solo ente.

4. 182.

Tassone.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: un ente.

4. 183.

Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: diciotto enti.

4. 184.

Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: due enti.

***4. 185.**

Tassone.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: due enti.

***4. 186.**

Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: diciassette enti.

4. 187.

Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: tre enti.

***4. 188.**

Tassone.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti tre enti.

***4. 189.**

Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti sedici enti.

4. 190.

Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: quattro enti.

4. 191.

Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: quindici enti.

4. 192.

Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: cinque enti.

4. 193.

Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: quattordici enti.

4. 194.

Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: sei enti.

4. 195.

Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: tredici enti.

4. 196.

Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: sette enti.

4. 197.

Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: dodici enti.

4. 198.

Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: otto enti.

4. 199.

Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti undici enti.

4. 200.

Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci enti con le seguenti: nove enti.

4. 201.

Antonio Rizzo, Sospiri, Alboni, Benedetti Valentini, Gasparri, Mitolo.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nell'ambito di una regione prescelta.

4. 202.

Tassone.

Al comma 2 primo periodo, sostituire le parole: una regione prescelta con le seguenti: tutte le regioni.

4. 622.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: una regione con le seguenti: sedici regioni.

4. 621.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: una regione con le seguenti: quindici regioni.

4. 591.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: una regione con le seguenti quattordici regioni.

4. 590.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: una regione con le seguenti tredici regioni.

4. 589.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: una regione con le seguenti dodici regioni.

4. 587.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: una regione con le seguenti undici regioni.

4. 588.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: una regione con le seguenti: dieci regioni.

4. 586.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2 primo periodo sostituire le parole: una regione con le seguenti: nove regioni.

4. 628.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2 primo periodo sostituire le parole: una regione con le seguenti: otto regioni.

4. 627.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2 primo periodo sostituire le parole: una regione con le seguenti sette regioni.

4. 573.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2 primo periodo sostituire le parole: una regione con le seguenti sei regioni.

4. 572.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2 primo periodo sostituire le parole: una regione con le seguenti cinque regioni.

4. 571.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2 primo periodo sostituire le parole: una regione con le seguenti: quattro regioni.

4. 570.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2 primo periodo sostituire le parole: una regione con le seguenti: tre regioni.

4. 569.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2 primo periodo sostituire le parole: una regione con le seguenti: due regioni.

4. 568.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

***4. 203.**

Tassone.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

***4. 475.**

Antonio Rizzo, Gasparri, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: A tal fine con le seguenti: Per tutte le suddette ragioni.

4. 606.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole : A tal fine con le seguenti: Per questo motivo.

4. 623.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole : A tal fine con le seguenti: Per questa ragione.

4. 624.

Alboni, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole : A tal fine con le seguenti: Per questo scopo.

4. 625.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole : A tal fine con le seguenti: Per quest'ordine di cause.

4. 626.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la dichiarazione aggiungere la seguente: non.

4. 204.

Tassone.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: può essere corredata con le seguenti: deve essere completata.

4. 610.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: corredata con la seguente: arricchita.

4. 607.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: corredata con la seguente: aumentata.

4. 608.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: corredata con la seguente: completata.

4. 609.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: corredata con la seguente: integrata.

4. 611.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: qualsiasi documento con le seguenti: qual si voglia documento.

4. 615.

Benedetti Valentini, Antonio
Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: documento con le seguenti: supporto documentale.

4. 613.

Benedetti Valentini, Antonio
Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: documento con la seguente: prova.

4. 616.

Benedetti Valentini, Antonio
Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: documento aggiungere la seguente: scritto.

4. 614.

Benedetti Valentini, Antonio
Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: attestante con le seguenti: sicuramente attestante .

4. 629.

Benedetti Valentini, Antonio
Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: attestante con le seguenti: che segnali.

4. 630.

Benedetti Valentini, Antonio
Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: attestante con le seguenti: che riveli.

4. 631.

Benedetti Valentini, Antonio
Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: attestante con le seguenti: che segnali dettagliatamente.

4. 632.

Benedetti Valentini, Antonio
Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: attestante con la seguente: comprovante.

4. 617.

Benedetti Valentini, Antonio
Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: attestante con la seguente: dimostrante.

4. 618.

Benedetti Valentini, Antonio
Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: attestante con le seguenti adatto ad attestare.

4. 619.

Benedetti Valentini, Antonio
Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: attestante con le seguenti: effettivamente attestante.

4. 620.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: attestante con le seguenti: che riporti.

4. 603.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: attestante con le seguenti: che evidenzi.

4. 604.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: attestante con le seguenti: a tutti gli effetti comprovante.

4. 605.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le preferenze espresse nella domanda prodotta oltre il 90° giorno dalla data di arruolamento saranno prese in esame solo dopo che sono state soddisfatte tutte le richieste precedentemente pervenute.

4. 205.

Gasparri, Alboni, Ascierro, Marengo, Mitolo, Sospiri, Antonio Rizzo, Benedetti Valentini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le preferenze espresse nelle domande prodotte oltre il novantesimo giorno dalla data di arruolamento saranno prese in esame solo dopo che saranno state soddisfatte tutte le richieste precedentemente presentate.

4. 206.

Alboni, Mitolo, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Gasparri.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Per essere destinato al territorio della Valle d'Aosta e della provincia di Bolzano l'obiettore di coscienza deve avere una adeguata conoscenza rispettivamente della lingua francese e tedesca.

4. 216.

Widmann, Brugger, Zeller, Caveri, Detomas.

Sopprimere il comma 3.

***4. 207.**

Tassone.

Sopprimere il comma 3.

***4. 208.**

Benedetti Valentini, Alboni, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

****4. 209.**

Tassone.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

****4. 210.**

Gasparri, Alboni, Ascierro, Marengo, Mitolo, Sospiri, Antonio Rizzo, Benedetti Valentini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Gli abili ed arruolati con le seguenti: I cittadini abili ed arruolati.

4. 211.

Bampo, Rizzi, Gnaga, Terzi.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: per i motivi previsti dalla legge.

4. 641.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: per i motivi previsti con le seguenti: per le ragioni previste.

4. 654.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nel caso che con le seguenti: nell'eventualità che.

4. 649.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nel caso che con le seguenti: nell'evenienza che.

4. 650.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nel caso che con le seguenti: nel caso in cui.

4. 648.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nei termini stabiliti con le seguenti: nei limiti stabiliti.

4. 651.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nei termini stabiliti con le seguenti: nei limiti prefissati.

4. 652.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nei termini stabiliti con le seguenti: nei termini imposti.

4. 634.

Alboni, Gasparri, Antonio Rizzo, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nei termini stabiliti con le seguenti: nei termini preordinati.

4. 653.

Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: potranno produrla con le seguenti: potranno inoltrarla.

4. 635.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: potranno produrla con le seguenti: potranno presentarla.

4. 636.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: potranno produrla con le seguenti: potranno inviarla.

4. 637.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: potranno produrla con le seguenti: potranno sottoporla.

4. 638.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: potranno produrla con le seguenti: hanno l'obbligo di produrla.

4. 656.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: potranno produrla con le seguenti: sono tenuti a produrla.

4. 639.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: potranno produrla con le seguenti: devono produrla.

4. 640.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: predetto con la seguente: suddetto.

4. 657.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: predetto con la seguente: succitato.

4. 658.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: predetto con la seguente: sunnominato.

4. 659.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: predetto con la seguente: competente.

4. 661.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 3, primo periodo sostituire la parola: predetto con la seguente: preposto.

4. 662.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: organo con la seguente: ufficio.

4. 660.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi

4. 642.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dell'anno precedente con le seguenti: del quinquennio precedente.

4. 666.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dell'anno precedente con le seguenti: del quadriennio precedente.

4. 665.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dell'anno precedente con le seguenti: del triennio precedente.

4. 664.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dell'anno precedente con le seguenti: del biennio precedente.

4. 663.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

***4. 212.**

Tassone.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

***4. 672.**

Antonio Rizzo, Gasparri, Mitolo, Sospiri, Benedetti Valentini, Alboni.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la presentazione con le seguenti: l'inoltro.

4. 667.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: della domanda con le seguenti: della richiesta.

4. 668.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: di ammissione con le seguenti: di accettazione.

4. 643.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: non pregiudica l'ammissione al ritardo.

4. 645.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: al ritardo o.

4. 668.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: o al rinvio.

4. 647.

Antonio Rizzo, Sospiri, Mitolo, Gasparri, Alboni, Benedetti Valentini.

Al comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio civile da fare valere per la determinazione dei predetti punteggi sono definite sulla base di intese tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il dipartimento della funzione pubblica. Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo da valutare nei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali e relativi profili professionali della pubblica amministrazione. Nei relativi bandi devono essere indicati i punteggi da attribuire alle predette qualifiche.

4. 213.

Alboni, Mitolo, Benedetti Valentini, Antonio Rizzo, Sospiri, Gasparri.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Sono obbligati a prestare servizio civile ai sensi dell'articolo 1, i cittadini di età inferiore od uguale ad anni trenta, risultati inidonei alla leva in sede di visita medica quando la suddetta inidoneità sia col tempo cessata o comunque non abbia impedito di fatto il verificarsi dei seguenti avvenimenti:

a) la conclusione degli studi universitari;

b) la pratica di sport a livello agonistico o comunque condizionata alla prestazione di un certificato attestante la sana e robusta costituzione fisica dell'individuo;

c) il praticare lavori o professioni manifestamente incompatibili o in contrasto previo controllo medico, con lo stato d'inidoneità psico fisica accertato dalla visita di leva.

4. 214.

Bampo, Rizzi, Gnaga, Terzi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Sono obbligati a prestare servizio civile ai sensi dell'articolo 1, anche i cittadini di sesso femminile fatta eccezione per coloro che entro il trentesimo anno di età risultino coniugate o con prole.

4. 215.

Bampo, Rizzi, Gnaga, Terzi.